SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 56

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 8 marzo 2001 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero della sanità:

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 47

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 novembre 2000.

Ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2000.

01A1877

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 48

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Elenco delle rappresentanze in Italia di imprese di assicurazioni con sede legale in uno Stato dell'U.E. che operano nel territorio della Repubblica. (Situazione al 31 dicembre 2000).

Elenco delle imprese aventi la sede legale in uno Stato dell'U.E. ammesse ad accedere all'esercizio delle assicurazioni contro i danni in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica. (Situazione al 31 dicembre 2000).

Elenco delle imprese aventi la sede legale in uno Stato dell'U.E. ammesse ad accedere all'esercizio delle assicurazioni sulla vita in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica. (Situazione al 31 dicembre 2000).

01A1629

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 23 febbraio 2001, n. **38.**

Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Riconoscimento della minoranza slovena).

1. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena presente nelle province di Trieste, Gorizia e Udine, a norma degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione e dell'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante approvazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai princìpi generali dell'ordinamento ed ai principi proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nelle convenzioni internazionali e nei trattati sottoscritti dal Governo italiano.

2. Ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena si applicano le disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge.

ART. 2.

(Adesione ai princìpi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie).

1. Le misure di tutela della minoranza slovena previste dalla presente legge si ispirano, oltre che alla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995 e ratificata ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 302, ai seguenti princìpi affermati nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992:

a) il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie come espressione di ricchezza culturale;

b) il rispetto dell'ambito territoriale di ciascuna lingua;

c) la necessità di una risoluta azione di affermazione delle lingue regionali o

minoritarie finalizzata alla loro salvaguardia;

d) la promozione della cooperazione transfrontaliera e interregionale anche nell'ambito dei programmi dell'Unione europea.

ART. 3.

(Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena).

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, di seguito denominato « Comitato », composto da venti membri, di cui dieci cittadini italiani di lingua slovena.

2. Fanno parte del Comitato:

a) quattro membri nominati dal Consiglio dei ministri, dei quali uno di lingua slovena;

b) sei membri nominati dalla giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, di cui quattro di lingua slovena designati dalle associazioni più rappresentative della minoranza;

c) tre membri nominati dall'assemblea degli eletti di lingua slovena nei consigli degli enti locali del territorio di cui all'articolo 1; l'assemblea viene convocata dal presidente del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

d) sette membri, di cui due appartenenti alla minoranza di lingua slovena, nominati dal consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia con voto limitato.

3. Con il decreto istitutivo di cui al comma 1 sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato. Il Comitato ha sede a Trieste.

4. Per la partecipazione ai lavori del Comitato è riconosciuto ai componenti solo il rimborso delle spese di viaggio.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 98,5 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

ART. 4.

(Ambito territoriale di applicazione della legge).

1. Le misure di tutela della minoranza slovena previste dalla presente legge si applicano alle condizioni e con le modalità indicate nella legge stessa, nel territorio in cui la minoranza è tradizionalmente presente. In tale territorio sono considerati inclusi i comuni o le frazioni di essi indicati in una tabella predisposta, su richiesta di almeno il 15 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali o su proposta di un terzo dei consiglieri dei comuni interessati, dal Comitato entro diciotto mesi dalla sua costituzione, ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica.

2. Qualora il Comitato non sia in grado di predisporre nel termine previsto la tabella di cui al comma 1, la tabella stessa è predisposta nei successivi sei mesi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate e tenendo conto del lavoro svolto dal Comitato, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 25 della presente legge.

ART. 5.

(Tutela delle popolazioni germanofone della Val Canale).

1. Nel quadro delle disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e dei princìpi della presente legge, forme particolari di tutela sono garantite alle popolazioni germanofone della Val Canale, tenendo conto della situazione quadrilingue della zona, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

ART. 6.

(Testo unico).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, riunendole e coordinandole fra loro e con le norme della presente legge.

ART. 7.

(Nomi, cognomi, denominazioni slovene).

1. Gli appartenenti alla minoranza slovena hanno il diritto di dare ai propri figli nomi sloveni. Essi hanno inoltre il diritto di avere il proprio nome e cognome scritti o stampati in forma corretta secondo l'ortografia slovena in tutti gli atti pubblici.

2. Il diritto alla denominazione, agli emblemi ed alle insegne in lingua slovena spetta sia alle imprese slovene sia alle altre persone giuridiche, nonché ad istituti, enti, associazioni e fondazioni sloveni.

3. I cittadini appartenenti alla minoranza slovena possono ottenere il cambiamento del proprio nome redatto in lingua italiana e loro imposto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 31 ottobre 1966, n. 935, nel corrispondente nome in lingua slovena o in quello, sempre in lingua slovena, abitualmente usato nelle proprie relazioni sociali.

4. Ciascun cittadino il cui cognome sia stato in passato modificato o comunque alterato, che non sia in grado di esperire le procedure previste dalla legge 28 marzo 1991, n. 114, può ottenere il cambiamento dell'attuale cognome nella forma e nella grafia slovena, avvalendosi delle procedure previste dall'articolo 11 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

5. Il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 16, convertito dalla legge 24 maggio 1926, n. 898, è abrogato.

6. I procedimenti di cambiamento del nome e del cognome previsti dal presente articolo sono esenti da ogni imposta, tassa o diritto, anche negli atti e procedimenti successivi al cambiamento. L'esercizio del diritto di cui al comma 2 non comporta l'applicazione di oneri fiscali aggiuntivi.

ART. 8.

(Uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione).

1. Fermo restando il carattere ufficiale della lingua italiana, alla minoranza slovena presente nel territorio di cui all'articolo 1 è riconosciuto il diritto all'uso della lingua slovena nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie locali, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse aventi sede nel territorio di cui all'articolo 1 e competenza nel comuni di cui all'articolo 4, secondo le modalità previste dal comma 4 del presente articolo. È riconosciuto altresì il diritto di ricevere risposta in lingua slovena:

a) nelle comunicazioni verbali, di norma direttamente o per il tramite di un interprete;

b) nella corrispondenza, con almeno una traduzione allegata al testo redatto in lingua italiana.

2. Dall'applicazione del comma 1 sono escluse le Forze armate e le Forze di polizia nell'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali, salvo che per i procedimenti amministrativi, per le Forze armate limitatamente agli uffici di distretto, avviati a richiesta di cittadini di lingua slovena e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 109 del codice di procedura penale. Restano comunque esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti amministrativi avviati dal personale delle Forze armate e di polizia nei rapporti interni con l'amministrazione di appartenenza.

3. Nei comuni di cui all'articolo 4 gli atti e i provvedimenti di qualunque natura destinati ad uso pubblico e redatti su mo-

duli predisposti, compresi i documenti di carattere personale quali la carta di identità e i certificati anagrafici, sono rilasciati, a richiesta dei cittadini interessati, sia in lingua italiana e slovena sia nella sola lingua italiana. L'uso della lingua slovena è previsto anche con riferimento agli avvisi e alle pubblicazioni ufficiali.

4. Al fine di rendere effettivi ed attuabili i diritti di cui ai commi 1, 2 e 3, le amministrazioni interessate, compresa l'amministrazione dello Stato, adottano, nei territori compresi nella tabella di cui all'articolo 4, le necessarie misure, adeguando i propri uffici, l'organico del personale e la propria organizzazione interna, nel rispetto delle vigenti procedure di programmazione delle assunzioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del presente articolo. Nelle zone centrali delle città di Trieste e Gorizia e nella città di Cividale del Friuli, invece, le singole amministrazioni interessate istituiscono, anche in forma consorziata, un ufficio rivolto ai cittadini ancorché residenti in territori non previsti dall'articolo 4 che intendono avvalersi dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 per i concessionari di servizi di pubblico interesse sono disciplinate mediante specifiche convenzioni, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del presente articolo, dagli enti pubblici interessati di intesa con il Comitato.

6. Nell'ambito della propria autonomia statutaria i comuni e le province provvedono all'eventuale modifica ed integrazione dei propri statuti conformemente alle disposizioni della presente legge.

7. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 6 rimangono in vigore le misure già adottate a tutela dei diritti previsti dal presente articolo.

8. Per il progressivo conseguimento delle finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 5.805 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

9. La regione Friuli-Venezia Giulia, gli enti locali di cui all'articolo 4 ed altri soggetti pubblici possono contribuire con risorse aggiuntive alla realizzazione degli interventi necessari per l'attuazione del presente articolo, sentito a tale fine il Comitato.

10. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, sentito il Comitato, sono determinati i termini e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al comma 8 tra i soggetti interessati.

ART. 9.

(Uso della lingua slovena negli organi elettivi).

1. Negli organi collegiali e nelle assemblee elettive aventi sede nei territori di cui all'articolo 4 è riconosciuto il diritto all'uso della lingua slovena negli interventi orali e scritti, nonché nella presentazione di proposte, mozioni, interrogazioni ed interpellanze, compresa l'eventuale attività di verbalizzazione. Le relative modalità di attuazione sono stabilite dagli statuti e dai regolamenti degli organi elettivi.

2. A cura dell'amministrazione competente si provvede alla traduzione contestuale in lingua italiana sia degli interventi orali sia di quelli scritti.

3. I componenti degli organi e delle assemblee elettive possono svolgere le pubbliche funzioni di cui sono eventualmente incaricati anche in lingua slovena, a richiesta degli interessati.

4. Nei rapporti tra i pubblici uffici situati nei territori di cui all'articolo 4 è ammesso l'uso congiunto della lingua slovena con la lingua italiana.

ART. 10.

(Insegne pubbliche e toponomastica).

1. Con decreto del presidente della giunta regionale, sulla base della proposta del Comitato e sentiti gli enti interessati,

sono individuati, sulla base della tabella di cui all'articolo 4, i comuni, le frazioni di comune, le località e gli enti in cui l'uso della lingua slovena è previsto in aggiunta a quella italiana nelle insegne degli uffici pubblici, nella carta ufficiale e, in genere, in tutte le insegne pubbliche, nonché nei gonfaloni. Le stesse disposizioni si applicano anche per le indicazioni toponomastiche e per la segnaletica stradale.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 128 milioni annue per gli anni dal 2001 al 2005.

ART. 11.

(Scuole pubbliche con lingua di insegnamento slovena).

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle leggi 19 luglio 1961, n. 1012, e 22 dicembre 1973, n. 932. All'articolo 2, commi primo e secondo, della legge 22 dicembre 1973, n. 932, dopo le parole: « di lingua materna slovena » sono inserite le seguenti: « o con piena conoscenza della lingua slovena ».

2. Fermo restando quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 1012, per la riorganizzazione delle scuole con lingua di insegnamento slovena si procede secondo le modalità operative stabilite dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, e nel rispetto delle competenze previste dagli articoli 137, 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sentita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena di cui all'articolo 13, comma 3, della presente legge

3. All'articolo 4 della legge 19 luglio 1961, n. 1012, sono aggiunte, in fine, le parole: « sentita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena ».

4. Nell'ordinamento delle scuole con lingua di insegnamento slovena è ammesso l'uso della lingua slovena nei rapporti con l'amministrazione scolastica, negli atti e nelle comunicazioni, nella carta ufficiale e nelle insegne pubbliche.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'importo del fondo di cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, è aumentato a lire 250 milioni annue. Il fondo può essere utilizzato anche per compensi relativi alla redazione e stampa di dispense scolastiche ed altro materiale didattico, nonché a favore di autori di testi e dispense che non siano cittadini italiani appartenenti all'area culturale slovena. La gestione del fondo, la definizione dei criteri per la sua utilizzazione, anche attraverso piani di spesa pluriennali, e la proposta per la sua periodica rivalutazione sono di competenza della Commissione di cui all'articolo 13, comma 3. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di lire 155,5 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

ART. 12.

(Disposizioni per la provincia di Udine).

1. Nelle scuole materne site nei comuni della provincia di Udine compresi nella tabella di cui all'articolo 4, la programmazione educativa comprenderà anche argomenti relativi alle tradizioni, alla lingua ed alla cultura locali da svolgere anche in lingua slovena, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Negli istituti di istruzione obbligatoria siti nei comuni di cui al comma 1 l'insegnamento della lingua slovena, della storia e delle tradizioni culturali e linguistiche locali è compreso nell'orario curricolare obbligatorio determinato dagli stessi istituti nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Detti istituti deliberano le modalità di svolgimento delle suddette attività curricolari, stabilendone i tempi e le metodologie, nonché i criteri di valutazione degli alunni e le modalità d'impiego dei docenti qualificati. Al momento della preiscrizione i genitori comunicano alla istituzione scolastica interessata se intendono avvalersi per

i propri figli dell'insegnamento della lingua della minoranza.

3. Nelle scuole secondarie delle province di Trieste, Gorizia e Udine, frequentate da alunni provenienti dai comuni di cui al comma 1, possono essere istituiti corsi opzionali di lingua slovena anche in deroga al numero minimo di alunni previsto dall'ordinamento scolastico.

4. Il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 13, comma 3, fissa con proprio decreto, per le attività curricolari di cui al comma 2, gli obiettivi generali e specifici del processo di apprendimento e gli *standard* relativi alla qualità del servizio, definendo i requisiti per la nomina degli insegnanti.

5. La scuola materna privata e la scuola elementare parificata con insegnamento bilingue sloveno-italiano, gestite dall'Istituto per l'istruzione slovena di San Pietro al Natisone in provincia di Udine, sono riconosciute come scuole statali. Alle predette scuole si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti per le corrispondenti scuole statali. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di lire 1.436 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

6. Nei comuni della provincia di Udine compresi nella tabella di cui all'articolo 4 è prevista l'istituzione, sentito il Comitato e secondo le modalità operative di cui al comma 2 dell'articolo 11, di scuole statali bilingui o con sezioni di esse, con insegnamento nelle lingue italiana e slovena, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le misure da adottare per il funzionamento di tali scuole sono predisposte sentita la Commissione di cui all'articolo 13, comma 3.

7. Le iniziative previste dal comma 2 sono realizzate dalle istituzioni scolastiche autonome, avvalendosi delle risorse umane a disposizione, della dotazione finanziaria attribuita ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché delle risorse aggiuntive reperibili con convenzioni, prevedendo tra le priorità stabilite dal medesimo comma 5 quelle di cui alla presente legge.

ART. 13.

(Organi per l'amministrazione scolastica).

1. Per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena, presso l'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia è istituito uno speciale ufficio diretto da un dirigente regionale nominato dal Ministro della pubblica istruzione tra il personale dirigenziale dei ruoli dell'amministrazione scolastica centrale e periferica e tra i dirigenti scolastici delle scuole con lingua di insegnamento slovena. Tale ufficio provvede a gestire i ruoli del personale delle scuole e degli istituti con lingua di insegnamento slovena.

2. Al personale dell'ufficio di cui al comma 1 è richiesta la piena conoscenza della lingua slovena.

3. Al fine di soddisfare le esigenze di autonomia dell'istruzione in lingua slovena è istituita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, presieduta dal dirigente regionale di cui al comma 1. La composizione della Commissione, le modalità di nomina ed il suo funzionamento sono disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione di cui al presente comma sostituisce quella prevista dall'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 della presente legge.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 895 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

ART. 14.

(Istituto regionale di ricerca educativa).

1. Ai sensi dell'articolo 288 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti

in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è istituita apposita sezione dell'istituto regionale di ricerca educativa per il Friuli-Venezia Giulia con competenza per le scuole con lingua di insegnamento slovena, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. La composizione della sezione e il suo funzionamento sono disciplinati ai sensi del regolamento di riordino degli istituti regionali di ricerca educativa, previsto dall'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dall'articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sentita la Commissione di cui all'articolo 13, comma 3.

ART. 15.

(Istruzione musicale).

1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sezione autonoma con lingua di insegnamento slovena del conservatorio di musica « Giuseppe Tartini » di Trieste. Con il medesimo decreto sono stabiliti i relativi organici del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario ed i relativi specifici ruoli; per un triennio su e da tali cattedre non sono consentiti trasferimenti e passaggi. L'attuale organico di diritto del conservatorio di musica « Giuseppe Tartini » resta fermo per un triennio, fatta salva l'attivazione di nuovi insegnamenti e scuole nonché la definitiva stabilizzazione del corso di lingua italiana per stranieri.

2. Con ordinanza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica saranno fissate le modalità di funzionamento e le materie della sezione autonoma di cui al comma 1, nonché le modalità di reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario. Ai fini del reclutamento del personale docente il servizio prestato nei centri musicali di lingua slovena « *Glasbena matica* » e « *Emil Komel* » è considerato alla stregua del servizio prestato in conservatori o istituti di musica pareggiati. Per il reclutamento del personale docente e non docente a tempo indeterminato o determinato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 425 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

3. Gli insegnanti della sezione autonoma di cui comma 1 fanno parte a pieno titolo del collegio dei professori del conservatorio, articolato in due sezioni, rispettivamente con insegnamento in lingua italiana e con insegnamento in lingua slovena. Per pareri e deliberazioni relativi a questioni e problematiche specifiche, quali le iniziative di sperimentazione, relative alla singola sezione, il direttore del conservatorio convoca solo la corrispondente sezione. In tali casi le pronunce hanno valenza circoscritta alla sezione che le ha deliberate. L'attività di ciascuna sezione deve essere coerente con il piano annuale delle attività formative del conservatorio e con la programmazione didattico-artistica generale, la cui elaborazione compete al collegio plenario dei docenti.

4. Gli insegnanti della sezione autonoma con lingua di insegnamento slovena eleggono al loro interno un coordinatore della sezione medesima che è esonerato dall'attività di insegnamento per tutto il periodo dell'incarico. Gli atti del direttore del conservatorio concernenti la sezione autonoma sono adottati previo parere del coordinatore.

5. Il coordinatore di cui al comma 4, per la durata dell'incarico, è membro del consiglio di amministrazione del conservatorio di musica « Giuseppe Tartini », di cui fanno parte, altresì, due esperti, di cui uno appartenente alla minoranza slovena, designati dalla giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 1.049 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

ART. 16.

(Istituzioni e attività della minoranza slovena).

1. La regione Friuli-Venezia Giulia provvede al sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative e editoriali promosse e svolte da istituzioni ed associazioni della minoranza slovena. A tale fine, la regione consulta le istituzioni anche di natura associativa della minoranza slovena. Per le finalità di cui al presente comma, è data priorità al funzionamento della stampa in lingua slovena. Per le finalità di cui al presente comma lo Stato assegna ogni anno propri contributi, che confluiscono in un apposito fondo nel bilancio della regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Al fondo di cui al comma 1 è destinata per l'anno 2001 la somma di lire 5.000 milioni e per l'anno 2002 la somma di lire 10.000 milioni. Per gli anni successivi, l'ammontare del fondo di cui al comma 1 è determinato annualmente dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

ART. 17.

(Rapporti con la Repubblica di Slovenia).

1. Il Governo assume le iniziative necessarie al fine di agevolare e favorire i rapporti tra le popolazioni di confine e tra la minoranza slovena e le istituzioni culturali della Repubblica di Slovenia e assicura lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera e interregionale, anche nell'ambito delle iniziative e dei programmi dell'Unione europea.

ART. 18.

(Teatro stabile sloveno).

1. Fermo restando quanto previsto in materia dalla legislazione nazionale, il « Teatro stabile sloveno di Trieste – *Slovensko stalno gledalisce* » è riconosciuto come organismo di produzione teatrale a gestione pubblica, anche agli effetti delle relative contribuzioni a carico dello Stato.

ART. 19.

(Restituzione di beni immobili).

1. La casa di cultura « *Narodni dom* » di Trieste – rione San Giovanni, costituita da edificio e accessori, è trasferita alla regione Friuli-Venezia Giulia per essere utilizzata, a titolo gratuito, per le attività di istituzioni culturali e scientifiche di lingua slovena. Nell'edificio di Via Filzi 9 a Trieste, già « *Narodni dom* », e nell'edificio di Corso Verdi, già « *Trgovski dom* », di Gorizia trovano sede istituzioni culturali e scientifiche sia di lingua slovena (a partire dalla *Narodna in studijska Knjiznica* – Biblioteca degli studi di Trieste) sia di lingua italiana compatibilmente con le funzioni attualmente ospitate nei medesimi edifici, previa intesa tra regione e università degli studi di Trieste per l'edificio di Via Filzi di Trieste, e tra regione e Ministero delle finanze per l'edificio di Corso Verdi di Gorizia.

2. In caso di mancata intesa entro cinque anni, si provvede, entro i successivi sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Le modalità di uso e di gestione sono stabilite dall'amministrazione regionale sentito il Comitato.

ART. 20.

(Tutela del patrimonio storico ed artistico).

1. Ai fini di cui all'articolo 9 della Costituzione, la regione Friuli-Venezia Giulia, le province ed i comuni compresi nella tabella di cui all'articolo 4 adottano misure di tutela anche nel rispetto delle caratteristiche peculiari delle località abitate dalla minoranza slovena, sia con riferimento ai monumenti storici ed artistici, sia con riferimento alle usanze tradizionali e ad altre forme di espressione della cul-

tura della popolazione slovena, ivi compresi progetti di carattere interculturale.

2. Ai fini di cui al comma 1 gli enti interessati avviano adeguate forme di consultazione con le organizzazioni e le altre associazioni rappresentative della minoranza slovena.

ART. 21.

(Tutela degli interessi sociali, economici ed ambientali).

1. Nei territori di cui all'articolo 4 l'assetto amministrativo, l'uso del territorio, i piani di programmazione economica, sociale ed urbanistica e la loro attuazione anche in caso di espropri devono tendere alla salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali.

2. Ai fini di cui al comma 1 e d'intesa con il Comitato, negli organi consultivi competenti deve essere garantita una adeguata rappresentanza della minoranza slovena.

3. Per consentire l'attuazione di interventi volti allo sviluppo dei territori dei comuni della provincia di Udine compresi nelle comunità montane del Canal del Ferro – Val Canale, Valli del Torre e Valli del Natisone, nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena, a decorrere dall'anno 2001 lo Stato assegna alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo annuo pari a lire 1.000 milioni.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

ART. 22.

(Organizzazioni e attività sindacali).

1. Alle organizzazioni sindacali e di categoria che svolgono la loro attività prevalentemente in lingua slovena, le quali, per la loro consistenza e diffusione sui territori di cui all'articolo 4, abbiano carattere di rappresentatività all'interno della minoranza, sono estesi, sentito il Comitato, in ordine all'esercizio delle attività sindacali in genere ed al diritto alla rappresentanza negli organi collegiali della pubblica amministrazione e degli enti operanti nei settori di interesse, i diritti riconosciuti dalla legge alle associazioni e alle organizzazioni aderenti alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

ART. 23.

(Integrazioni alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela penale delle minoranze linguistiche).

1. Dopo l'articolo 18 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è inserito il seguente:

« ART. 18-*bis*. — *1.* Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, ed al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, si applicano anche ai fini di prevenzione e di repressione dei fenomeni di intolleranza e di violenza nei confronti degli appartenenti alle minoranze linguistiche ».

ART. 24.

(Norma transitoria).

1. Fino alla costituzione della Commissione di cui all'articolo 13, comma 3, le relative competenze sono esercitate dalla Commissione di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, opportunamente integrata dal provveditore agli studi di Udine, o da un suo delegato, e da due cittadini di lingua slovena designati dal consiglio provinciale di Udine, con voto limitato.

ART. 25.

(Modifiche dell'ambito territoriale di applicazione della legge).

1. La tabella di cui all'articolo 4 può essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Comitato, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Su proposta del Comitato le misure di tutela previste dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche al di fuori dei territori di cui all'articolo 4, in favore degli appartenenti alla minoranza slovena, quando si tratti di attività intese alla conservazione e promozione della loro identità culturale, storica e linguistica, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. Ai cittadini di cui al comma 2 è comunque garantito l'esercizio dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8 limitatamente ai rapporti con gli enti sovracomunali già operanti secondo le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 8.

4. L'elenco previsto dall'articolo 10 può essere modificato con decreto del Presidente della giunta regionale, sulla base della proposta del Comitato, e sentiti gli enti interessati.

ART. 26.

(Disposizioni in materia elettorale).

1. Le leggi elettorali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati dettano norme per favorire l'accesso alla rappresentanza di candidati appartenenti alla minoranza slovena.

ART. 27.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 3, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 21 della presente legge, pari a lire 15.567.000.000 per l'anno 2001 ed a lire 20.567.000.000 a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 28.

(Disposizioni finali).

1. Fermo restando quanto disposto dalla presente legge, rimangono in vigore le misure di tutela comunque adottate in attuazione dello Statuto speciale allegato al *Memorandum* d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954, richiamato dall'articolo 8 del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, ratificato, unitamente all'accordo tra le stesse Parti, con allegati, all'atto finale ed allo scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975, ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73.

2. Nessuna disposizione della presente legge può essere interpretata in modo tale da assicurare un livello di protezione dei diritti della minoranza slovena inferiore a quello già in godimento in base a precedenti disposizioni.

3. Eventuali disposizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dalla presente legge, derivanti dalla legislazione nazionale di tutela delle minoranze linguistiche, si applicano, sentito il Comitato, anche in favore della minoranza slovena e germanofona nella regione Friuli-Venezia Giulia, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. Dall'attuazione della presente legge non potrà derivare alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica oltre a quelli massimi esplicitamente previsti dalla legge stessa e dalle altre leggi concernenti la tutela della minoranza slovena.

ART. 29.

(Definizione).

1. Ai fini della presente legge per frazione si intende un centro autonomo dotato di una propria individualità.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 229):

Presentato dall'on. CAVERI il 9 maggio 1996.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 26 giugno 1996 con pareri delle commissioni II, III, V, VI, VII, VIII e XI.

Esaminato dalla I commissione l'8, 14, 15 gennaio 1997; il 3 aprile 1997; il 7 maggio 1997; il 28 gennaio 1998; il 24, 26 febbraio 1998; l'11, 12, 18, 19 marzo 1998; il 28, 30 aprile 1998; il 20 maggio 1998; il 30 settembre 1998; il 17, 23, 30 giugno 1999; il 7, 8, 13, 15, 20, 21, 22 luglio 1999.

Relazione scritta annunciata il 22 luglio 1999 (atto n. 229/*A* - relatore on. MASELLI).

Esaminato in aula il 23 luglio 1999; il 20 settembre 1999; il 21 gennaio 2000; il 27, 28 giugno 2000; il 4, 5 luglio 2000 e approvato il 12 luglio 2000 in un testo unificato con atti n. 3730 (on. NICCOLINI ed altri); n. 3826 (on. DI BISCEGLIE ed altri); n. 3935 (on. FONTANINI e BOSCO).

Senato della Repubblica (atto n. 4735):

Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 7ª (Istruzione), in sede referente, il 20 luglio 2000 con pareri delle commissioni 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 11ª, 13ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite 1ª e 7ª, in sede referente, il 10, 12, 17, 18 ottobre 2000; il 16, 30 gennaio 2001.

Esaminato in aula l'1, 6, 7, 8, 13 febbraio 2001 ed approvato il 14 febbraio 2001.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione della Repubblica italiana, è il seguente:

«Art. 2. — La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.».

«Art. 3. — Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

«Art. 6. — La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche».

— Il testo dell'art. 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), è il seguente:

«Nella regione è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali».

— La legge 15 dicembre 1999, n. 482, reca: «Norme a tutela delle minoranze linguistiche storiche».

Nota all'art. 2:

— La legge 28 agosto 1997, n. 302, reca: «Ratifica ed esecuzione della convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995».

Nota all'art. 5:

— Per l'argomento della legge 15 dicembre 1999, vedasi in note all'art. 1.

Note all'art. 7:

— La legge 31 ottobre 1966, n. 935, reca: «Modificazioni all'art. 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile».

— La legge 28 marzo 1991, n. 114, reca: «Norme per il ripristino dei nomi e dei cognomi modificati durante il regime fascista nei territori annessi all'Italia con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778.».

— Il testo dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), è il seguente:

«Art. 1. — I cittadini che fanno parte di una minoranza linguistica storica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 e residenti nei comuni di cui al medesimo art. 3, i cognomi o i nomi dei quali siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge o ai quali sia stato impedito in passato di apporre il nome di battesimo nella lingua della minoranza, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.

2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda deve indicare il nome o il cognome che si intende assumere ed è presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al prefetto, corredandola di un estratto dell'atto di nascita. Il prefetto, qualora ricorrano i presupposti previsti dal comma 1, emana il decreto di ripristino o del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia il prefetto può provvedere con un unico decreto. Nel caso di relazione della domanda, il relativo provvedimento può essere impugnato, entro trenta giorni dalla comunicazione, con ricorso al Ministro della giustizia, che decide previo parere del Consiglio di Stato. Il provvedimento è esente da spese e deve essere concluso entro novanta giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti».

Nota all'art. 8:

— L'art. 109 del codice di procedura penale, è il seguente:

«Art. 109 *(Lingua degli atti)*. — 1. Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana.

2. Davanti all'autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta, il cittadino italiano che appartiene a questa minoranza è, a sua richiesta, interrogato o esaminato nella madrelingua e il relativo verbale è redatto anche in tale lingua. Nella stessa lingua sono tradotti gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta. Restano salvi gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni internazionali.

3. Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di nullità».

— L'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«Art. 39 *(Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di protenziamento e di incentivazione del part-time)*. — 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.

2-*bis*. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, nonché per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo bimestre di ogni anno.

3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.

3-*bis*. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.

3-*ter*. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai princìpi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria è diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificato dai competenti organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.

4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da l a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unità di personale, secondo le modalità di cui ai commi da 5 a 15.

5. Per il potenziamento delle attività di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalità di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unità di personale.

6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresì all'assunzione di 300 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unità di personale destinate all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unità al Servizio ispettivo.

7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalità, nonché i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:

a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;

b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilità dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalita, avendo a riferimento il profilo professionale medesimo, e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;

c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;

d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;

e) ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale.

9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonché quelle di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'art. 55, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonché altri funzionari già addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalità di carattere oggettivo.

11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.

12. (Sostituisce il comma 47 dell'art. 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.

14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalità, ai piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni,

15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unità complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalità, anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.

16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.

18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non può comunque essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purché ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale.

18-*bis*. È consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla tolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.

20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei princìpi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.

20-*bis*. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai princìpi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-*bis*, 3, 3-*bis* e 3-*ter*, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell'art. 51.

20-*ter*. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, sono destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite.

21. Per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unità.

22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi, per non più di un triennio, di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unità, appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se più favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi.

23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre 1997" sono sostituire dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera *c)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, è incrementato di 3.000 unità, da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche. A decorrere dall'anno 1999 è disposto un ulteriore incremento di 2.000 unità da assegnare all'Arma dei carabinieri nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente articolo.

25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che ciò non si ripercuota negativamente sulla funzionalità degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunità montane, la contrattazione collettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma 58-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attività che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalità indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualità dell'interesse del dipendente.

27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.

28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non è opponibile il segreto d'ufficio».

Note all'art. 11:

— Il testo dell'art. 2, della legge 22 dicembre 1973, n. 932 (Modificazioni e interazioni della legge 19 luglio 1961, n. 1012, riguardante l'istituzione di scuole con lingua di insegnamenti slovena nelle province di Trieste e Gorizia) come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«2. I posti di ispettore scolastico, di cui alla lettera *a)* dell'art. 1, sono conferiti mediante concorso per titoli, riservato a candidati di lingua materna slovena, bandito dal Ministero della pubblica istruzione con la osservanza delle norme vigenti in materia per i concorsi per titoli a posti di ispettore scolastico.

I posti di direttore didattico, di cui alla lettera *b)* dell'art. 1, sono conferiti mediante concorso per esami e titoli, riservato a candidati di lingua materna slovena *o con piena conoscenza della lingua slovena*, bandito dal Ministero della pubblica istruzione con la osservanza delle norme vigenti in materia per i concorsi per esami e titoli a posti di direttore didattico. Il tema di cultura generale è svolto in lingua slovena, quello di legislazione scolastica in lingua italiana.

Nella prima applicazione della presente legge ed entro tre mesi dalla sua entrata in vigore, sarà indetto un concorso per titoli, integrato da un colloquio, a posti di direttore didattico, riservato a candidati di lingua slovena *o con piena conoscenza della lingua slovena* che abbiano avuto per non meno di due anni l'incarico della direzione didattica e che da almeno otto anni siano insegnanti elementari di ruolo.

Entro due anni sarà indetto un concorso per titoli, da espletarsi entro i successivi sei mesi, a posti di ispettore scolastico, riservato ai direttori didattici di lingua materna slovena ivi compresi i vincitori

del concorso direttivo del concorso direttivo riservato di cui al precedente comma, prescindendo dal requisito dell'anzianità minima di servizio richiesto dalle norme vigenti.

Coloro che, nei concorsi a posti di direttore didattico di cui ai precedenti commi, risultino compresi nella graduatoria di merito senza conseguire la nomina in ruolo, sono iscritti in una graduatoria permanente da utilizzare con le modalità stabilite dalla legge 23 maggio 1964, n. 380, e successive modificazioni.

Fino all'espletamento dei concorsi indicati nel presente articolo, per la copertura dei posti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 1, continuerà ad applicarsi l'art. 6 della legge 19 luglio 1961, n. 1012».

— Il testo dell'art. 1, comma 3, della legge 19 luglio 1961, n. 1012 (Disciplina delle istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel territorio di Trieste), è il seguente:

«3. All'istituzione ed all'eventuale soppressione delle scuole con lingua di insegnamento slovena si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro».

— Il testo degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica, 18 giugno 1998, n. 233 (Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

«Art. 2 *(Parametri)*. — 1. L'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica e di ricerca e progettazione educativa è riconosciuta alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi comprese quelle già dotate di personalità giuridica, che raggiungono dimensioni idonee a garantire l'equilibrio ottimale tra domanda di istruzione e organizzazione dell'offerta formativa. A tal fine sono definiti, a norma dell'art. 3, gli ambiti territoriali, di ampiezza differenziata a seconda del grado di istruzione, nei quali va assicurata la permanenza e la stabilità delle suddette istituzioni, con particolare riguardo alle caratteristiche demografiche, geografiche, economiche, socio-culturali del territorio, nonché alla sua organizzazione politico-amministrativa.

2. Ai fini indicati al comma 1, per acquisire o mantenere la personalità giuridica gli istituti di istruzione devono avere, di norma, una popolazione, consolidata e prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, compresa tra 500 e 900 alunni; tali indici sono assunti come termini di riferimento per assicurare l'ottimale impiego delle risorse professionali e strumentali.

3. Nelle piccole isole, nei comuni montati, nonché nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche, gli indici di riferimento previsti dal comma 2 possono essere ridotti fino a 300 alunni per gli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media, o per gli istituti di istruzione secondaria superiore che comprendono corsi o sezioni di diverso ordine o tipo, previsti dal comma 6; nelle località sopra indicate che si trovino in condizioni di particolare isolamento possono, altresì, essere costituiti istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado. L'indice massimo di cui al comma 2 può essere superato nelle aree ad alta densità demografica, con particolare riguardo agli istituti di istruzione secondaria con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore artistico o tecnologico.

4. Nell'ambito degli indici, minimo e massimo stabiliti dal comma 2, la dimensione ottimale di ciascuna istituzione scolastica è definita in relazione agli elementi di seguito indicati:

a) consistenza della popolazione scolastica residente nell'area territoriale di pertinenza, con riferimento a ciascun grado, ordine e tipo di scuola contemplato dall'ordinamento scolastico vigente;

b) caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza;

c) estensione dei fenomeni di devianza giovanile e criminalità minorile;

d) complessità di direzione, gestione e organizzazione didattica, con riguardo alla pluralità di gradi di scuole o indirizzi di studio coesistenti nella stessa istituzione, ivi comprese le attività di educazione permanente, di istruzione degli adulti e di perfezionamento o specializzazione, nonché alla conduzione di aziende agrarie, convitti annessi, officine e laboratori ad alta specializzazione o con rilevante specificità.

5. Qualora le singole scuole non raggiungano gli indici di riferimento sopra indicati sono unificate orizzontalmente con le scuole dello stesso grado comprese nel medesimo ambito territoriale o verticalmente in istituti comprensivi, a seconda delle esigenze educative del territorio e nel rispetto della progettualità territoriale.

6. Per garantire la permanenza, negli ambiti territoriali definiti ai sensi dell'art. 3, di scuole che non raggiungono, da sole o unificate con scuole dello stesso grado, dimensioni ottimali, sono costituiti istituti di istruzione comprensivi di scuola materna, elementare e media. Allo stesso fine e per assicurare la più efficace corrispondenza tra gli istituti di istruzione secondaria superiore e le caratteristiche del territorio di riferimento, nonché tra la necessaria varietà dei percorsi formativi proposti da ciascun istituto e la domanda di istruzione espressa dalla popolazione scolastica, si procede alla unificazione di istituti di diverso ordine o tipo che non raggiungono, separatamente, le dimensioni ottimali e insistono sullo stesso bacino d'utenza, ivi comprese le sezioni staccate e scuole coordinate dipendenti da istituti posti in località distanti e compresi in altri ambiti territoriali di riferimento; tali istituzioni assumono la denominazione di istituto di istruzione secondaria superiore.

7. Nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi sono concesse deroghe automatiche agli indici di riferimento previsti dal comma 2, anche sulla base di criteri preventivamente stabiliti dalle regioni, in sede di conferenza provinciale convocata a norma dell'art. 3.

8. Gli indici minimi di riferimento previsti dal comma 3 sono applicabili anche agli istituti secondari di istruzione artistica, professionale e tecnica con indirizzi formativi particolarmente specializzati e a diffusione limitata nell'ambito nazionale e regionale.

9. Le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5, 6 e 8 non si applicano alle scuole e istituti di istruzione statali con lingua d'insegnamento slovena. A tali scuole sarà attribuita l'autonomia scolastica ai fini dell'esercizio del diritto allo studio, anche in assenza dei parametri minimi di cui all'art. 2, comma 3, e sulla base della distribuzione territoriale degli allievi che le frequentano. Nell'attribuire l'autonomia alle scuole con lingua d'insegnamento italiana, site negli stessi ambiti territoriali, le conferenze provinciali terranno conto delle decisioni assunte nei confronti delle scuole con lingua d'insegnamento slovena.

10. Gli indici di riferimento previsti dai commi 3, 5, 6 e 8 si applicano agli istituti di istruzione che comprendono scuole con particolari finalità, funzionanti ai sensi dell'art. 324 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il dovuto riguardo alle specifiche esigenze formative degli alunni frequentanti le suddette scuole».

«Art. 3 *(Piani provinciali di dimensionamento)*. — 1. I piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche previsti dall'art. 21, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, al fine dell'attribuzione dell'autonomia e personalità giuridica, sono definiti in conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali, riferiti anche agli ambiti territoriali, preventivamente adottati dalle regioni.

2. Entro il 31 ottobre 1998 il presidente della provincia, anche in assenza degli indirizzi e dei criteri di cui al comma 1, convoca la conferenza provinciale alla quale partecipano, oltre alla provincia, i comuni e le comunità montane; ad essa partecipano di diritto il dirigente competente dell'amministrazione periferica della pubblica istruzione e il presidente del consiglio scolastico provinciale, assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici interessati. Ove il presidente della provincia non provveda tempestivamente alla convocazione, questa può essere fatta dal sindaco del comune capoluogo di provincia o, in mancanza, dal dirigente del competente ufficio periferico dell'amministrazione scolastica.

3. Nella prima riunione sono determinate le modalità operative per la predisposizione e la successiva discussione e definizione delle proposte avanzate dai soggetti partecipanti alla conferenza provinciale, compresi i criteri per la promozione di incontri e accordi per ambiti territoriali ristretti.

4. Gli ambiti territoriali di riferimento e le dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche sono individuati dalle conferenze previste dai precedenti commi.

5. I dirigenti competenti dell'amministrazione periferica della pubblica istruzione predispongono la documentazione necessaria per la conferenza provinciale di organizzazione, con tutti gli opportuni elementi di informazione; gli stessi dirigenti, altresì, acquisiscono e comunicano alle conferenze provinciali di cui al comma 3 eventuali parti e proposte dei consigli scolastici distrettuali e degli organi collegiali degli istituti d'istruzione interessati. I dati, i documenti e le informazioni di cui sopra, unitamente alle proposte formulate, sono contemporaneamente trasmessi alle regioni e ai consigli provinciali e distrettuali competenti per territorio.

6. Il piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado è approvato dalle conferenze provinciali entro il 31 dicembre 1998, anche in assenza degli indirizzi e dei criteri di cui al comma 1.

7. I piani contengono anche proposte specifiche per le zone di confine tra province e regioni, allo scopo di garantire le migliori condizioni di fruibilità del servizio scolastico.

8. Le regioni approvano il piano regionale di dimensionamento entro il 28 febbraio 1999, sulla base del piani provinciali assicurandone il coordinamento, nel rispetto degli organici prestabiliti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, e dei parametri di riferimento previsti dall'art. 2. Le regioni deliberano sui casi previsti dal comma 7, previa intesa, ove necessario, con le regioni confinanti.

9. I piani, possono essere modificati nel corso dell'anno successivo alla loro approvazione e hanno, comunque, completa e definitiva attuazione entro l'inizio dell'anno scolastico 2000-2001».

«Art. 4 *(Attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia)*. — 1. I dirigenti dell'amministrazione scolastica periferica adottano, in attuazione dei piani approvati dalle regioni, i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di riconoscimento dell'autonomia alle singole istituzioni scolastiche e di attribuzione della personalità giuridica alle istituzioni scolastiche che ne siano prive.

2. Agli enti locali è attribuita ogni competenza in materia di soppressione, istituzione, trasferimento di sedi, plessi, unità delle istituzioni scolastiche che abbiano ottenuto la personalità giuridica e l'autonomia. Tale competenza è esercitata su proposta e, comunque previa intesa, con le istituzioni scolastiche interessate con particolare riguardo al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, comma 2, nel rispetto delle competenze di cui all'art. 137 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

«Art. 5 *(Organici pluriennali)*. — 1. La consistenza complessiva degli organici del personale della scuola, ivi compresi i dirigenti scolastici, predeterminata a livello nazionale per il triennio 1998-2000 a norma delle vigenti disposizioni, è articolata su base regionale e ripartita per aree provinciali o sub-provinciali. Le successive rideterminazioni sono attuate ai sensi della normativa in vigore, in relazione alle funzioni di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica attribuite alle regioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, tenendo conto:

a) del numero degli alunni previsti, distinti per età e per ordine e grado di scuole;

b) del numero degli istituti previsti, delle loro dimensioni e dell'articolazione delle stesse istituzioni sul territorio;

c) delle caratteristiche demografiche e orografiche di ciascuna regione;

d) degli indici di disagio economico e socio-culturale;

e) degli obiettivi correlati all'economia regionale e all'evoluzione del mercato del lavoro;

f) della distribuzione per ambiti disciplinari del personale in servizio.

2. Entro il limite della dotazione organica provinciale complessiva l'organico funzionale di ciascuna istituzione scolastica è definito dai dirigenti dell'amministrazione scolastica periferica, in conformità ai criteri e ai parametri generali stabiliti a norma del comma 1, sulla base dei seguenti dati di riferimento ed elementi di valutazione:

a) numero degli alunni e delle classi previste, distinti per anno di corso e indirizzo di studi;

b) insegnamenti da impartire nelle classi previste in relazione agli obiettivi formativi previsti dai corrispondenti curricoli;

c) esigenze di sostegno degli alunni portatori di handicap;

d) attività didattiche finalizzate al recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi formativi, alla sperimentazione di nuovi metodi didattici e di nuovi ordinamenti e strutture curricolari, all'adattamento dei percorsi formativi, secondo criteri di flessibilità e modularità, alle esigenze di personalizzazione dei processi di apprendimento, alle caratteristiche dell'economia regionale o locale e all'evoluzione del mercato del lavoro;

e) azioni di supporto socio-psico-pedagogico, organizzativo e gestionale, di ricerca educativa e scientifica di orientamento scolastico e professionale e di valutazione dei processi formativi, tenuto conto anche dell'eventuale articolazione della funzione docente sulla base di particolari profili di specializzazione;

f) esigenze specifiche delle istituzioni che operano in zone a rischio di devianza giovanile e criminalità minorile, ovvero nelle comunità montane e nelle piccole isole;

g) prevedibili necessità di copertura dei posti di insegnamento vacanti e di sostituzione degli insegnanti assenti per periodi di durata inferiore all'intero anno scolastico.

3. Le risorse umane necessarie per le finalità indicate alle lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del comma 2, sono attribuite alle singole istituzioni scolastiche o a reti di scuole, anche sulla base delle richieste e dei progetti formativi delle stesse istituzioni.

4. Nei limiti delle dotazioni organiche assegnate i dirigenti scolastici, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali della scuola, procedono alla formazione delle classi e, in conformità ai principi e criteri stabiliti con la contrattazione collettiva decentrata a livello nazionale e territoriale, attribuiscono ai singoli docenti le funzioni da svolgere.

5. Le scuole annesse ad istituti di educazione statale non hanno personalità giuridica distinta dagli istituti di appartenenza. La dotazione organica di istituto relativa alle suddette scuole, considerata nella sua entità complessiva, è determinata ai sensi dei commi 1 e 2.

6. Gli organici di cui al comma 1, per le scuole e gli istituti di istruzione statali in lingua slovena delle province di Gorizia e Trieste sono separatamente determinati e distinti dall'organico complessivo riferito alla regione di appartenenza».

«Art. 6 *(Dotazione finanziaria di istituto)*. — 1. Gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni scolastiche sono ripartiti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su base regionale, in proporzione alla popolazione scolastica e al numero di istituti di istruzione. Essi sono articolati a livello provinciale o subprovinciale e sono distinti in assegnazioni ordinarie e perequative. Le assegnazioni perequative sono calcolate in relazione alle condizioni demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del territorio. Sui criteri di ripartizione delle assegnazioni perequative è sentito il parere della Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali.

2. Le dotazioni finanziarie determinate ai sensi del comma l sono assegnate alle singole istituzioni dai dirigenti degli uffici periferici dell'amministrazione scolastica, in conformità ai criteri generali e agli indici di riferimento fissati dal decreto di cui allo stesso comma 1.

3. Le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse finanziarie a loro assegnate senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascun grado, ordine e tipo di scuola, nel rispetto delle competenze attribuite, nelle stesse materie, alle regioni e agli enti locali con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

4. Le disposizioni del presente articolo non escludono l'apporto di ulteriori risorse finanziarie da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di altri enti e di privati per l'attuazione di progetti promossi e finanziati con risorse a destinazione specifica.

5. Lo Stato, le regioni, gli enti locali, le istituzioni scolastiche ed altri soggetti pubblici e privati possono stipulare accordi di programma per la gestione di attività previste dai commi 3 e 4».

— Il testo degli articoli 137, 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

«Art. 137 *(Competenze dello Stato)*. — 1. Restano allo Stato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a)*, della legge 15 marzo 1997,

n. 59, i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata, le funzioni di valutazione del sistema scolastico, le funzioni relative alla determinazione e all'assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche, le funzioni di cui all'art. 138, comma 3, del presente decreto legislativo.

2. Restano altresì allo Stato i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati, con il patrocinio dello Stato, nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica, nonché i provvedimenti relativi agli organismi scolastici istituiti da soggetti extracomunitari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389».

«Art. 138 *(Deleghe alle regioni)*. — 1. Ai sensi dell'art. 118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative:

a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;

b) la programmazione sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera *a)*;

c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;

d) la determinazione del calendario scolastico;

e) i contributi alle scuole non statali;

f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.

2. La delega delle funzioni di cui al comma 1 opera dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino delle strutture dell'amministrazione centrale e periferica, di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Le deleghe di cui al presente articolo non riguardano le funzioni relative ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, all'accademia nazionale d'arte drammatica, all'accademia nazionale di danza, nonché alle scuole ed alle istituzioni culturali straniere in Italia».

«Art. 139 *(Trasferimenti alle province ed ai comuni)*. — 1. Salvo quanto previsto dall'art. 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:

a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;

b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;

c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;

d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;

e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;

f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;

g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale.

2. I comuni, anche in collaborazione con le comunità montane e le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:

a) educazione degli adulti;

b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;

c) azioni tese o realizzare le pari opportunità di istruzione;

d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;

e) interventi perequativi;

f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.

3. La risoluzione dei conflitti di competenze è conferita alle province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui risoluzione è conferita ai comuni».

— Il testo dell'art. 8 della citata legge n. 932 del 1973 è il seguente:

«Art. 8. — Per la compilazione o la traduzione e la stampa di libri di testo per gli istituti superiori con lingua di insegnamento slovena nonché per la stampa di libri di testo in lingua slovena per la scuola dell'obbligo è costituito un fondo annuo dl lire 105 milioni che il Ministero della pubblica istruzione accrediterà al sovrintendente scolastico per la regione Friuli-Venezia Giulia.

La dotazione del fondo potrà essere integrata con i contributi eventualmente disposti dalla regione Friuli-Venezia Giulia e dagli enti locali nella cui circoscrizione territoriale siano compresi le scuole e gli istituti di cui al comma precedente».

Note all'art. 12:

— Il testo dell'art. 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), è il seguente:

«8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.

9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun *curriculum* e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi».

— Il testo dell'art. 21, comma 5, della citata legge n. 59 del 1997, è il seguente:

«5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola».

Nota all'art. 13:

— Il testo dell'art. 9 della citata legge n. 932 del 1973 è il seguente:

«Art. 9. — Per i problemi riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua d'insegnamento slovena il sovrintendente scolastico della regione Friuli-Venezia Giulia è assistito da una commissione da lui nominata e composta:

a) dai provveditori agli studi di Trieste e Gorizia o dai loro rispettivi delegati;

b) da due presidi, di cui uno della scuola secondaria di primo grado, un ispettore scolastico, un direttore didattico e tre insegnanti, di cui uno della scuola elementare, uno della scuola media e uno della scuola media superiore, di lingua slovena, proposti dal personale insegnante e direttivo delle rispettive scuole;

c) da cinque cittadini italiani di lingua slovena, dei quali tre designati dal consiglio provinciale di Trieste e due da quello di Gorizia, con voto limitato».

Note all'art. 14:

— Il testo dell'art. 288 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), è il seguente:

«Art. 288 *(Articolazione interna degli istituti regionali)*. — 1. Gli istituti regionali si articolano in sezioni per la scuola materna, per la scuola elementare, per la scuola media, per la scuola secondaria superiore e per l'istruzione artistica, per le attività di educazione permanente, ed in servizi comuni di documentazione e di informazione, di metodi e tecniche della ricerca sperimentale e di organizzazione delle attività di aggiornamento. La sezione dell'istruzione artistica è competente anche per i licei artistici e gli istituti d'arte.

2. Le sezioni operano unitariamente per materie e attività di interesse comune».

— Il testo dell'art. 21, comma 10, della citata legge n. 59 del 1997, è il seguente:

«10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome».

— Il testo dell'art. 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

«Art. 76 *(Riordino degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo)*. — 1. Gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE) sono trasformati in Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE). Tali istituti sono enti strumentali, con personalità giuridica, dell'amministrazione della pubblica istruzione che, nel quadro degli interventi programmati dagli uffici scolastici di ambito regionale e delle iniziative di innovazione degli ordinamenti scolastici, svolgono funzioni di supporto agli uffici dell'amministrazione, anche di livello sub-regionale, alle istituzioni scolastiche, alle loro reti e consorzi, ai sensi dell'art. 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Gli IRRE operano in coordinamento e collaborazione con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, le università e con le altre agenzie educative.

2. Gli istituti di cui al comma 1 per l'espletamento delle loro funzioni sono dotati di autonomia amministrativa e contabile. Essi svolgono attività di ricerca nell'ambito didattico-pedagogico e nell'ambito della formazione del personale della scuola, e si coordinano con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, con le università e con le altre agenzie formative.

3. L'organizzazione amministrativa, organizzativa e finanziaria degli IRRE è definita dall'apposito regolamento di cui all'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che ne individua gli organi di direzione, scientifici e di controllo e i relativi poteri, le risorse di personale e finanziarie e definisce i raccordi con l'amministrazione regionale. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.».

Nota all'art. 15:

— Il testo dell'art. 425 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994 è il seguente:

«Art. 425 *(Reclutamento del personale docente)*. — 1. Per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, della scuola elementare, degli istituti e scuole di istruzione secondaria e degli istituti d'arte e dei licei artistici con lingua di insegnamento slovena nelle province di Trieste e Gorizia sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per soli titoli a norma del presente testo unico.

2. A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua materna slovena in possesso dei requisiti prescritti dai precedenti articoli.

3. Per l'ammissione ai concorsi a cattedre di lingua italiana e di lingua e lettere italiane negli istituti e scuole con lingua di insegnamento slovena è richiesta adeguata conoscenza della lingua slovena, da dimostrare, sia per l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami sia per l'ammissione ai concorsi per soli titoli con un colloquio dinanzi ad una commissione di tre membri nominata dal sovrintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia.

4. Sono esonerati dal colloquio di cui al comma 3 gli aspiranti che abbiano insegnato lingua italiana per almeno tre anni nelle scuole con lingua di insegnamento slovena.

5. Nei concorsi a posti di docente della scuola materna e della scuola elementare e a cattedre di istituti o scuole di istruzione secondaria e degli istituti d'arte e licei artistici diverse da quelle di lingua italiana e di lingua e lettere italiane, le prove dei concorsi per titoli ed esami si svolgono in lingua slovena; ai concorsi per soli titoli sono ammessi esclusivamente coloro che hanno maturato l'anzianità di servizio di cui alla lettera *b)* dell'art. 401 nelle scuole con lingua di insegnamento slovena.

6. Ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena sono ammessi anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ai soli fini dell'ammissione ai predetti concorsi».

Nota all'art. 16:

— Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), è il seguente:

«3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:

a) - c) (omissis);

d) la determinazione in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;».

Nota all'art. 20:

— Il testo dell'art. 9 della Costituzione della Repubblica italiana è il seguente:

«La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.».

Nota all'art. 23:

— Il testo dell'art. 18 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme a tutela delle minoranze linguistiche storiche), è il seguente:

«Art. 18. — 1. Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalla presente legge è disciplinata con norme di attuazione dei rispettivi statuti. Restano ferme le norme di tutela esistenti nelle medesime regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Fino all'entrata in vigore delle norme di attuazione di cui al comma 1, nelle regioni a statuto speciale il cui ordinamento non preveda norme di tutela si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.».

— Il testo dell'art. 3 delle legge 13 ottobre 1975, n. 654 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1996), è il seguente:

«Art. 3. — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'art. 4 della convenzione, è punito:

a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

2. *(Omissis).*

3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

— Il decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, reca «Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa».

Nota all'art. 24:

— Il testo dell'art. 9 della citata legge n. 932 del 1973 è il seguente:

«Art. 9. — Per i problemi riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua d'insegnamento slovena il sovrintendente scolastico della regione Friuli-Venezia Giulia è assistito da una commissione da lui nominata e composta:

a) dai provveditori agli studi di Trieste e Gorizia o dai loro rispettivi delegati;

b) da due presidi, di cui uno della scuola secondaria di primo grado, un ispettore scolastico, un direttore didattico e tre insegnanti, di cui uno della scuola elementare, uno della scuola media e uno della scuola media superiore, di lingua slovena, proposti dal personale insegnante e direttivo delle rispettive scuole;

c) da cinque cittadini italiani di lingua slovena, dei quali tre designati dal consiglio provinciale di Trieste e due da quello di Gorizia, con voto limitato».

Nota all'art. 28:

— La legge 14 marzo 1977, n. 73, reca: «Ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, nonché dell'accordo tra le stesse Parti, con allegati, dell'atto finale e dello scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975».

01G0093

LEGGE 1° marzo 2001, n. **39.**

Contributo straordinario per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È attribuito al Comitato organizzatore locale dei Giochi mondiali silenziosi un contributo di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, per il finanziamento delle spese concernenti la preparazione dei XIX Giochi mondiali silenziosi, in programma a Roma dal 22 luglio al 1° agosto 2001.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4841):

Presentato dal sen. ASCIUTTI ed altri, il 19 ottobre 2000.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede referente, l'8 novembre 2000, con parere delle commissioni 1ª e 5ª.

Assegnato nuovamente alla 7ª commissione, in sede deliberante, il 20 novembre 2000, con parere delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, il 17 gennaio 2001, ed approvato il 24 gennaio 2001, in un testo unificato con atto n. 4842 (PAGANO ed altri).

Camera dei deputati (atto n. 7571):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 31 gennaio 2001, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, l'8 febbraio 2001.

Assegnato nuovamente alla VII (Cultura), in sede legislativa, il 14 febbraio 2001, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, ed approvato il 15 febbraio 2001.

01G0094

LEGGE 8 marzo 2001, n. **40.**

Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rinvio dell'esecuzione della pena

1. L'articolo 146 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 146 *(Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena)*. — L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:

1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta;

2) se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno;

3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-*bis*, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.

Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il differimento non opera o, se concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempreché l'interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi».

2. L'articolo 147, primo comma, numero 3), del codice penale è sostituito dal seguente:

«3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni».

3. L'articolo 147, terzo comma, del codice penale, è sostituito dal seguente:

«Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre».

4. All'articolo 147 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti».

Art. 2.

*Modifiche all'articolo 211-*bis *del codice penale in materia di ricovero coatto*

1. All'articolo 211-*bis* del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti dell'autore di un delitto consumato o tentato commesso con violenza contro le persone ovvero con l'uso di armi e vi sia concreto pericolo che il soggetto commetta nuovamente uno dei delitti indicati il giudice può ordinare il ricovero in una casa di cura o in altro luogo di cura comunque adeguato alla situazione o alla patologia della persona».

Art. 3.

Detenzione domiciliare speciale

1. Dopo l'articolo 47-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 47-*quinquies (Detenzione domiciliare speciale)*. — *1.* Quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47-*ter*, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo.

2. Per la condannata nei cui confronti è disposta la detenzione domiciliare speciale, nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica della condannata che si trovi in detenzione domiciliare speciale.

3. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale, fissa le modalità di attuazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 284, comma 2, del codice di procedura penale, precisa il periodo di tempo che la persona può trascorrere all'esterno del proprio domicilio, detta le prescrizioni relative agli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura. Si applica l'articolo 284, comma 4, del codice di procedura penale.

4. All'atto della scarcerazione è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire nei rapporti con il servizio sociale.

5. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita; riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.

6. La detenzione domiciliare speciale è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.

7. La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre.

8. Al compimento del decimo anno di età del figlio, su domanda del soggetto già ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il tribunale di sorveglianza può:

a) disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per l'applicazione della semilibertà di cui all'articolo 50, commi 2, 3 e 5;

b) disporre l'ammissione all'assistenza all'esterno dei figli minori di cui all'articolo 21-*bis*, tenuto conto del comportamento dell'interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, ai sensi del comma 5, nonché della durata della misura e dell'entità della pena residua».

2. Dall'applicazione della disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 47-*quinquies* della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non possono derivare maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 4.

Allontanamento dal domicilio

1. Dopo l'articolo 47-*quinquies* della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 47-*sexies (Allontanamento dal domicilio senza giustificato motivo)*. — *1*. La condannata ammessa al regime della detenzione domiciliare speciale che rimane assente dal proprio domicilio, senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, può essere proposta per la revoca della misura.

2. Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore la condannata è punita ai sensi dell'articolo 385, primo comma, del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.

3. La condanna per il delitto di evasione comporta la revoca del beneficio.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al padre detenuto, qualora la detenzione domiciliare sia stata concessa a questi, ai sensi dell'articolo 47-*quinquies*, comma 7».

Art. 5.

Assistenza all'esterno dei figli minori

1. Dopo l'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Art. 21-*bis (Assistenza all'esterno dei figli minori)*. — *1*. Le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci, alle condizioni previste dall'articolo 21.

2. Si applicano tutte le disposizioni relative al lavoro all'esterno, in particolare l'articolo 21, in quanto compatibili.

3. La misura dell'assistenza all'esterno può essere concessa, alle stesse condizioni, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre».

Art. 6.

Limiti di applicabilità

1. I benefici di cui alla presente legge non si applicano a coloro che sono stati dichiarati decaduti dalla potestà sui figli, a norma dell'articolo 330 del codice civile.

2. Nel caso che la decadenza intervenga nel corso dell'esecuzione della misura, questa è immediatamente revocata.

Art. 7.

Sospensione delle pene accessorie

1. L'applicazione di uno dei benefici previsti dalla presente legge determina, per il tempo in cui il beneficio è applicato, la sospensione della pena accessoria della decadenza dalla potestà dei genitori e della pena accessoria della sospensione dell'esercizio della potestà dei genitori.

Art. 8.

Norme di coordinamento

1. All'articolo 51-*bis*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «o della detenzione domiciliare» sono inserite le seguenti: «o della detenzione domiciliare speciale» e le parole: «o al comma 1 dell'articolo 47-*ter*» sono sostituite dalle seguenti: «o ai commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 47-*ter* o ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-*quinquies*».

2. All'articolo 51-*ter*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «o di detenzione domiciliare» sono inserite le seguenti: «o di detenzione domiciliare speciale».

3. All'articolo 70, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «la detenzione domiciliare,» sono inserite le seguenti: «la detenzione domiciliare speciale,».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BELLILLO, *Ministro per le pari opportunità*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4426):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro senza portafoglio per le pari opportunità (FINOCCHIARO) il 24 dicembre 1997.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 26 gennaio 1998 con pareri delle commissioni I, V e XII.

Esaminato dalla II commissione il 27 maggio 1999; il 29 giugno 1999; il 1º luglio 1999; il 9 dicembre 1999; il 20, 25 gennaio 2000; il 2, 9 febbraio 2000; il 29 marzo 2000.

Esaminato in aula il 21 luglio 2000 e approvato il 27 luglio 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 4780):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 5 settembre 2000 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 12ª e della commissione speciale in materia d'infanzia.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, il 5, 10, 11, 18 ottobre 2000.

Assegnato nuovamente alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, l'8 novembre 2000 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 12ª e della commissione speciale in materia d'infanzia.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, l'8, 15 novembre 2000; il 24 gennaio 2001.

Esaminato in aula ed approvato, con modificazioni, il 6 febbraio 2001.

Camera dei deputati (atto n. 4426-*B*):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 12 febbraio 2001 con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 22 febbraio 2001.

Esaminato in aula il 26 e 27 febbraio 2001.

Nuovamente assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 28 febbraio 2001.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, ed approvato il 28 febbraio 2001.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 286-*bis*, comma 2 del codice di procedura penale:

«2. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti i casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria e sono stabilite le procedure diagnostiche e medico-legali per il loro accertamento».

— Si riporta il testo dell'art. 330 del codice civile:

«Art. 330 *(Decadenza della potestà sui figli).* — Il giudice può pronunziare la decadenza della potestà [c.c. 320] quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio della residenza familiare.».

— Si riporta il testo dell'art. 147 del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 147 *(Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena).* — L'esecuzione di una pena può essere differita:

1) se è presentata domanda di grazia [c.p. 174], e l'esecuzione della pena non deve esser differita a norma dell'articolo precedente;

2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica;

3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni.

Nel caso indicato nel n. 1, l'esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile [c.p.p. 648], anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.

Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell'art. 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre.

Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti.».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 211-*bis* del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 211-*bis (Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza).* — Alle misure di sicurezza previste dal presente capo si applicano gli articoli 146 e 147.

Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti dell'autore di un delitto consumato o tentato commesso con violenza contro le persone ovvero con l'uso di armi e vi sia concreto pericolo che il soggetto commetta nuovamente uno dei delitti indicati il giudice può ordinare il ricovero in una casa di cura o in altro luogo di cura comunque adeguato alla situazione o alla patologia della persona.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 47-*ter*, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e nell'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà):

«Art. 47-*ter (Detenzione domiciliare)*. — 1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:

a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci, con lei convivente;

b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;

c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;

d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;

e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

1-*bis*. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'art. 4-*bis*.

1-*ter*. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare.

1-*quater*. Se l'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza cui la domanda deve essere rivolta può disporre l'applicazione provvisoria della misura, quando ricorrono i requisiti di cui ai commi 1 e 1-*bis*. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 47, comma 4.

2. *(Comma abrogato dall'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152).*

3. *(Comma abrogato dall'art. 4, legge 27 maggio 1998, n. 165).*

4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dall'art. 284 del codice di procedura penale. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare.

5. Il condannato nei confronti del quale è disposta la detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare.

6. La detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure.

7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1 e 1-*bis*.

8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, è punito ai sensi dell'art. 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.

9. La denuncia per il delitto di cui al comma 8 importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.

9-*bis*. Se la misura di cui al comma 1-*bis* è revocata ai sensi dei commi precedenti la pena residua non può essere sostituita con altra misura.».

— Si riporta il testo dell'art. 284, commi 2 e 4, del codice di procedura penale:

«2. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.

(Omissis).

4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza delle prescrizioni imposte dall'imputato.».

— Per il testo dell'art. 21-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, vedasi l'art. 5 della legge qui pubblicata.

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 385, primo comma, del codice penale:

«Art. 385 *(Evasione)*. — Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno.

La pena è della reclusione da uno a tre anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a cinque anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite [c.p. 29, 32, 112, 386, 586].

Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale.

Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita [c.p. 65].».

— Per il testo dell'art. 47-*quinquies*, comma 7, della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, vedasi l'art. 3 della legge qui pubblicata.

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 21 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354:

«Art. 21 *(Lavoro all'esterno)*. — 1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'art. 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4-*bis*, l'assegnazione al lavoro esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni.

2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria.

3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale.

4. Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza.

4-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo periodo del comma sedicesimo dell'art. 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari.».

Nota all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 330 del codice civile vedasi in nota all'art. 1.

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 51-*bis* della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 51-*bis* *(Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà)*. — 1. Quando durante l'attuazione dell'affidamento in prova

al servizio sociale o della detenzione domiciliare *o della detenzione domiciliare speciale* o del regime di semilibertà sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, il direttore dell'istituto penitenziario o il direttore del centro di servizio sociale informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Se questi, tenuto conto del cumulo delle pene, rileva che permangono le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 47 *o ai commi 1 e 1-*bis *dell'art. 47-*ter *o ai commi 1 e 2 dell'art. 47-*quinquies o ai primi tre commi dell'art. 50, dispone con decreto la prosecuzione provvisoria della misura in corso; in caso contrario dispone la sospensione della misura stessa. Il magistrato di sorveglianza trasmette quindi gli atti al tribunale di sorveglianza che deve decidere nel termine di venti giorni la prosecuzione o la cessazione della misura.».

— Per il testo dell'art. 47-*ter* della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, vedasi in nota all'art. 3.

— Per il testo dell'art. 47-*quinquies* della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, vedasi l'art. 3 della legge qui pubblicata.

— Si riporta il testo dell'art. 51-*ter* della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 51-*ter (Sospensione cautelativa delle misure alternative)*. — 1. Se l'affidato in prova al servizio sociale o l'ammesso al regime di semilibertà o di detenzione domiciliare *o di detenzione domiciliare speciale* pone in essere comportamenti tali da determinare la revoca della misura, il magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione essa è in corso ne dispone con decreto motivato la provvisoria sospensione, ordinando l'accompagnamento del trasgressore in istituto. Trasmette quindi immediatamente gli atti al tribunale di sorveglianza per le decisioni di competenza. Il provvedimento di sospensione del magistrato di sorveglianza cessa di avere efficacia se la decisione del tribunale di sorveglianza non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.».

— Si riporta il testo dell'art. 70 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 70 *(Funzioni e provvedimenti del tribunale di sorveglianza)*. — 1. In ciascun distretto di corte d'appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte d'appello è costituito un tribunale di sorveglianza competente per l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, *la detenzione domiciliare speciale*, la semilibertà, la liberazione condizionale, la riduzione di pena per la liberazione anticipata, la revoca o cessazione dei suddetti benefici, il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, numeri 2) e 3), del codice penale, nonché per ogni altro provvedimento ad esso attribuito dalla legge.

2. Il tribunale di sorveglianza decide inoltre in sede di appello sui ricorsi avverso i provvedimenti di cui al comma 4 dell'art. 69. Il magistrato che ha emesso il provvedimento non fa parte del collegio.

3. Il tribunale è composto da tutti i magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di corte d'appello e da esperti scelti fra le categorie indicate nel quarto comma dell'art. 80, nonché fra docenti di scienze criminalistiche.

4. Gli esperti effettivi e supplenti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura in numero adeguato alle necessità del servizio presso ogni tribunale per periodi triennali rinnovabili.

5. I provvedimenti del tribunale sono adottati da un collegio composto dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato di sorveglianza che lo segue nell'ordine delle funzioni giudiziarie e, a parità di funzioni, nell'anzianità; da un magistrato di sorveglianza e da due fra gli esperti di cui al precedente comma 4.

6. Uno dei due magistrati ordinari deve essere il magistrato di sorveglianza sotto la cui giurisdizione è posto il condannato o l'internato in ordine alla cui posizione si deve provvedere.

7. La composizione dei collegi giudicanti è annualmente determinata secondo le disposizioni dell'ordinamento giudiziario.

8. Le decisioni del tribunale sono emesse con ordinanza in camera di consiglio; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

9. Agli esperti componenti del tribunale è riservato il trattamento economico assegnato agli esperti di cui al quarto comma dell'art. 80 operanti negli istituti di prevenzione e di pena.».

01G0095

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Cirò e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Cirò (Crotone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, presenta collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti del civico consesso e la criminalità organizzata, rilevati dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali collegamenti con la criminalità organizzata espongono gli amministratori stessi a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Cirò;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Cirò, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2001;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cirò (Crotone) è sciolto per la durata di dodici mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Cirò (Crotone) è affidata alla commissione straordinaria composta da;

dott. Oreste Calvello - viceprefetto;

dott. Enrico Gullotti - viceprefetto aggiunto;

dott. Fabrizio Gallo - viceprefetto aggiunto.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2001
Ministeri istituzionali, rep. n. 2, foglio n. 154

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cirò (Crotone), rinnovato nelle consultazioni amministrative del 27 aprile 1997, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

L'area geografica in cui è collocato il predetto ente risulta caratterizzata dalla presenza di una nota organizzazione criminale, della quale le autorità investigative hanno evidenziato la pericolosità e la potenza sia in quanto componente storica della 'ndrangheta calabrese, strettamente collegata alle cosche reggine, sia per le ramificazioni sul territorio.

In conseguenza delle interferenze nella gestione dell'ente operate dalla criminalità organizzata, massicciamente presente nell'area del cirotano, il prefetto di Crotone ha disposto l'accesso presso la suddetta amministrazione, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni e integrazioni.

Gli accertamenti svolti tanto dalle competenti autorità investigative quanto dalla commissione d'accesso, nell'avvalorare la sussistenza delle ipotesi di infiltrazioni e condizionamento della criminalità organizzata nell'azione amministrativa, hanno particolarmente evidenziato come la principale cosca locale abbia posto in essere forti azioni di penetrazione, funzionali al perseguimento di fini contrari al pubblico interesse, con grave pregiudizio per l'istituzione locale.

La stretta ed intricata rete di parentele, affinità, amicizie e frequentazioni, che vincola la maggior parte degli amministratori comunali così come numerosi dipendenti ad esponenti della dominante cosca locale, costituisce il principale strumento attraverso cui la criminalità organizzata si è ingerita nell'ente condizionandone l'apparato gestionale e compromettendo la libera determinazione degli organi.

Il livello di assoggettamento dell'ente alle scelte della locale organizzazione criminale è emerso principalmente nel settore dei lavori e servizi pubblici, in cui le imprese aggiudicatarie sono risultate per la maggior parte riconducibili a soggetti facenti parte della locale malavita organizzata. Nella relazione d'accesso è stato, infatti, evidenziato come esponenti delle consorterie locali, a mezzo di prestanomi, abbiano costituito imprese capaci di aggiudicarsi appalti di lavori pubblici, in via esclusiva e senza timore di concorrenza.

Emblematica risulta la vicenda relativa alla gestione di un'area attrezzata con annessi impianti sportivi, inizialmente affidata ad una cooperativa di giovani disoccupati che, dopo anni di difficoltà riscontrate sia sul piano gestionale che contabile, era costretta a chiedere nel maggio 2000, quindi in stretta prossimità all'inizio della stagione estiva, prima la sospensione poi la rescissione del contratto adducendo non specificati problemi sopravvenuti. La gestione dell'area è stata pertanto affidata ad una società per azioni già costituita per la ristrutturazione e la gestione del castello di Cirò e di attività turistico-ricettive in genere. La predetta società, di cui il comune detiene il 75% delle azioni e nella quale il sindaco ricopre l'incarico di presidente del consiglio d'amministrazione, ancorché scelta dal comune per le sue caratteristiche di prevalente composizione pubblica e per la sua attività nel settore turistico, con delibera del proprio consiglio di amministrazione in data 19 giugno 2000, ha affidato, a sua volta, a terzi la gestione dell'impianto in assenza di qualsiasi autorizzazione da parte dell'ente committente.

A seguito di gara a tal fine esperita, la gestione del suddetto impianto è stata affidata ad una ditta individuale il cui titolare è risultato contiguo all'ambiente della malavita locale. Dagli accertamenti esperiti è emerso altresì che, a differenza delle altre ditte partecipanti, quella prescelta, pur priva di specifica esperienza nel settore, ha procurato alla società un vantaggio patrimoniale offrendo per l'affitto della struttura turisticosportiva un importo superiore a quello che la stessa aveva in precedenza concordato con l'amministrazione comunale.

La commissione d'accesso ha in proposito evidenziato la celerità con cui in ordine alla descritta vicenda il competente ufficio del comune ha rilasciato la necessaria documentazione, adottando procedure anomalamente celeri.

Sintomatico della tendenza alla gestione clientelare degli appalti pubblici in un'area dove, peraltro, la disoccupazione raggiunge livelli allarmanti è la ricorrente attribuzione, riscontrata nel corso degli anni, di appalti a ditte i cui titolari risultano essere vicini ad esponenti di organizzazioni mafiose locali. La circostanza che alcune ditte abbiano partecipato da sole alle gare d'appalto in assenza di altri concorrenti è stata riscontrata dalla commissione tanto in ordine all'appalto per la privatizzazione e manutenzione di aree verdi nel centro, quanto alla fornitura di inerti e di prestazioni lavorative con mezzi meccanici, quanto, ancora, in relazione ai servizi di refezione delle scuole elementari e materna, la cui gestione risulta affidata a ditte collegate a soggetti pluripregiudicati, incardinati nelle compagini malavitose.

Un ulteriore segnale della soggezione dell'apparato politico e gestionale a scelte rispondenti ad interessi estranei a quelli dell'ente è dato dalla vicenda relativa alla mancata destinazione a fini sociali o istituzionali degli immobili confiscati a personaggi di spicco della principale cosca locale, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e

successive modifiche. L'amministrazione, infatti, ha assunto al riguardo un atteggiamento rinunciatario e contrastante con i principi ordinamentali della tempestività, dell'efficacia e della trasparenza amministrativa.

L'influenza dell'azione di pressione e penetrazione esercitata dalle organizzazioni malavitose sull'ente ha favorito il consolidamento di un sistema di connivenze e collusioni che, di fatto, priva la comunità delle fondamentali garanzie democratiche e pone in pericolo lo stato generale della sicurezza pubblica.

Il delineato clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il comune di Cirò, la cui capacità di determinazione risulta assoggettata alle scelte delle locali organizzazioni criminali, e la palese inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento di fini contrari al pubblico interesse, hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica ed hanno compromesso le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, ingenerando sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

La degradata complessiva situazione del comune di Cirò è altresì emersa nel corso della riunione di coordinamento interforze svoltasi il 3 novembre 2000, a conclusione della quale, dopo un analitico esame, è stato concordemente ritenuto che la dominante cosca mafiosa esplica a livello territoriale locale un potere di intimidazione tale da rendere inevitabile il condizionamento dell'amministrazione comunale.

La descritta condizione esige un intervento risolutore da parte dello Stato, finalizzato a rimuovere i legami tra esponenti dell'ente locale e la criminalità organizzata, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e a garanzia dei valori costituzionali che risultano in larga misura compromessi dal diffuso sistema di illegalità.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore deterioramento ed inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi dello Stato nei confronti dell'amministrazione comunale di Cirò.

A tal fine il prefetto di Crotone con relazione del 13 novembre 2000, che qui si intende integralmente richiamata, ha dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Cirò ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza e all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in dodici mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Cirò (Crotone), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 15 febbraio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A2284

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2001.

Proroga del termine per il completamento delle opere finanziate ai sensi della legge 30 dicembre 1989, n. 424.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 1989, n. 424, recante misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico;

Visto l'art. 1 della predetta legge n. 424 del 1989, il quale reca al comma 1 la previsione di interventi finalizzati alla ripresa delle attività nel settore turistico nei comuni costieri delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990 recante l'individuazione dei comuni; delle priorità, parametri, modalità, procedure e termini per le misure di sostegno previste dalla legge 30 dicembre 1989, n. 424, per la parte relativa agli interventi di cui all'art. 1, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 1999, recante la proroga al 31 dicembre 2000 del termine per il completamento delle opere, finanziate ai sensi dell'art. 1 comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990;

Considerato che da parte delle regioni interessate è stata segnalata la necessità di un'ulteriore proroga al 31 dicembre 2001 del termine per il completamento delle opere finanziate ai sensi dell'art. 1, comma 1 della predetta legge n. 424 del 1989, che non siano state nel frattempo revocate;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 284;

Vista la legge 30 maggio 1995, n. 203;

Ravvisata l'opportunità di aderire alle richieste formulate da parte delle regioni interessate;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Il termine per il completamento delle opere finanziate ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990, che non siano state nel frattempo revocate, è prorogato al 31 dicembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2001

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
LETTA

01A2264

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO PER ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI

DECRETO 21 dicembre 2000.

Legge 23 dicembre 1996, n. 651. Modificazioni del piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DELEGATO PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO 2000

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 651;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 settembre 1996, afferente l'adozione del piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000, come successivamente modificato ed integrato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici in materia di Roma capitale e Giubileo 2000;

Vista la deliberazione n. 8/2000, adottata dalla commissione per Roma capitale *ex lege* n. 651/1996, nella seduta del 21 novembre 2000;

Ritenuto, a mente dell'art. 1, comma 2, della legge n. 651/1996, di dover procedere all'adozione delle modificazioni del piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000, come risultanti dalla deliberazione n. 8/2000 della commissione per Roma capitale;

Decreta:

Sono adottate le modificazioni ed integrazioni del piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000, così come definite dalla commissione di cui all'art. 1, commi 2 e 2-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 651, nella seduta del 21 novembre 2000, con deliberazione n. 8/2000, allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante.

Roma, 21 dicembre 2000

Il Ministro: NESI

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 193

ALLEGATO

COMMISSIONE PER ROMA CAPITALE
ex lege n. 651/1996

Deliberazione n. 8/2000

Seduta del 21 novembre 2000

Oggetto: Modificazioni ed integrazioni del piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000.

La Commissione per Roma capitale

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 651, di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante: «Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000»;

Vista la legge 16 dicembre 1999, n. 494, recante: «Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1996, afferente l'adozione del piano degli interventi per il Giubileo 2000, come successivamente modificato ed integrato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000 concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici in materia di Roma capitale e Giubileo del 2000;

Vista la nota, prot. Di.C.A. 12243/II-2.4.8.2, in data 21 novembre 2000 con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, delega il Ministro dei lavori pubblici, delegato per Roma capitale, Giubileo 2000 e servizio dighe, a presiedere la seduta in data odierna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1997, con il quale il sindaco di Roma è stato nominato commissario straordinario del Governo per il coordinamento operativo degli interventi e dei servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000, nell'ambito del territorio comunale di Roma;

Udita la relazione del coordinatore dell'ufficio per Roma capitale e grandi eventi in ordine:

agli adempimenti eseguiti dall'ufficio per Roma capitale e grandi eventi, circa la rendicontazione degli interventi alla data di ultimazione dei lavori indicata nel piano;

alle richieste di modificazioni ed integrazioni presentate da soggetti titolari di interventi inclusi nel piano;

Considerato che l'ufficio per Roma capitale e grandi eventi ha provveduto a richiedere ai soggetti beneficiari, per ciascun intervento di rispettiva titolarità, il certificato di ultimazione lavori e, ove questa non fosse intervenuta, lo stato di attuazione dell'intervento alla data della prevista ultimazione dei lavori indicata nel piano, supportato da una relazione circostanziata sulle cause dei ritardi maturati, significando che, sulla base della suddetta documentazione la commissione avrebbe valutato l'imputabilità, o meno, al soggetto beneficiario, delle cause del ritardo maturato, al fine di assentire un termine suppletivo di ultimazione laddove si configurassero eventi non imputabili al soggetto beneficiano e riconducibili al caso fortuito o forza maggiore, ovvero, in caso contrario, operare il relativo definanziamento;

Ritenuto, sulla base delle proposte di modificazioni ed integrazioni suddette, della documentazione e delle richieste presentate dai soggetti beneficiari, di modificare ed integrare il piano degli interventi per il Grande Giubileo dell'anno 2000;

Ritenuto di non assentire termini suppletivi eccedenti la data del 31 dicembre 2000;

Ritenuto di assentire i termini suppletivi di ultimazione dei lavori per gli interventi di cui all'allegato *A*, in quanto i motivi di ritardo, riferiti nelle rispettive relazioni rese in sede di rendicontazione e sinteticamente indicati a fianco di ciascun intervento, appaiono ascrivibili alla causa di forza maggiore o al caso fortuito e, comunque, non riconducibili alla diretta responsabilità del soggetto beneficiario o a sua colpa;

Considerato che, ai sensi della propria deliberazione n. 7/2000 del 1º agosto 2000, sono nella disponibilità di questa commissione L. 42.062.358.323;

Considerato che in sede di saldo delle somme occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato *C*, sono risultate necessarie minori occorrenze finanziarie, come indicato a fianco di ciascun intervento, per un ammontare complessivo di L. 2.159.996.326;

Considerato che sono, altresì, risultate necessarie minori occorrenze per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato *B*, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata e per un ammontare complessivo di L. 26.535.500.886;

Ritenuto, conseguentemente, di ridurre il costo e le assegnazioni finanziarie per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato *B* ed all'allegato *C*, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata;

Ritenuto di disporre, sulla base delle risultanze delle rendicontazioni degli interventi alla data di ultimazione degli stessi indicata nel piano e delle comunicazioni presentate dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'art. 1, comma 3-*bis*, della legge n. 651/1996, per mancata osservanza delle indicazioni temporali di piano, non riconducibili ad ipotesi di forza maggiore o caso fortuito, il definanziamento degli interventi di cui all'allegato *D*, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, per un complessivo ammontare di L. 670.043.641, che sono acquisite alla disponibilità di questa commissione, fatta salva la maggior somma che, eventualmente si renderà disponibile in esito alla procedura prevista all'art. 2, comma 2-*bis*, della legge n. 651/1996;

Ritenuto, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, di stabilire che i soggetti beneficiari di cui all'allegato *D* sono tenuti ad assumere, sulla base delle risorse disponibili e delle proprie esigenze, le determinazioni necessarie ad assicurare la funzionalità delle parti degli interventi già realizzate;

Considerato che, per effetto delle succitate ricognizioni, riduzioni di stanziamenti, definanziamenti, risultano nelle disponibilità di questa commissione:

	Lire
Disponibilità precedenti	42.062.358.323
Economie verificatesi in sede di saldo (allegato *C*)	2.159.996.326
Minori occorrenze finanziarie (allegato *B*)	26.535.500.886
Definanziamenti ex art. 1, comma 3-*bis*, legge n. 651/1996 (allegato *D*)	670.043.641
per un complessivo ammontare di	71.427.899.176

Ritenuto di accogliere la richiesta di integrazione finanziaria derivante dall'ottemperanza a provvedimento cautelare disposto dal tribunale amministrativo regionale del Lazio;

Ritenuto di accogliere le richieste di integrazione finanziaria derivanti dall'assegnazione di termini suppletivi dovuti a ritardi ascrivibili alla causa di forza maggiore o al caso fortuito e, comunque, non riconducibili alla diretta responsabilità del soggetto beneficiario o a sua colpa;

Ritenuto di accogliere le richieste di integrazione finanziaria derivanti da accordi bonari ex art. 31-*bis* della legge n. 415/1999, in quanto tali importi aggiuntivi formano parte integrante della controprestazione dovuta dall'amministrazione a fronte della realizzazione del relativo intervento di piano;

Ritenuto di accogliere le richieste di integrazione finanziaria derivanti da assestamenti di quadri tecnici-economici;

Ritenuto di dover procedere alla rettifica di taluni errori materiali dichiarati da soggetti beneficiari di interventi;

Ritenuto di accogliere le richieste di cambio di soggetto beneficiario conseguenti a trasformazioni di assetti proprietari;

Ritenuto, conseguentemente, di accogliere le richieste di integrazione finanziaria, relativamente agli interventi indicati nell'allegato *E*, nella misura e per le motivazioni indicate a fianco di ciascuno di essi per un importo complessivo di L. 16.415.241.451;

Ritenuto, conseguentemente, di accogliere le richieste di modifica del codice, del titolo, del soggetto beneficiario come indicate nell'allegato *F*;

Condiderato che, per effetto delle suddette assegnazioni finanziarie, restano nella disponibilità della commissione L. 55.012.657.725;

Ritenuto di non assentire le ulteriori richieste di inserimento nel piano di nuovi interventi e le ulteriori richieste di integrazioni finanziarie in considerazione della minore rilevanza che tali richieste presentano rispetto agli obiettivi giubilari ed in considerazione della prossimità della scadenza delle celebrazioni giubilari;

Ritenuto di non assentire le ulteriori richieste di integrazioni finanziarie alle quali il comune di Roma ha rinunciato nel corso della presente seduta;

A voti unanimi

Delibera:

1. Sono approvati i termini suppletivi di ultimazione dei lavori per gli interventi di cui all'allegato *A*.

2. Gli interventi di cui all'allegato *B* ed all'allegato *C* sono definanziati nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata.

3. Per mancata osservanza delle indicazioni temporali di piano, sono definanziati, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, gli interventi di cui all'allegato *D*.

4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, i soggetti beneficiari di cui all'allegato *D* sono tenuti ad assumere le conseguenti determinazioni in ordine alle parti degli interventi già realizzate in termini di funzionalità, tenuto conto delle risorse disponibili e delle esigenze del soggetto titolare medesimo.

5. Sono assentite le integrazioni di finanziamento indicate nell'allegato *E*, mentre non sono accolte le restanti richieste di integrazione finanziaria e di inserimento di nuovi interventi.

6. Sono assentite le modifiche di codice, di titolo, di soggetto beneficiario di cui all'allegato *F*.

7. Restano nella disponibilità della commissione L. 55.012.657.725.

Il presidente: NESI

Il segretario: BARBATO

Allegato A				
Termini suppletivi				
Codice URCGE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Termine suppletivo	Motivazione
A0104	Centro di accoglienza per pellegrini anziani e disabili	IPAB "S.Margherita" - Roma	dicembre 2000	Per consentire l'esecuzione di opere di fondazione rimaste sospese in attesa del parere favorevole della Soprintendenza.
A0123/2	Ristrutturazione servizi di accettazione e pronto soccorso clinica pediatrica	Univ. La Sapienza Policl. Umberto I	novembre 2000	Reintegrazione per sopravvenuti lavori conseguenti all'impossibilità di allaccio alla rete fognaria esistente
A0601	Incentivi all'iniziativa privata nel settore dell'accoglienza di pellegrini in condizioni disagiate. Investimenti integrativi dei programmi delle Amm.ni pubbliche.	Regione Lazio	gennaio 2000	Per consentire lo spostamento della scala di sicurezza richiesta dalla Soprintendenza.
A0727	Ostello della Gioventù (Poggio Mirteto/Rieti) Recupero ed adeguamento del Liceo Scientifico	Comune di Poggio Mirteto	maggio 2000	Per consentire il completamento di opere esterne rimaste ineseguite per avverse condizioni meteo
A0728	Centro di accoglienza turistica (Magliano Sabina/Rieti) Acquisto, restauro e risanamento conservativo del Convento S. Maria delle Grazie	Comune di Magliano Sabina	ottobre 2000	Per consentire l'ultimazione di lavori rimasti ineseguiti a causa del sequestro del cantiere per inosservanza norme sicurezza.
A0733	Centro di accoglienza turistica (Lenola/Latina) Completamento del complesso turistico Miracolle	Comune di Lenola	ottobre 2000	Per consentire la posa in opera di forniture acquisite nei termini prefissati
A0737	Ostello della Gioventù (Sermoneta/Latina) Realizzazione	Comune di Sermoneta	gennaio 2000	Per consentire l'utilizzo della reintegrazione finanziaria assentita con DM del 19/4/2000.
B1206/a	Passetto di Borgo S. Spirito (Roma) Consolidamento e riapertura al pubblico dei percorsi	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	gennaio 2000	Per consentire il completamento di opere esterne che necessitando della installazione di ponteggio su viabilità pubblica non erano eseguibili durante il periodo natalizio per motivi di ordine pubblico.
B1346/1	Chiesa di S. Lucia al Gonfalone: restauro della facciata e prosecuzione del restauro e consolidamento del campanile	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	febbraio 2000	Per rettifica del termine suppletivo già assentito, rivelatosi errato a causa di errore materiale nella richiesta originariamente dalla Soprintedenza.
B1616	Palatino - Foro Romano (Roma) Tempio di Romolo Completamento restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	dicembre 2000	In quanto complementare al cantiere evento dell'area archeologica dei Fori.

Codice URCGE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Termine suppletivo	Motivazione
B1808	Progetto di recupero antica via dei sepolcri in comune di Grottaferrata. 4° settore di intervento	XI^a Comunità Montana (Castelli Romani e Prenestini), Sede di Rocca Priora	luglio 2000	Per consentire l'ultimazione di opere rimaste sospese in quanto ricadenti in area interdetta all'accesso a causa di frana.
B1902	Centro per incontri, manifestazioni e proiezioni di carattere culturale (Roma) Ristrutturazione di un immobile e dotazione delle attrezzature tecniche	Regione Lazio	settem. 2000	Per consentire la realizzazione di scala di emergenza
B1929	Completamento funzionale dell'Abbazia di S. Quirico e Giulitta	Comune di Micigliano	dicembre 2000	Per consentire l'utilizzo di risorse assentite a gennaio 1999, non utilizzate dal Comune a causa dell'errato presupposto che la relativa spesa fosse assoggettata a ulteriori procedure di approvazione.
B2002	Centro internazionale per le arti e le culture a Roma in Villa Piccolomini - Villa del Sole	Fondazione Niccolò Piccolomini	marzo 2000	Reintegrato il finanziamento in ottemperanza al provvedimento emesso dal TAR Lazio, si prende atto della data di effettiva ultimazione dei lavori.
C0113/1	Lungotevere di sinistra e destra da Ponte Sublicio a Ponte Matteotti. Interventi di manutenzione e arredo dei principali itinerari degli autobus turistici. Ristrutturazione	Comune di Roma	dicembre 2000	In quanto intervento a carattere manutentivo da eseguirsi durante l'intero corso dell'anno giubilare.
C0113/2	Manutenzione superficiale delle sedi stradali del Lungotevere di sinistra e di destra da Ponte Sublicio a Ponte Matteotti e zone limitrofe agli itinerari degli autobus turistici.	Comune di Roma	dicembre 2000	In quanto intervento a carattere manutentivo da eseguirsi durante l'intero corso dell'anno giubilare.
C0126	Riqualificazione Teatro Marcello-Piazza di Monte Savello, via Catalana, via del Tempio, via S. Angelo in Pescheria, via Tribuna Campitelli	Comune di Roma	dicembre 2000	Per consentire il completamento di lavori previsti nella perizia di variante finanziata con fondi del bilancio comunale.
D0803	Interconnessioni tra il Parcheggio del Gianicolo e la viabilità esterna	Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio	dicembre 2000	Per consentire l'utilizzo del finanziamento aggiuntivo assentito con DM 19/4/2000.

Codice URCGE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Termine suppletivo	Motivazione
D1310	SP Casa Romana (Zagarolo, S.Cesareo/Roma) Ripristino della strada per l'accesso al nodo di scambio della stazione ferroviaria di Zagarolo	Provincia di Roma	dicembre 2000	Per l'esecuzione di lavori di interconnessione con la viabilità realizzata dall'ANAS
D2214	Attività finalizzate all'allestimento ed all'attrezzatura dell'area di Tor Vergata	Ufficio del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo	dicembre 2000	Per consentire lo svolgimento di manifestazioni durante l'intero corso dell'anno giubilare.
E0216/b	Ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria della sede dell'Osservatorio epidemiologioco regionale	Protettorato S. Giuseppe	maggio 2000	Per ritardi dovuti alla adozione di misure di cautela richieste dalla Soprintendenza durante l'esecuzione di lavori di scavo.
E0402	Piano di valorizzazione delle risorse umane coinvolte nella preparazione dell'Anno 2000 (Lazio). Formazione e aggiornamento professionale per attività commerciali e di servizio interessate dal Giubileo.	Regione Lazio	febbraio 2000	Per il completamento di corsi di formazione professionale per attività commerciali e di servizio interessate dal Giubileo.
E0502/a	Sistemi ed impianti di telecomunicazioni per le sedi operative dei vigili del fuoco operanti nella provincia di Roma	Ministero Interno - Dipartimento Protezione Civile	dicembre 2000	Per consentire l'utilizzo di risorse assentite con DM 9/5/2000, la cui l'effettiva disponibilità sui capitoli di bilancio del Ministero è intervenuta solo ad ottobre 2000.

Allegato B

Minori occorrenze finanziarie

Codice URCGE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Minori occorrenze
A0801	Incentivi per la riqualificazione di strutture alberghiere ed extra-alberghiere	Regione Lazio	20.517.000.000
B0201/2.2	Area archeologica dei Fori Imperiali: Supporto informatico e didattico per la corretta fruizione dell'area forense	Comune di Roma	40.000.000
B1809	Villa Mondragone (Monte Porzio catone/Roma) 1° stralcio funzionale - Centro studi e documentazione con annessa foresteria	Università degli studi di Roma "Tor Vergata"	1.766.857.457
B1926	Santuario di "Fonte Colombo" (Rieti) Sistemazione delle aree esterne	Comune di Rieti	100.900.219
C04C	Sottopasso pedonale di via Maremmana	Comune di CastelGandolfo	50.000.000
D0702	Sottovia Lungotevere in Sassia	Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio	649.973.925
D0801	Adeguamento Galleria Principe Amedeo d'Aosta (Realizzazione galleria scatolare di m. 10,50 di larghezza e m. 6,30 di altezza - lunghezza totale m. 850 - lunghezza in sotterraneo m. 676).	Comune di Roma	1.226.741.323
D0803	Interconnessioni tra il Parcheggio del Gianicolo e la viabilità esterna	Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio	2.184.027.962
		TOTALE	**26.535.500.886**

ALLEGATO C

Riunione Commissione del 21 novembre 2000

Somme resesi disponibili in sede di saldo

CODICE	SOGGETTO BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	MINORI OCCORRENZE FINANZIARIE
A 07 - 05	Comune di Albano Laziale	Ostello della Gioventù (Albano Laziale/Roma). Completamento dei lavori di restauro, consolidamento statico e ristrutturazione dell'ex carcere	24.979.636
A 07 - 13	Comune di Cervara	Completamento Ostello Prataglia	4.944.365
A 07 - 21	Asilo infantile di Tuscania	Ostello della Gioventù (Nettuno/Roma) Completamento della ristrutturazione dell'ex Istituto San Francesco e fornitura arredi	3.474.424
A 07 - 26	Comune di Poggio Mirteto	Casa di accoglienza - ostello della gioventù (Poggio Mirteto/Rieti) Consolidamento e ristrutturazione di un palazzetto comunale in Piazza Mario Dottori	28.795.710
A 07 - 31	Comune di Poggio Bustone	Ostello della gioventù (Poggio Bustone/Rieti)	6.626.000
A 07 - 45	USL RM E	Ostello della gioventù (San Donato Val Comino/Frosinone)	8.005.516
A 09 - 01	USL RM E	Corsia Sistina - Ospedale S. Spirito: centro temporaneo di accoglienza per i pellegrini nell'area della Basilica di San Pietro (Roma). Lavori di manutenzione straordinaria	29.432.750
B 18 - 10	Comune di Segni	Mura poligonali (Segni/Roma) Valorizzazione della cinta e del percorso pedonale	60.654.605
B 18 - 12	Comune di Palestrina	Mura poligonali (Palestrina/Roma) Interventi di restauro e consolidamento e sistemazione dei percorsi	7.500.000
B 19 - 07	Comune di Anguillara Sabazia	Chiesa Collegiata (Anguillara/Roma) Restauro (prima fase)	9.200
B 19 - 20/1	Comune di Capranica	Restauro delle Chiese di S. Rocco e S. Pietro (Capraniva/ Viterbo)	15.159.721

Riunione Commissione del 21 novembre 2000

Somme resesi disponibili in sede di saldo

CODICE	SOGGETTO BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	MINORI OCCORRENZE FINANZIARIE
B 19 - 20/2	Comune di Capranica	Restauro della Chiesa di S. Terenziano (Capranica / Viterbo)	18.416.978
B 19 - 20/3	Comune di Capranica	Pavimentazione del Corso Petrarca ed adeguamento impianti tecnici della Chiesa di S. Francesco (Capraniva/ Viterbo)	11.645.008
B 19 - 20/4	Comune di Capranica	Sistemazione di Via della Mattonara (Capranica / Viterbo)	33.346.943
B 19 - 20/5	Comune di Capranica	Restauro della Chiesa della Madonna delle Grazie (Capranica / Viterbo)	12.380.070
B 19 - 20/6	Comune di Capranica	Sistemazione dell piazzale antistante la Madonna delle Grazie (Capranica / Viterbo)	6.310.281
B 19 - 24/1	Comune di Tarquinia	Restauro e valorizzazione Chiesa S. Salvatore	427.546
B 19 - 24/2	Comune di Tarquinia	Restauro e valorizzazione Chiesa S. Giacomo	361.337
B 19 - 24/3	Comune di Tarquinia	Progetto per consolidamento, restauro e recupero edilizio Sanmtuario S. Maria in Valverde	17.908.021
B 19 - 25/2	Comune di Poggio Bustone	Sistemazione dell'Oasi francescana	3.073.184
B 19 - 28/1	Comune di Greccio	Lavori di sistemazione dell'area del Santuario del presepio. Recupero di due fabbricati per la foresteria e costruzione di un'area a parcheggio e verde attrezzato . (1° stralcio funzionale)	18.546.371
B 19 - 28/2	Comune di Greccio	Lavori di sistemazione della piazza del presepio vivente. (1° stralcio funzionale)	10.854.730

Riunione Commissione del 21 novembre 2000

Somme resesi disponibili in sede di saldo

CODICE	SOGGETTO BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	MINORI OCCORRENZE FINANZIARIE
B 19 - 28/3	Comune di Greccio	Lavori di sistemazione dell'area da destinare a parcheggio pubblico in Greggio capoluogo (1° stralcio funzionale)	6.052.287
B 19 - 30	Comune di Toffia in Sabina	Complesso di S. Alessandro (Toffia/Rieti) Completamento della ristrutturazione dell'ex convento	23.841
B 19 - 49	Provincia di Latina	Madonna della Civita (Itri/Latina) Adeguamento della strada di accesso	18.606.490
B 19 - 59	Comune di Fumone	Chiesa di Santa Maria Annunziata (Fumone/Frosinone) Restauro	11.909.585
B 19 - 61	Diocesi di Anagni-Alatri	Musei del Capitolo della Cattedrale (Anagni/Frosinone)	3.599.290
B 19 - 75	Ordine Cistercense	Abbazia di Casamari	4.153.560
C 01 - 28	Comune di Roma	Potenziamento meccanizzazione Servizio Giardini	217.440.000
C 02 - 01/1.2	Comune di Roma	"RIS": Progetto di riqualificazione ambientale di piazza Risorgimento ed aree limitrofe nell'area della Basilioca di S. Pietro in Vaticano	53.997.999
C 02 - 01/1.3	Comune di Roma	"CON": Progetto di riqualificazione ambientale di via della Conciliazione ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Pietro in Vaticano	15.197.998
D 05 - 01/1	ATAC	Fornitura di 240 autobus urbani di tipo lungo da 12 mt.	88.000.000
D 05 - 02	ATAC	Fornitura di autobus da 18 metri	7.634.000

Riunione Commissione del 21 novembre 2000

Somme resesi disponibili in sede di saldo

CODICE	SOGGETTO BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	MINORI OCCORRENZE FINANZIARIE
D 18 - 03	Grandi Stazioni SPA	Sicurezza stazione Termini	1.184.850.060
D 23 - 04/1	Metropark S.p.A.	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Air Terminal di Ostiense	99.606.574
E 01 - 05	AMA	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) 10 veicoli a trazione elettrica con vasca ribaltabile.	2.500.000
E 01 - 07	AMA	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Veicoli a trazione elettrica.	1.672.000
E 01 - 22/2	AMA	Fornitura attrezzatura: Compattatori su semirimorchi e motrici per raccolta rifiuti per l'area intermedia attrezzata (A.I.A.) - Via Sannio	66.029.124
E 01 - 26/2	AMA	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Fornitura di attrezzature per l'area intermedia attrezzata (AIA) via Campoboario.	50.529.122
E 02 - 19	Istituto Dermopatico dell'Immacolata	Programma di potenziamento dell'Ospedale S. Carlo di Nancy (primo stralcio)	2.000.000
E 02 - 25	ASL RM H	Forniture di attrezzature tecnologiche	3.342.000
TOTALE			2.159.996.326

Allegato D

Definanziamenti

Codice URCGE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Definanziamento
B1947	Recupero del Complesso conventuale dei Carmelitani di Santa Teresa	Comune di Formia	100.814.665
C0121/1	Villa Doria Pamphilj (Roma): sistemazioni esterne ed allestimento del museo di Villa Vecchia, restauro degli arredi architettonici e delle serre del Giardino dei Cedrati - illuminazione esterna.	Comune di Roma	72.139.856
C0208	Interventi speciali di illuminazione cittadina	ACEA	60.000.000
D2207	Realizzazione rete elettrica MT-BT per il Grande incontro della Gioventù a tor Vergata (I stralcio)	ENEL	158.790.000
E0208/2	'Ospedale San Filippo Neri (Roma) Potenziamento dell'unità di terapia intensiva (lavori)	Azienda ospedaliera San Filippo Neri	278.299.120
		TOTALE	**670.043.641**

Allegato E

Integrazioni di finanziamento

Codice URCGE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Integrazione di finanziamento	Motivazione
A0121	Ospedale israelitico: ambulatorio specialistico e centro servizi socio-sanitari (Roma). Recupero edilizio e qualificazione dell'edificio di piazza S. Bartolomeo all'Isola	Comune di Roma	400.000.000	Per accordo bonario ex art. 31 bis Legge 109/94
A0123/2	Ristrutturazione servizi di accettazione e pronto soccorso clinica pediatrica	Univ. La Sapienza Policl. Umberto I	242.000.000	Reintegrazione per sopravvenuti lavori conseguenti all'impossibilità di allaccio alla rete fognaria esistente
A0127	Centro di accoglienza permanente per pellegrini portatori di Handicap (primo stralcio)	Provincia Religiosa SS. Apostoli Pietro e Paolo - Opera Don Orione	289.999.995	Reintegrazione dell'importo IVA per spese tecniche erroneamente conteggiato con aliquota al 10% anziché al 20%
A0601	Incentivi all'iniziativa privata nel settore dell'accoglienza di pellegrini in condizioni disagiate. Investimenti integrativi dei programmi delle Amm.ni pubbliche.	Regione Lazio	149.800.000	Reintegrazione dell'importo già definanziato in quanto i lavori sono stati ultimati entro il 31/12/99 e successivamente ripresi in seguito a prescrizioni della Soprintendenza.
B1813	Rocca dei Colonna (Castel San Pietro/Roma) Sistemazione e ristrutturazione ai fini della fruibilità	Comune di Castel S.Pietro Romano	6.757.228	Per maggiori oneri di progettazione
B1956	Abbazia di Montecassino (Cassino/Frosinone) Sistemazione dell'area esterna	Comune di Cassino	232.526.762	Per accordo bonario ex art. 31 bis Legge 109/94
B2002	Centro internazionale per le arti e le culture a Roma in Villa Piccolomini - Villa del Sole	Fondazione Niccolò Piccolomini	1.117.920.702	In ottemperanza al provvedimento cautelare emesso dal TAR Lazio, l'importo già definanziato viene reintegrato con riserva di eventuale recupero all'esito del giudizio di merito.
C0201/1/2	"RIS": Progetto di riqualificazione ambientale di piazza Risorgimento ed aree limitrofe nell'area della Basilica di S. Pietro in Vaticano	Comune di Roma	900.000.000	Per accordo bonario ex art. 31 bis Legge 109/94
C0203.1.2	"LUN": Progetto di riqualificazione ambientale di lungotevere S. Paolo ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Paolo	Comune di Roma	75.000.000	Per accordo bonario ex art. 31 bis Legge 109/94
C04D	Realizzazione aree e strutture di parcheggio a servizio del centro storico	Comune di CastelGandolfo	100.000.000	Per maggiori lavori di sistemazione della viabilità eseguiti nelle aree del centro storico sede della residenza estiva del Pontefice.

Codice URCGE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Integrazione di finanziamento	Motivazione
D0803	Interconnessioni tra il Parcheggio del Gianicolo e la viabilità esterna	Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio	5.600.000.000	A copertura degli oneri per maggiori espropri ed accordo bonario ex art.31 bis Legge 109/94
D1310	SP Casa Romana (Zagarolo, S.Cesareo/Roma) Ripristino della strada per l'accesso al nodo di scambio della stazione ferroviaria di Zagarolo	Provincia di Roma	52.374.000	Per ulteriori lavori stradali su richiesta dell'ANAS (eseguiti fra aprile e giugno 2000)
E0201	Ospedale Santo Spirito (Roma) Realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di primo livello	USL RM E	825.349.644	Per accordo bonario ex art. 31 bis Legge 109/94
E0201	Ospedale Santo Spirito (Roma) Realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di primo livello	USL RM E	800.000.000	Per lavori di consolidamento resisi necessaridalla realizzazione di altra opera giubilare viciniori
E0203	Ospedale Sant'Eugenio/C.T.O. (Roma) Realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)	USL RM C	1.201.170.800	Per accordo bonario ex art. 31 bis Legge 109/94
E0208/1	Ospedale San Filippo Neri (Roma) Potenziamento dell'unità di terapia intensiva (forniture)	Azienda ospedaliera San Filippo Neri	278.299.120	A copertura della maggiore spesa per forniture
E0220	Campus Bio.medico	Libero Istituto Universitario "Campus Bio.medico" di Roma	605.000.000	Per accordo bonario ex art. 31 bis Legge 109/94
E0402	Piano di valorizzazione delle risorse umane coinvolte nella preparazione dell'Anno 2000 (Lazio). Formazione e aggiornamento professionale per attività commerciali e di servizio interessate dal Giubileo.	Regione Lazio	369.043.200	Parziale reintegrazione relativa al completamento di taluni corsi di formazione e aggiornamento professionale per attività commerciali e di servizio interessate dal Giubileo.
E0514	Infrastrutture - Costruzione caserma sede del Gruppo Aeroporti di Fiumicino	Ministero Interno	2.970.000.000	Per accordo bonario ex art. 31 bis Legge 109/94
F0402	Ufficio del Programma per Roma Capitale	Osservatorio sul Piano del Giubileo	200.000.000	In ragione dell'esigenza di documentare e pubblicizzare quanto realizzato con l'investimento pubblico in occasione del Giubileo (progetto editoriale e mostre)
		TOTALE	**16.415.241.451**	

Allegato F

Modifiche di codice, titolo, soggetto beneficiario

Codice URCGE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Motivazione
B2215	XV Giornata Mondiale della Gioventù: Servizi noleggio chiavi in mano di bagni mobili per i giovani ospitati nei comuni limitrofi a Roma	Provveditorato OO.PP. Lazio	**MODIFICA CODICE E TITOLO** L'intervento identificato con il codice B2215 assume il nuovo codice D2215 Assume il nuovo titolo:"Roma XV Giornata Mondiale della Gioventù, servizio noleggio chiavi in mano di bagni mobili per i giovani ospiti nelle Diocesi del Lazio".
B2216	Area Grandi Eventi - Tor Vergata - Illuminazione di viabilità di collegamento con l'area universitaria (Roma, Frascati, Montecompatri, Monte Porzio Catone)	Provincia di Roma	**MODIFICA CODICE** L'intervento identificato con il codice B2216 assume il nuovo codice D2216
C0126	Riqualificazione Teatro Marcello-Piazza di Monte Savello, via Catalana, via del Tempio, via S. Angelo in Pescheria, via Tribuna Campitelli	Comune di Roma	**MODIFICA TITOLO** "Riqualificazione area del Teatro di Marcello e vie contermini, sistemazione nuovi scavi di Monte Savello e restauro manufatti archeologici"
D0501/7	Fornitura di 5 convogli per la ferrovia in concessione Roma - Viterbo	COTRAL	**MODIFICA SOGGETTO BENEFICIARIO** Cambio soggetto beneficiario da COTRAL a METROFERRO spa
D1802/1b	Ferrovie concesse. Potenziamento linea Roma-Lido. Manutenzione	COTRAL	**MODIFICA SOGGETTO BENEFICIARIO** Cambio soggetto beneficiario da COTRAL a METROFERRO spa
D2214	Attività finalizzate all'allestimento ed all'attrezzatura dell'area di Tor Vergata	Ufficio del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo	**MODIFICA TITOLO** "Attività finalizzata all'allestimento ed alla attrezzatura dell'area di Tor Vergata nonché all'organizzazione di altre manifestazioni giubilari"

01A2202

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 5 febbraio 2001.

Criteri per la determinazione dei prezzi delle forniture alla pubblica amministrazione eseguite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, che all'art. 55, comma 3, stabilisce che, con decorrenza dal 1° gennaio 1998, è il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che definisce i criteri ai quali si attengono gli organi preposti alla determinazione dei prezzi delle forniture dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato alle pubbliche amministrazioni, fino alla trasformazione dell'ente in società per azioni;

Visto l'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, il quale stabilisce che, allo scopo di agevolare il processo di trasformazione dell'Istituto Poligrafico in società per azioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica disciplina, con proprio decreto, criteri e modalità per la formazione dei prezzi delle forniture, al fine di assicurare la flessibilità e di promuovere l'adeguamento alla situazione del mercato;

Vista la nota del Gabinetto del Ministro del tesoro n. 6923 del 6 ottobre 1999 con la quale l'ufficio stabilisce che la competenza per la elaborazione del decreto rientra tra le funzioni del Servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *e)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154;

Considerato che si rende necessario determinare i costi di produzione delle forniture al fine di consentire all'Istituto Poligrafico di presentare, per la prescritta approvazione, preventivi di spesa relativi a nuovi prodotti cartari, grafici, editoriali — anche su supporti informatici — richiesti dalla pubblica amministrazione il cui fabbisogno è stato autorizzato dal Provveditorato generale dello Stato;

Tenuto conto che lo stesso Istituto può procedere all'espletamento delle lavorazioni per la pubblica amministrazione solo dopo l'avvenuta approvazione da parte del Servizio centrale del provveditore generale dello Stato dei relativi preventivi trasmessi ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806, di approvazione del Regolamento di attuazione della legge 13 luglio 1966, n. 559, modificata ed integrata dal decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116;

Considerato che, in osservanza del comma 4 dell'art. 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i prezzi delle forniture dell'Istituto alle pubbliche amministrazioni sono rimasti fissati per il 1998 ed il 1999 nella stessa misura stabilita per il 1997;

Vista la direttiva della Commissione europea 1999/64 del 23 giugno 1999 in materia di esercizio di monopoli e regole di concorrenza sul mercato;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

I prezzi improntati ai criteri del presente decreto riguardano i prodotti cartari, grafici ed editoriali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, non presenti nel vigente prezzario in quanto di nuova tipologia per caratteristiche tecniche, di carta e di stampa, commissionati all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dal Provveditorato generale dello Stato.

Art. 2.

Criteri per la determinazione dei prezzi

1. Il prezzo di un prodotto viene determinato tenendo conto degli elementi di costo che partecipano alla sua formazione e, in linea generale, riguardano, per quanto attiene alle forniture direttamente espletate dall'Istituto Poligrafico, il costo della carta o altro supporto impiegato nella lavorazione della specifica commessa, il costo della mano d'opera utilizzata per la stampa, l'allestimento ed altre operazioni direttamente connesse, oltre ad un incremento per le spese generali espresso in percentuale.

2. Il prezzo così definito dovrà risultare in linea con quelli di mercato. A tal fine si farà riferimento a prodotti di categoria omogenea con le tipologie già previste dai tariffari vigenti alla data del presente decreto ed approvati dalla Commissione di cui all'art. 18 della legge 13 luglio 1966, n. 559 sino alla data del 29 aprile 1999 giusto l'art. 12 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 che ne ha disposto l'abrogazione.

3. Il prezzo unitario dei prodotti denominati «carte valori», determinato in relazione al criterio di cui al comma 1, può essere maggiorato di una percentuale sino ad un massimo del 3% a copertura dei servizi intermedi connessi al particolare regime di controlli e sicurezze cui le stesse sono sottoposte nel corso delle lavorazioni e sino alla consegna, distinguendo le tipologie dei «valori» e degli «stampati a rigoroso rendiconto».

4. Nei casi eccezionali di affidamento dell'esecuzione delle forniture a stabilimenti di terzi, determinati da sovraccarico di commesse o da ragioni tecniche, i prezzi da riconoscere all'Istituto Poligrafico saranno quelli corrisposti dal medesimo Istituto all'esecutore esterno oltre ad una quota percentuale sino ad un massimo del 3% del prezzo corrisposto, per le spese vive di gestione; detta percentuale sarà graduata in relazione alla tipologia del prodotto corumissionato ed all'importo della commessa.

5. Eventuale variazione su base annua dei prezzi dei prodotti, dipendente da incrementi o decrementi del costo dei fattori della produzione, deve essere richiesta dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i fabbisogni da espletare.

Art. 3.

Modalità di applicazione

1. La determinazione dei prezzi dovrà riguardare le forniture regolarmente autorizzate dal Provveditorato generale dello Stato, dovrà avvenire prima del loro espletamento da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e, comunque entro e non oltre venti giorni dalla richiesta dell'Istituto medesimo.

2. Solo in via eccezionale e per le commesse ritenute urgenti dal Provveditorato generale dello Stato, è consentito all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sempre nel corso dell'anno di richiesta di fornitura già autorizzata, chiedere la determinazione del relativo prezzo dopo l'espletamento della fornitura, e, comunque, per quanto concerne le carte valori e stampati a rigoroso rendiconto, prima della consegna ai magazzini del Provveditorato generale dello Stato.

3. I prezzi unitari delle singole commesse determinati in ossequio al presente decreto non potranno subire variazioni nel corso dell'espletamento della fornitura. I prezzi sono ancorati all'anno di affidamento della commessa e, pertanto, qualunque variazione di prezzo deliberata successivamente all'ordinazione non troverà applicazione anche se la consegna del prodotto avverrà o si completerà, in caso di consegne parziali, nell'esercizio successivo, salvo che il rinvio della consegna sia richiesto al committente.

4. Le richieste di determinazione dei prezzi, sia per quanto attiene a forniture di nuovi prodotti sia avuto riguardo a variazioni di alcune caratteristiche di prodotti gia presenti nel prezzario, devono essere avanzate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato al Provveditorato generale, corredate di apposita relazione tecnico-economica che giustifichi i costi di produzione relativi ed il conseguente prezzo.

5. La variazione dei prezzi su base annua di cui al punto 5 del precedente articolo verrà applicata, nella misura riconosciuta dalla commissione, avuto riguardo alle diverse categorie di prodotti e, nel loro ambito, ai singoli prodotti omogenei.

Art. 4.

Organismo per la determinazione dei prezzi

All'organismo previsto dal comma 3, dell'art. 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di seguito istituito, spetta il compito di determinare i prezzi dei prodotti dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato indicati nel precedente art. 1.

È altresì attribuito al predetto organismo il compito di valutare le richieste di variazione dei suddetti prezzi che il citato Istituto Poligrafico dovesse avanzare.

In relazione alla complessità dei compiti definiti nei precedenti articoli l'organismo per la determinazione dei prezzi risulta così composto:

presidente: il Provveditore generale dello Stato che la presiede.

Membri:

prof. dott. Giovanni Magnera, dirigente area tecnica - Ministero del tesoro e della programmazione economica;

dott. Giuseppe Calabrò, esperto cartario già dirigente Ente cellulosa e carta;

dott. Pietro Zarattini, esperto in materia grafica e cartaria;

prof.ssa Laura Gobbi, docente di tecnologia dei cicli produttivi - Università «La Sapienza»;

ing. Annalisa Ferrigno, ingegnere direttore - Ministero del tesoro e della programmazione economica;

dott. Mario Cirilli, rappresentante tecnico dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Le funzioni di segreteria sono svolte dal dott. Marco Santucci e dal dott. Paolo Scalfaro, funzionari amministrativi di ottava qualifica funzionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2001

Il Ministro: VISCO

01A2265

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 10 novembre 2000.

Aumento della quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle Sezioni di tiro a segno nazionale - Anno 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL COMMISSARIATO E DEI SERVIZI GENERALI

DI CONCERTO CON

I DIRIGENTI GENERALI

COMPETENTI DEI MINISTERI DELL'INTERNO, DELLA GIUSTIZIA, DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI.

Visto l'art. 2 della legge 28 maggio 1981, n. 286, concernente disposizioni per l'iscrizione obbligatoria alle Sezioni di tiro a segno nazionale, che prevede l'adeguamento annuale, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita, della quota annua d'iscrizione obbligatoria;

Vista la lettera n. 8/44938/D.XI.6 in data 27 luglio 2000 del Gabinetto del Ministro;

Visto l'art. 3, 14 e 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che affidano ai dirigenti generali l'emanazione di atti di natura amministrativa;

Visto il decreto interministeriale 20 dicembre 1999, con il quale la suddetta quota è stata fissata in L. 18.500 a decorrere dal 1° gennaio 2000;

Vista la relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno 1999, dalla quale risulta che in tale anno l'indice del costo della vita, da ritenere coincidente con l'indice dei prezzi riferiti ai consumi finali interni delle famiglie (di cui alla tabella EI 3), è aumentato, rispetto al 1998, del 1,6 per cento;

Considerato che si rende necessario aumentare della stessa percentuale, opportunamente arrotondata, la suddetta quota d'iscrizione a decorrere dal 1° gennaio 2001;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 2001, la quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle Sezioni di tiro a segno nazionale è fissata in L. 18.800.

Roma, 10 novembre 2000

p. *Il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica*
MONORCHIO

Il direttore generale del Ministero della difesa del commissariato e dei servizi generali
SENSI

p. *Il Ministro dell'interno*
DE GENNARO

Il Ministro della giustizia
FASSINO

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
PECORARO SCANIO

01A2287

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 febbraio 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

i verbali di ispezione ordinaria eseguita sull'attività delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal comma 1, parte II, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Decreta:

Lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù anche dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975, di ciascuna delle sottoelencate società cooperative:

società cooperativa edilizia «Ezio Vanoni a r.l.» con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Marano Delfino in data 1° febbraio 1960, repertorio n. 9404, tribunale di Foggia, R.S./I. 1803, posizione BUSC n. 158/68565;

società cooperativa edilizia «San Nicola a r.l.» con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Silvio Nobile in data 6 dicembre 1973, repertorio n. 266775, tribunale di Foggia, R.S./I. 2993, posizione BUSC n. 1384/128406;

società cooperativa edilizia «Ardita a r.l.» con sede nel comune di Torremaggiore, costituita per rogito notaio Enrico Cassano in data 29 novembre 1975, repertorio n. 159712, tribunale di Lucera, R.S./I. 637, posizione BUSC n. 2589/187890;

società cooperativa edilizia «S. Arcangelo a r.l.» con sede nel comune di Torremaggiore, costituita per rogito notaio Fabrizio Eccellente in data 9 febbraio 1984, repertorio n. 2914, tribunale di Lucera, R.S./I. 1430, posizione BUSC n. 2932/203958.

Foggia, 7 febbraio 2001

Il dirigente: PISTILLO

01A2223

DECRETO 9 febbraio 2001.

Intestazione alla società Antex A.P. S.p.a. di una unità mobilità lunga già assegnata alla società Seva S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'IMPIEGO - DIV. VI

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto l'art. 1-*septies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Ministro del lavoro del 17 giugno 1999 relativo all'attribuzione del contingente delle 6.800 unità da porre in mobilità lunga;

Visto in particolare l'art. 1 del decreto ministeriale sopracitato che assegna alla società Seva un posto di mobilità lunga;

Vista la domanda presentata dalla società Antex relativa alla richiesta di modifica del piano di mobilità lunga, a causa della variazione della denominazione sociale da Seva S.p.a. in Antex A.P. S.p.a.;

Visto il verbale dell'assemblea del 19 dicembre 2000 relativa al cambiamento della denominazione sociale da Seva S.p.a. in Antex A.P. S.p.a.;

Ritenuto per quanto sopra di dover intestare alla società Antex A.P. S.p.a. un posto di mobilità lunga già assegnato con decreto ministeriale del 17 giugno 1999 alla società Seva S.p.a.;

Decreta:

Alla società Antex A.P. è intestato il numero di una unità di mobilità lunga già assegnata con il decreto ministeriale 17 giugno 1999 alla società Seva S.p.a.

Roma, 9 febbraio 2001

Il direttore generale: CARLÀ

01A2286

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 febbraio 2001.

Nomina del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza delle S.r.l. Polo Legno, Bongioanni Legno e Olympia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il proprio decreto in data 31 marzo 2000 col quale il dott. Enrico Stasi è nominato commissario nelle procedure di amministrazione straordinaria delle società Gruppo Bongianni S.p.a., BPK S.p.a., Fomb-Fonderie S.r.l., Fomb-Officine meccaniche Bongioanni S.r.l., Fomb-Bongioanni impianti S.r.l., Bongioanni servizi S.r.l.;

Visto il proprio decreto in data 9 giugno 2000 con il quale è nominato il comitato di sorveglianza delle società sopracitate;

Visti i decreti in data 19 febbraio 2001 con i quali il tribunale di Torino ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per le società Polo Legno S.r.l., Bongioanni Legno S.r.l. e Olympia S.r.l.;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla nomina del commissario e del comitato di sorveglianza nella procedura sopracitata ai sensi del menzionato art. 85;

Visti gli articoli 38, comma 3, 45, comma 3 e 105, comma 2 del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria delle società Polo Legno S.r.l., Bongioanni Legno S.r.l. e Olympia S.r.l. è nominato commissario il dott. Enrico Stasi nato a Torino il 18 ottobre 1944 ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 9 giugno 2000 per la Gruppo Bongianni S.p.a. e società ad essa collegate.

Il presente decreto è comunicato: al tribunale di Torino, alla Camera di commercio di Torino ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, alla regione Piemonte, al comune di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 febbraio 2001

Il Ministro: LETTA

01A2288

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 17 novembre 2000.

Modalità di funzionamento del fondo di compensazione degli oneri del servizio postale universale.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha dato attuazione alla direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio ed in particolare:

l'art. 2, comma 1, che designa quale autorità di regolamentazione del settore postale il Ministero delle comunicazioni;

l'art. 7 che impone al fornitore del servizio universale di istituire la separazione contabile per ciascun servizio riservato, per i servizi non riservati facenti parte del servizio universale e per i servizi non facenti parte del servizio universale;

l'art. 10 che, nell'istituire il fondo di compensazione degli oneri del servizio universale, demanda ad un decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la disciplina delle modalità di funzionamento del fondo di compensazione;

Vista la deliberazione dell'autorità di regolamentazione 2 febbraio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2000, concernente l'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 2000, concernente il regolamento recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore postale;

Ravvisata l'esigenza di determinare le modalità di funzionamento del menzionato fondo di compensazione;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione dell'onere

1. L'autorità di regolamentazione, entro il 15 maggio di ciascun anno, determina l'entità degli oneri del servizio universale espletato da Poste Italiane S.p.a. non coperti dalle entrate dei servizi riservati e provvede a richiedere la pubblicazione di un comunicato al riguardo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

Richiesta agli operatori

1. L'autorità di regolamentazione, entro il 15 maggio di ciascun anno, invita gli operatori titolari di licenza individuale, rilasciata ai sensi del decreto 4 febbraio 2000, n. 73, a comunicare entro il 31 maggio i dati contabili relativi agli introiti lordi derivanti dall'attività prevista dalla licenza; la nota deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società o della ditta.

2. La richiesta è rivolta anche ai soggetti nei riguardi dei quali sia stato accertato e sanzionato l'espletamento di attività soggetta al previo rilascio di licenza individuale.

Art. 3.

Misura del contributo

1. L'autorità di regolamentazione, sulla base delle risultanze contabili di cui agli articoli 1 e 2, determina la misura del contributo da richiedere ai titolari di licenza, fermo restando quanto previsto dall'art. 4 del decreto 4 febbraio 2000, n. 73.

2. L'autorità di regolamentazione comunica ai soggetti tenuti al pagamento l'entità della somma da versare entro il 30 giugno.

Art. 4.

Modalità di pagamento

1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi del presente decreto può essere effettuato con le seguenti modalità:

a) versamento diretto presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato;

b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato;

c) versamento con vaglia postale intestato alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato.

2. La causale del versamento deve contenere il codice fiscale del versante, l'indicazione dell'anno per il quale si versa il contributo nonché l'indicazione che l'importo deve essere acquisito all'entrata del bilancio dello Stato, capo 26, capitolo 3317.

3. Copia della attestazione di versamento deve essere trasmessa al Ministero delle comunicazioni ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 5.

Ritardato o mancato pagamento

1. In caso di ritardato versamento delle somme dovute, e comunque non oltre il 31 ottobre, le stesse sono aumentate degli interessi decorrenti dalla scadenza del termine fissato nell'art. 3, calcolati secondo il tasso legale vigente.

2. In caso di mancato pagamento delle somme dovute e degli interessi, si provvede al loro recupero a norma delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 6.

Riassegnazione

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su richiesta del Ministro delle comunicazioni, con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, provvede alla riassegnazione, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, delle somme versate ai sensi del presente decreto.

Art. 7.

Accreditamento

1. L'autorità di regolamentazione provvede a corrispondere le somme di cui all'art. 6 alla società Poste Italiane S.p.a., quale fornitore del servizio universale.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2000

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
GIARDA

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2001
Registro n. 1 Comunicazioni, foglio n. 33

01A2224

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 16 febbraio 2001.

Autorizzazione alla società Centro di assistenza fiscale C.A.S.A. dipendenti e pensionati S.r.l., in sigla «CAF C.A.S.A. S.r.l.», in Roma, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

IL DIRETTORE
REGIONALE DEL LAZIO

Visto l'art. 32, comma 1, lettera *f)* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'art. 1, comma 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in base al quale le associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti, possono costituire centri di assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli 49, comma 1 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto ministeriale del 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto del direttore del Dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 17 luglio 1999, con il quale all'art. 1 è stata attribuita alle direzioni regionali la competenza al rilascio della autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale;

Vista l'istanza prodotta in data 23 gennaio 2001 con la quale il «Centro di assistenza fiscale C.A.S.A. dipendenti e pensionati S.r.l.», in sigla «CAF C.A.S.A. S.r.l.», con sede legale in Roma, via F. Ponzio n. 2, chiede di essere abilitata alla costituzione di centri di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati;

Visto il decreto 12 luglio 1971, con il quale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, si approva la costituzione, da parte della Confederazione artigiana sindacati autonomi, dell'Ente di assistenza sociale per gli artigiani;

Visto l'atto costitutivo e lo statuto ad esso allegato, stipulato il 7 marzo 2000 a rogito notaio De Angelis Mario (repertorio n. 4729 - raccolta n. 1427) dal quale risulta interamente versato il capitale sociale pari a L. 100.000.000;

Vista la delibera del comitato di presidenza casa in data 29 gennaio 2000, autorizzato dal consiglio confederale, allegata a detto atto costitutivo sotto la lettera «a», con la quale si dà mandato per la costituzione del presente CAF;

Vista la dichiarazione del cosegretario della Confederazione autonoma sindacati artigiani con la quale si attesta che detta Confederazione conta un numero di associati superiore a cinquantamila;

Vista la polizza di assicurazione con la compagnia di assicurazioni «Unipol» la cui garanzia è prestata con un massimale di 2.000.000.000 di lire, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del citato decreto n. 164/1999;

Vista la relazione tecnica sulla capacità operativa del Caf anche in ordine all'affidamento a terzi delle attività di assistenza fiscale, previsto a norma dell'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale n. 164/1999;

Vista l'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza a carico del responsabile dell'assistenza fiscale rag. Supini Danilo n. a Deruta il 25 ottobre 1938 ed ivi residente, iscritto all'albo dei ragionieri del collegio di Perugia e dei revisori dei conti;

Considerato che nell'istanza di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale sono indicati gli elementi richiesti dall'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale n. 164/1999;

Viste le dichiarazioni rese dai componenti il consiglio di amministrazione della società richiedente e dei componenti il collegio sindacale attestanti la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 8 del decreto ministeriale n. 164/1999;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previste dal capo V del decreto legislativo n. 241/1997, come aggiunto dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, e del capo II del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, per la costituzione dei centri di assistenza fiscale;

Autorizza

la società «Centro di assistenza fiscale C.A.S.A. dipendenti e pensionati S.r.l.» in sigla «CAF C.A.S.A. S.r.l.» all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto ministeriale n. 164/1999 e dell'art. 33 del decreto legislativo n. 241/1997.

La predetta società sarà iscritta all'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2001

p. *Il direttore:* PITTELLI

01A2285

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 22 febbraio 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Palermo - Servizio pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 delle legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le note del 29-30 gennaio e 2 febbraio c.a., dell'ufficio provinciale di Palermo - Servizio pubblicità immobiliare, con le quali sono state comunicate la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale stesso;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuire all'interruzione di corrente a seguito di lavori di risanamento della sala C.E.D. procurando il malfunzionamento del sottosistema RAID (immagini ottiche) dalle ore 10 del giorno 29 gennaio alle ore 11 del 31 gennaio 2001;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha prodotto l'irregolare funzionamento dell'ufficio con conseguenti disagi per i contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Palermo dell'agenzia del territorio - Servizio pubblicità immobiliare dalle ore 10 del giorno 29 gennaio alle ore 11 del giorno 31 gennaio 2001.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 22 febbraio 2001

p. *Il direttore compartimentale:* VITA

01A2222

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 22 febbraio 2001.

Integrazione dell'art. 5, comma 1, della delibera n. 2/00/CIR al fine di estendere ai soggetti titolari di autorizzazioni generali l'accesso all'offerta wholesale del servizio di canale virtuale permanente. (Deliberazione n. 3/01/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della commissione infrastrutture e reti del 22 febbraio 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante: «Regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Vista la propria delibera n. 2/00/CIR - «Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 2000;

Vista la propria delibera n. 217/00/CONS - «Condizioni economiche e modalità di fornitura del servizio di accesso ad alta velocità basato sull'applicazione delle tecnologie ADSL di Telecom Italia di cui alla delibera n. 407/99»;

Vista la propria delibera n. 467/00/CONS - «Disposizioni in materia di autorizzazioni generali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 2000;

Vista la propria delibera n. 15/00/CIR - «Condizioni economiche e modalità di fornitura del servizio di canale virtuale permanente di cui all'art. 5 della delibera n. 2/00/CIR: principi generali e applicazioni specifiche in relazione ai servizi commerciali X-DSL di Telecom Italia denominati Ring e Full Business Company», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 2001;

Visto in particolare l'art. 5, comma 5, della menzionata delibera n. 15/00/CIR che recita «L'Autorità avvia un supplemento di istruttoria al fine di valutare l'integrazione dell'art. 5, comma 1, della delibera n. 2/00/CIR al fine di estendere ai soggetti titolari di autorizzazioni generali per la fornitura di determinati tipologie di servizi l'accesso all'offerta del servizio wholesale di cui al presente provvedimento. Tale istruttoria termina entro il 30 gennaio 2001»;

Vista la decisione adottata il 17 gennaio 2001 dalla commissione infrastrutture e reti di avviare l'istruttoria ai sensi del citato art. 5, comma 5 della delibera n. 15/00/CIR;

Vista la propria delibera n. 2/01/CIR «Fissazione del termine dell'istruttoria di cui all'art. 5, comma 5, della delibera n. 15/00/CIR», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001, che prevede la fis

sazione del termine per la conclusione dell'istruttoria di cui all'art. 5, comma 5, della delibera n. 15/00/CIR al 23 febbraio 2001;

Visti gli atti del procedimento;

Considerato che il servizio wholesale, di cui alla delibera n. 15/00/CIR, ha caratteristiche analoghe al servizio di canale virtuale permanente di cui alla delibera n. 271/00/CONS, ma con apparati x-DSL che consentono velocità di trasmissione superiore;

Considerato che la delibera n. 467/00/CONS prevede che i servizi di trasmissione dati mediante l'utilizzo di collegamenti diretti o commutati alle reti pubbliche, nella quale rientrano i servizi oggetto dell'offerta di canale virtuale permanente, sono soggetti ad una autorizzazione generale;

Ritenuto opportuno, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione, di consentire a tutti i soggetti in possesso di idoneo titolo autorizzatorio di accedere all'offerta wholesale di canale virtuale permanente formulata da Telecom Italia S.p.a. ai sensi della sopra menzionata delibera n. 15/CIR/00;

Udita la relazione del commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. L'art. 5, comma 1 della delibera n. 2/00/CIR è sostituito dal seguente:

«1. Telecom Italia è tenuta ad offrire agli operatori licenziatari e/o muniti di autorizzazione generale per la fornitura di servizi di telecomunicazioni mediante l'utilizzo di collegamenti diretti o commutati alle reti pubbliche, un servizio di canale virtuale permanente, in tutti i casi in cui sistemi di accesso in tecnologia x-DSL siano utilizzati per la fornitura di servizi alla clientela da parte di proprie divisioni commerciali, nonché di società controllate, controllanti, collegate o consociate».

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia S.p.a., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 22 febbraio 2001

Il presidente
CHELI

Il commissario relatore
MONACI

Il segretario degli organi collegiali
BELATI

01A2353

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 23 febbraio 2001.

Problemi in materia di responsabile del procedimento. (Determinazione n. 10/2001).

IL CONSIGLIO

Sono pervenuti all'Autorità numerosi quesiti aventi ad oggetto problemi applicativi ed interpretativi in relazione alle norme della legge quadro e del regolamento generale che recano la disciplina del responsabile del procedimento.

Il primo ordine di problemi consiste nell'individuazione dei soggetti che sono tenuti alla nomina del responsabile unico del procedimento. Ai sensi dell' art. 7, comma 1, della legge quadro, detti soggetti sono quelli elencati nell'art. 2, comma 2, lettera *a)* della legge stessa. Conseguentemente i soggetti di cui alle lettere *b)* e *c)* della norma richiamata non sono tenuti a procedere alla nomina e dunque ad applicare l'art. 7 della legge, ma devono in ogni caso ottemperare a quanto previsto dall'art. 7, comma 6 del regolamento: devono quindi garantire che vengano svolti i compiti attribuiti al responsabile del procedimento dalle norme alla cui osservanza sono tenuti.

Discende dalle considerazioni riportate che i soggetti per i quali corre l'obbligo di procedere alla nomina del responsabile del procedimento dovranno agire nel rispetto delle norme dettate dalla legge e dal regolamento attuativo. Pertanto, ai sensi dell'art. 7, comma 5 della legge, il responsabile del procedimento deve essere un tecnico dipendente dell'amministrazione e, solo ove venga dimostrata una carenza di organico gli potranno essere affiancati professionisti aventi le necessarie competenze, selezionati con le forme e le modalità di cui al decreto legislativo n. 157/1995.

Viene richiesto se dopo l'entrata in vigore del regolamento attuativo sia necessario procedere a nuova nomina del responsabile del procedimento ove il soggetto già incaricato non soddisfi le prescrizioni regolamentari. La disposizione di cui all'art. 232 del regolamento prevede che siano immediatamente applicabili, anche ai rapporti in corso di esecuzione, tutte le norme che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento della stazione appaltante.

Il problema di diritto intertemporale, come anche gli aspetti connessi al passaggio delle competenze dall'ingegnere capo al responsabile del procedimento sono stati affrontati dall'Autorità con propria determinazione n. 54/2000, a cui si fa rinvio per l'interpretazione dei problemi di disciplina transitoria.

Possono ora esaminarsi i quesiti relativi ai casi particolari in cui il regolamento ha previsto delle eccezioni rispetto alle prescrizioni ordinarie, per procedere all'individuazione del responsabile del procedimento. In particolare sono state prese in considerazione due diverse

ipotesi: la prima connessa all'importo dei lavori da affidare e la seconda al numero di abitanti dei comuni che devono procedere ad affidamenti.

Nel caso di interventi di importo non superiore a 500.000 euro (l'importo è relativo alla spesa globale per realizzare l'opera) e ove non si tratti di progetti integrali o opere di speciale complessità il responsabile del procedimento può svolgere anche le funzioni di progettista o direttore lavori. L'ulteriore modalità di individuazione del responsabile del procedimento è quella relativa ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti o per appalti di importo inferiore a 300.000 euro, sempre che non si tratti di realizzazione di opere di speciale complessità; in tali casi è consentito di attribuire al responsabile dell'ufficio tecnico o analoga struttura, le competenze del responsabile del procedimento. Qualora tali figure non esistano nell'ambito dell'organico della stazione appaltante, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio cui attiene l'opera. (art. 7, comma 5 del regolamento generale).

La disposizione in argomento pone come ulteriore condizione che ci si trovi in caso di particolare necessità: su detta condizione ed in particolare sull'individuazione delle situazioni che soddisfino la condizione, viene richiesto all'Autorità di fornire chiarimenti.

È possibile ipotizzare che il caso più ricorrente di particolare necessità sarà quello in cui l'ente aggiudicatore non abbia nel proprio organico altri tecnici con i titoli professionali richiesti dall'art. 7, comma 4, del regolamento. Qualora il responsabile del servizio cui attiene il lavoro da realizzare sia un soggetto che non abbia i requisiti previsti dall'art. 7, comma 4 del regolamento, vale a dire non sia un tecnico, ma ad esempio un amministrativo, sarà possibile comunque che quest'ultimo ricopra l'incarico proprio in virtù di un'eccezione alla regola prevista dal legislatore per consentire di dare comunque luogo a procedure di affidamento di lavori pubblici.

Numerosi quesiti riguardano i limiti entro i quali l'incarico di responsabile del procedimento possa essere attribuito ai geometri. La norma che individua i requisiti che deve possedere il soggetto prescelto per l'espletamento dell'incarico è l'art. 7, comma 4 del regolamento. Oltre a prevedere che il responsabile del procedimento debba essere un tecnico, stabilisce che quest'ultimo debba essere in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, di abilitazione all'esercizio della professione o, se l'abilitazione non è prevista dalle norme vigenti, l'incarico potrà essere affidato ad un funzionario con adeguata professionalità e con anzianità in ruolo non inferiore a cinque anni.

La qualifica di geometra soddisfa la condizione imposta dalla legge quadro che il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. L'adeguatezza a ricoprire l'incarico è data dalla professionalità acquisita dal tecnico nel corso del tempo e, dunque, dell'esperienza maturata.

Pertanto è ragionevole ritenere che la competenza e le capacità acquisite consentano di individuare nella figura professionale del geometra il soggetto idoneo ad essere nominato responsabile del procedimento anche per opere che non rientrano nelle strette sue competenze; infatti il ruolo del responsabile del procedimento all'interno dell'iter realizzativo dell'opera pubblica è piuttosto quello del project manager e, quindi quello di fornire impulso al processo anche avvalendosi di uno staff di supporto. La capacità che si richiede al soggetto è organizzativa e propositiva in misura molto maggiore di quanto non sia la capacità meramente tecnica; tuttavia la logica conduce a ritenere che a fronte della realizzazione di opere particolarmente complesse, sarà opportuno che l'incarico di responsabile del procedimento venga affidato a soggetti in possesso di titolo di studio più elevato e commisurato alla tipologia degli interventi da effettuare.

In merito alla predisposizione e pubblicazione del bando di gara viene richiesto se il responsabile del procedimento debba essere colui che sottoscrive gli atti di gara (in particolare il bando). La lettura di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, lettera *h)* del regolamento conduce a ritenere possibile che, al fine di garantire la conformità del bando e della lettera d'invito alle norme vigenti, detto adempimento rientri tra le competenze del responsabile del procedimento. La firma degli atti di gara, infatti, è indubbiamente un mezzo attraverso il quale il responsabile del procedimento attesta che la procedura prescelta e le modalità di svolgimento sono conformi alle deliberazioni adottate dalla stazione appaltante e soprattutto alla normativa in vigore.

Viene richiesto di conoscere chi dovrà essere il soggetto che nell'ambito del comune sarà tenuto all'invio dei dati all'Osservatorio. La legge quadro, art. 4, comma 17, stabilisce, in via generale, che le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio una serie di dati relativi agli affidamenti.

Il regolamento ha individuato, art. 8, comma 1, lettera *s)*, nel responsabile del procedimento colui che, relativamente agli interventi di propria competenza, raccoglie e trasmette i dati all'Osservatorio. L'omissione o la non veritiera trasmissione dei dati richiesti ha come conseguenza l'irrogazione da parte dell'Autorità di sanzioni pecuniarie e conseguentemente è stato necessario individuare un soggetto da ritenere responsabile in merito all'obbligo imposto dall' art. 8, comma 1, lettera *s)*.

I soggetti che per legge non sono tenuti all'obbligo di nominare il responsabile del procedimento secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni e integrazioni, dovranno, comunque inviare i dati all'Osservatorio, incaricando della trasmissione un proprio dirigente o funzionario, anche per singole fasi, che assumerà la responsabilità relativa al corretto e tempestivo invio.

Altra questione di rilievo è relativa al momento in cui la stazione appaltante dovrà procedere alla nomina del responsabile del procedimento.

In proposito la disciplina regolamentare, art. 7, comma 1, sembra risolvere il problema stabilendo che il responsabile del procedimento venga nominato «prima della fase di predisposizione del progetto preliminare». Essendo, ai sensi dell'art. 14, comma 6, l'approvazione del progetto preliminare requisito indispensabile per l'inserimento dell'intervento nell'elenco annuale, la nomina del responsabile del procedimento è sicuramente precedente rispetto alla formazione di detto elenco. La legge quadro, inoltre, all'art. 7, comma 3, stabilisce che il responsabile del procedimento deve formulare proposte e fornire dati al fine della predisposizione del programma triennale.

Occorre preliminarmente chiarire la natura del programma triennale. Il legislatore ha disposto che ogni anno si redige un programma triennale ed un elenco annuale. In realtà il programma triennale viene redatto nel primo degli anni a partire dalla data in cui l'obbligo è in vigore, mentre per gli anni successivi si procede con l'aggiornamento del piano triennale attraverso modifiche anche notevoli. Pertanto il programma triennale è uno strumento programmatorio che può defnirsi scorrevole. Negli aggiornamenti, con riferimento al primo anno del piano triennale viene approvato anche l'elenco annuale e, dunque, nominato il responsabile del procedimento che formulerà proposte per la definizione dell'aggiornamento del piano triennale.

In sede di prima applicazione della norma sulla programmazione, quindi nel momento in cui viene approvato il vero e proprio programma triennale (si è detto che negli anni successivi si procederà con l'aggiornamento), il responsabile del procedimento potrà formulare le proprie proposte esclusivamente nel caso in cui, in base delle norme dell'ordinamento che prevedevano comunque l'obbligo di nominare un responsabile per ogni procedimento, le stazioni appaltanti abbiano effettivamente adempiuto all'obbligo suddetto.

Viene poi chiesto di conoscere se il responsabile del procedimento possa nominare dei sub-responsabili. La scelta operata dal legislatore è stata nel senso di evitare la frammentazione eccessiva delle responsabilità: pertanto deve ritenersi che la responsabilità connessa all'incarico debba essere imputata ad un unico soggetto. È fuori dubbio che quest'ultimo possa avvalersi delle professionalità interne alla stazione appaltante.

Quanto alla possibilità di richiedere all'amministrazione una copertura assicurativa, il legislatore non ha previsto per il responsabile del procedimento alcuna forma di garanzia, mentre ha posto l'obbligo di dotarsi di adeguata polizza assicurativa per coloro ai quali verranno affidati i compiti di supporto esterno. Poiché una siffatta previsione non è ricompresa nella normativa attualmente in vigore, nulla vieta che in sede di contrattazione decentrata venga previsto di stipulare polizze assicurative a copertura dei rischi connessi all'attività del responsabile del procedimento, anche con oneri a carico dell'amministrazione aggiudicatrice.

Vengono richiesti chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione dell'espressione di cui all'art. 7, comma 4 del regolamento, laddove si prevede che quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, il responsabile del procedimento è un funzionario con idonea professionalità e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni.

La previsione normativa fa riferimento alle ipotesi in cui si tratta di effettuare interventi su beni mobili soggetti a vincoli archeologici od artistici. Anche gli interventi su detti beni si svolgono sulla base delle norme contenute nella legge n. 109/1994 e successive modificazioni e integrazioni e conseguentemente sarà necessario procedere alla nomina del responsabile unico del procedimento per le varie fasi dell'opera da realizzare. In tali casi, in assenza di soggetti abilitati, soccorre la disposizione appena richiamata, che consente all'ente appaltante di nominare un funzionario con idonea professionalità in relazione all'intervento da effettuare e con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni.

In ordine alla possibilità di sostituire il responsabile del procedimento in corso di procedimento, ragioni di organizzazione interna agli uffici, nonché ragioni di opportunità in ordine a comportamenti tenuti dal soggetto incaricato, consentono la possibilità di operare la sostituzione in tutti quei casi in cui l'amministrazione ne ravveda la necessità.

Viene chiesto all'Autorità se il responsabile del procedimento possa espletare anche le funzioni di presidente della commissione di gara per l'affidamento di una concessione. Nell'ambito dell'ordinamento degli enti locali, l'art. 107 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, prevede che la presidenza della commissione di gara spetti ai dirigenti. Ove il responsabile del procedimento sia anche dirigente non si rinvengono nella disciplina sugli appalti motivi ostativi all'espletamento dell'incarico di presidente da parte del responsabile del procedimento.

In merito alle modalità di nomina del responsabile del procedimento si pone in evidenza la questione sull'identificazione dell'organo competente a detta nomina ed in particolare se debba essere fatta mediante delibera di giunta; inoltre è stato richiesto se l'approvazione del regolamento per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 18 della legge sia un presupposto necessario per procedere alla nomina del responsabile unico del procedimento.

L'atto di nomina deve costituire un provvedimento *ad hoc*, con data certa, mentre, nel silenzio del legislatore della legge Merloni può ritenersi che la competenza ad emanare l'atto stesso riguardi profili organizzativi dell'ente; pertanto la questione potrà risolversi alla luce delle disposizioni contenute negli ordinamenti che disciplinano le autonomie locali e che definiscono l'ambito di competenza degli organi delle stesse.

Quanto alla necessaria approvazione del regolamento *ex* art. 18 della legge quadro, non sussistono motivi per ritenere che la mancata adozione da parte dell'ente del regolamento sia da considerare ragione ostativa alla nomina del responsabile del procedimento.

Come già ricordato in precedenza, la nomina del responsabile del procedimento deve obbligatoriamente avvenire prima della fase di predisposizione del progetto preliminare; la disposizione di cui all'art. 18 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni e integrazioni, invece, attiene alla ripartizione del fondo incentivante previsto a favore dei soggetti individuati dalla norma stessa. Pertanto la mancata adozione del regolamento interno sulle modalità di ripartizione del fondo, rileva ai soli fini della liquidazione delle quote spettanti agli aventi diritto.

Roma, 23 febbraio 2001

Il presidente: GARRI

Il segretario: ESPOSITO

01A2231

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 20 febbraio 2001.

Aggiornamento per il bimestre marzo-aprile di componenti e parametri della tariffa elettrica ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, e adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (Deliberazione n. 27/01).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 febbraio 2001;

Premesso che:

rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2000, n. 244/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4, supplemento ordinario, n. 2 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 244/00) di aggiornamento della tariffa elettrica, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%;

l'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 280 del 30 novembre 2000 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000) ha disposto, tra l'altro, la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel S.p.a. alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);

l'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000, prevede che, fino all'entrata in funzione del sistema delle offerte di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, il Gestore della rete cede l'energia elettrica di cui all'art. 22, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nonché quella prodotta da parte delle imprese produttrici-distributrici, ai sensi del titolo IV, lettera B), del provvedimento Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6 (di seguito: provvedimento CIP n. 6/1992), mediante procedure concorsuali disciplinate dall'Autorità secondo criteri di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000 e con modalità preventivamente comunicate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Premesso che:

il Gestore della rete ha comunicato con lettera in data 16 gennaio 2001, protocollo AD/P/20010004 (prot. Autorità n. 000832 del 17 gennaio 2001), l'esito delle procedure concorsuali per la cessione su base annuale dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, in base al disposto del decreto del Ministero dell'industria 21 novembre 2000 e della deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2000, n. 223/00 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 296 del 20 dicembre 2000 (di seguito: deliberazione n. 223/00);

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in particolare l'art. 8;

il decreto legislativo n. 79/1999;

il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1996;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 1998;

il decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000;

Viste:

la deliberazione n. 70/97 come modificata ed integrata dall'Autorità con: deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1997, deliberazione 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1998, deliberazione 27 ottobre 1998, n. 132/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1998, deliberazione 22 dicembre 1998 n. 161/98, pubblicata nella *Gazzetta*

Ufficiale - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1998, deliberazione 25 febbraio 1999, n. 24/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1999, deliberazione 22 aprile 1999, n. 54/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1999, deliberazione 24 giugno 1999, n. 88/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1999, deliberazione 25 agosto 1999, n. 125/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1999, deliberazione 25 ottobre 1999, n. 160/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999, deliberazione 29 dicembre 1999, n. 206/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235, deliberazione n. 39/00, deliberazione 21 aprile 2000, n. 81/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 28 aprile 2000, deliberazione 22 giugno 2000, n. 113/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000, deliberazione 28 agosto 2000, n. 159/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 203 del 31 agosto 2000, deliberazione 24 ottobre 2000, n. 198/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 30 ottobre 2000, e deliberazione n. 244/00 richiamata in premessa;

la deliberazione n. 13/99;

la deliberazione n. 204/99;

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 205/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario, n. 235 (di seguito: deliberazione n. 205/99);

la deliberazione n. 53/00;

la deliberazione dell'Autorità 15 giugno 2000, n. 108/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000;

la deliberazione n. 131/00;

la deliberazione n. 223/00;

la deliberazione n. 238/00;

Considerato che:

il combinato effetto della cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel S.p.a. al Gestore della rete, e della riduzione della componente del parametro PG a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica, comporta un lieve aumento della necessità di gettito del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'art. 5 della deliberazione n. 70/97;

la cessione da parte della società Gestore della rete dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, secondo le procedure concorsuali previste dal decreto 21 novembre 2000, ha l'effetto da un lato di aumentare la necessità di gettito del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'art. 5 della deliberazione n. 70/97, dall'altro di ridurre la base imponibile per l'applicazione delle componenti UC2;

le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni relative alla compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione sono utilizzate a copertura dell'onere ammesso al rimborso del Conto per la gestione della compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione, di cui all'art. 4 della deliberazione n. 53/00, e, in caso di eccedenze rispetto al fabbisogno necessario alla copertura di tale onere, anche a copertura dell'onere ammesso al rimborso del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'art. 5 della deliberazione n. 70/97;

Ritenuta l'opportunità di adeguare la componente tariffaria A3, tenuto anche conto dell'esito delle procedure concorsuali per la cessione su base annuale dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1. Ai fini della presente deliberazione, si applicano le seguenti definizioni:

a) per deliberazione n. 70/97 si intende la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, in materia di razionalizzazione ed inglobamento nella tariffa elettrica dei sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente integrata e modificata;

b) per deliberazione n. 204/99 si intende la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, recante norme per la regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera 3), della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario, n. 235, come successivamente modificata e integrata;

c) per deliberazione n. 39/00 si intende la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 24 febbraio 2000, n. 39/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000;

d) per deliberazione n. 113/00 si intende la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 giugno 2000, n. 113/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000;

e) per deliberazione n. 244/00 si intende la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 244/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4, supplemento ordinario, n. 2 del 5 gennaio 2001;

f) per parametro Ct si intende il costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'art. 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97;

g) per parametro PG si intende la stima della media bimestrale dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso, espressa in L/kWh, pubblicata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas prima dell'inizio di ciascun bimestre di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera *cc)*, della deliberazione n. 204/99.

h) per componenti PV si intendono i prodotti tra il parametro Ct ed i coefficienti f, di cui all'art. 12, comma 12.4, della deliberazione n. 204/99, come modificata dall'art. 4, comma 4.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 dicembre 2000, n. 230/00.

Art. 2.

Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili, del consumo specifico medio riconosciuto per la produzione netta degli impianti termoelettrici nazionali e del parametro Ct

2.1. Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97, e successive modificazioni e integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, definito come nell'allegato n. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 25 febbraio 1999, n. 24/99, e riferito al periodo ottobre 2000 - gennaio 2001, è fissato pari a 42,462 L/Mcal.

2.2. Il parametro Ct per il secondo bimestre (marzo-aprile) 2001 risulta pari a 95,964 L/kWh.

Art. 3.

Aggiornamento del parametro PG

Il parametro PG per il secondo bimestre (marzo-aprile) 2001 risulta pari a 135,664 L/kWh.

Art. 4.

Aggiornamento delle componenti PV

Le aliquote delle componenti PV per il secondo bimestre (marzo-aprile) 2001 sono fissate come indicato nella tabella 1 allegata alla presente deliberazione.

Art. 5.

Aggiornamento delle componenti A e UC

La tabella 1 di cui all'art. 3, comma 3.1, e la tabella 9 di cui all'art. 16, comma 16.1 della deliberazione n. 204/99, come modificate con le deliberazioni n. 39/00, n. 113/00 e n. 244/00, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle 2 e 3 allegate alla presente deliberazione.

Art. 6.

Disposizioni finali

Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.eneria.it) ed ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2001.

Milano, 20 febbraio 2001

Il presidente: RANCI

TABELLA 1 - Aliquote della componente PV per il secondo bimestre (marzo-aprile) 2001

Tariffa D2		L/kWh
fasce di consumo (kWh/anno)		
da	a	
0	1800	77,3
1801	2640	121,8
2641	4440	166,4
	oltre 4440	121,8

Tariffa D3	121,8

TABELLA 2: Valori delle componenti A e UC

Tipologie di utenza	A2			A3			A4			A5			A6		UC1		UC2	
	L/cliente anno	L/kWh per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	L/kWh per consumi mensili in eccesso a 8 GWh	L/cliente anno	L/kWh per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	L/kWh per consumi mensili in eccesso a 8 GWh	L/cliente anno	L/kWh per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	L/kWh per consumi mensili in eccesso a 8	L/cliente anno	L/kWh per consumi mensili nei limiti di 8	L/kWh per consumi mensili in eccesso a 8	L/kWh per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	L/kWh per consumi mensili in eccesso a 8 GWh	L/cliente anno	L/kWh	L/cliente anno	L/kWh
a) Forniture in bassa tensione per usi domestici	-	0,9	0,9	-	6,6	6,6	-	2,1	2,1	-	0,9	0,9	1,0	1,0	-	-	-	-
b) Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	-	0,6	0,6	-	10,8	10,8	-	4,0	4,0	-	0,6	0,6	1,0	1,0	-	-	-	-
c) Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi																		
di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW	-	0,9	0,9	-	6,6	6,6	-	4,0	4,0	-	0,9	0,9	1,0	1,0	-	-	-	-
di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW	7.200	0,4	0,4	86.539	9,6	9,6		4,0	4,0	7.100	0,4	0,4	1,0	1,0	-	-	-	-
d) Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi																		
di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW	-	0,9	0,9	-	6,6	6,6	-	4,0	4,0	-	0,9	0,9	1,0	1,0			-	-
di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW	7.200	0,4	0,4	86.539	9,6	9,6	-	4,0	4,0	7.100	0,4	0,4	1,0	1,0			-	-
e) Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	-	0,4	-	-	8,0	-	-	4,0	-	-	0,4	-	1,0	-	-	-	-	-
f) Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	7.200	0,4	-	72.006	7,5	-	-	4,0	-	7.100	0,4	-	1,0	-	-	-	-	-
g) Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	7.200	0,4	-	72.006	7,5	-	-	4,0	-	7.100	0,4	-	1,0	-	-	-	-	-
h) Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	7.200	0,4	-	90.810	7,8	-	-	4,0	-	7.100	0,4	-	1,0	-	-	-	-	-
i) Forniture in alta tensione a clienti vincolati	7.200	0,4	-	90.810	7,8	-	-	4,0	-	7.100	0,4	-	1,0	-	-	-	-	-

TABELLA 3: Componenti A, UC per le utenze di cui al comma 16.2 (valori in lire/kWh)

	A2	*A3*	*A4*	*A5*	*A6*	*UC1*	*UC2*
Alluminio primario	0,4	7,8	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
Ferrovie dello Stato Spa (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso di quelli previsti dall'art.4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.730)	0,4	7,8	4,0	0,4	1,0	0,0	0,0
Ferrovie dello Stato Spa, Società Terni Spa e suoi aventi causa (nei limiti quantitativi previsti rispettivamente dall'art.4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.730, e dall'art. 6 del d.P.R. 21 agosto 1963, n. 1165)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utenze sottese, comuni rivieraschi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Note

All'utenza colpita dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Marche e Umbria dopo il 26 settembre 1997, ospitata nei moduli "container" temporanei predisposti dal Dipartimento della protezione civile, si applicano per quanto compatibili le norme previste dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 novembre 1998, n. 134/98.

01A2354

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

PROVVEDIMENTO 1° febbraio 2001.

Accordo tra il Ministro per i beni e le attività culturali e le regioni per la catalogazione dei beni culturali di cui all'art. 149, comma 4, lettera *e)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge n. 59 del 15 marzo 1997;

Visto in particolare, l'art. 149, comma 4, lettera *e)* del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che stabilisce che, tra le funzioni riservate allo Stato spetti la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle metodologie comuni da seguire nelle attività di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede che in sede di Conferenza Stato-regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, si possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Vista la nota del 18 gennaio 2001, con al quale la regione Piemonte, a nome del coordinamento tecnico di area, ha trasmesso uno schema di protocollo di intesa per la catalogazione dei beni culturali, che è stato inviato al Ministero per i beni e le attività culturali al fine di conoscere valutazioni a riguardo;

Vista altresì la nota del 29 gennaio 2001, con la quale il Ministro per i beni e le attività culturali ha proposto alcune modifiche al testo che il successivo 30 gennaio è stato trasmesso ai presidenti delle regioni e delle province autonome;

Considerato che il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni con nota del 31 gennaio 2001, ha comunicato di aderire al testo della proposta di accordo, come riformulato dal Ministero competente, chiedendone nel contempo l'inserimento all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza;

Vista la nota del 1° febbraio 2001, con la quale il Ministro per i beni e le attività culturali ha trasmesso nuovamente il testo della proposta di accordo;

Acquisito, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Sancisce

il seguente accordo, nei termini sottoindicati tra il Ministro per i beni e le attività culturali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano:

Ritenuto che la catalogazione del patrimonio culturale costituisce un'esigenza prioritaria cui occorre provvedere per l'intero territorio nazionale con criteri metodologici unitari e attraverso programmi coordinati, riferiti sia alle attività da svolgere che alle risorse necessarie e che a tal fine il Ministero per i beni e le attività culturali, nelle sue articolazioni centrali e periferiche, le regioni e le autonomie locali attuano forme permanenti di cooperazione strutturale e funzionale;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 149, comma 4, lettera *e)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e anche delle esperienze condotte nelle singole regioni, il Ministero per i beni e le attività culturali, per mezzo dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (ICCD), cura «la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle metodologie comuni da seguire nelle attività di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale» e l'ICCD realizza il Sistema informativo del Catalogo generale nazionale dei beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici, storici e demo-etno-antropologici;

Tenuto conto che le regioni e gli enti locali concorrono attivamente, ciascuna per la parte propria e in reciproca collaborazione, alla costituzione di tale sistema col quale si intende assicurare al Paese un esauriente patrimonio di conoscenze, accessibile a diversi livelli, in ordine ai beni culturali e ambientali e che a tal fine le regioni costituiscono sistemi informativi regionali che sono in comunicazione con il sistema informativo del catalogo generale;

Ritenuto che i sistemi informativi regionali sono costituti in modo da assicurare la piena realizzazione e il funzionamento del sistema informativo del catalogo generale e per incrementare ed integrare in ambito locale gli archivi catalografici, in modo da corrispondere alle specifiche esigenze del Ministero, della regione e di ogni altro soggetto che concorra alla loro costituzione e in particolare: delle province, dei comuni singoli e associati, degli enti ecclesiastici e religiosi, degli istituti culturali e di ricerca attivi in ambito locale e di ogni altro eventuale soggetto pubblico e privato;

Considerato che il Ministero e le regioni sottolineano l'importanza del concorso anche delle università e degli istituti di ricerca nella realizzazione del sistema informativo del catalogo generale e dei sistemi informativi regionali;

Considerato altresì che ciascuna regione individua le convenienti forme di organizzazione e di articolazione territoriale del sistema informativo regionale di propria competenza e che le regioni garantiscono l'integrazione delle conoscenze, il collegamento e l'allineamento dei diversi archivi presenti in ambito regionale che devono essere costantemente aggiornati a cura dei soggetti competenti.

Il Ministro per i beni e le attività culturali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano convengono quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero per i beni e le attività culturali, per mezzo dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (ICCD), provvede alla unificazione ed emanazione degli standard e metodologie da seguire nelle attività di catalogazione dei beni indicati in premessa, ai fini della loro validità sull'intero territorio nazionale.

Il Ministero e le regioni cooperano per la definizione di tali standard e metodologie tenendo conto anche delle esperienze tecniche e scientifiche maturate.

Art. 2.

La catalogazione costituisce lo strumento conoscitivo basilare per il corretto ed efficace espletamento delle funzioni legate alla gestione del territorio ai fini del conseguimento di reali obiettivi di tutela ed è strumento essenziale di supporto per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobile e mobile nel territorio e nel museo, nonché per la promozione e la realizzazione delle attività di carattere didattico, divulgativo e di ricerca.

Le parti convengono pertanto sulla necessità di assicurare il coordinamento metodologico ed operativo delle attività di catalogazione e sulla necessità di implementazione della carta del rischio del patrimonio culturale, quale strumento di supporto alle decisioni in materia di conservazione programmata, di restauro e di pianificazione territoriale.

Art. 3.

Presso ogni regione viene costituito, a partire dalle realizzazioni esistenti, un sistema informativo relativo ai beni culturali e ambientali, per le esigenze dei soggetti istituzionali che vi concorrono. Il sistema deve essere realizzato in modo da potersi porre in comunicazione con il sistema informativo del catalogo generale.

Il sistema sarà accessibile all'utenza esterna, fatti salvi sia gli aspetti di riservatezza e sicurezza che il rispetto dei diritti d'autore. I dati raccolti secondo le metodologie dell'ICCD possono essere organizzati, nell'ambito di ciascun sistema regionale, in modo tale da corrispondere alle esigenze di un'utenza differenziata.

I sistemi informativi regionali dei beni culturali e ambientali, in connessione con il sistema centrale dell'ICCD, costituiscono punto di riferimento in ambito regionale per le attività di catalogazione e di documentazione. A tal fine le istituzioni che operano sul territorio regionale concorrono alla costituzione del sistema informativo regionale, con l'integrazione in rete dei propri archivi catalografici.

Art. 4.

Il Ministero per i beni e le attività culturali e le regioni, mediante la commissione di cui al successivo art. 7, definiranno le modalità di gestione dei diritti d'autore sui dati condivisi (banche dati comuni o con possibilità di accesso reciproco).

In ogni caso si conviene sin d'ora che, nei reciproci rapporti, il diritto d'autore e i diritti sulle immagini debbano essere regolati come di seguito esposto:

Stato e regioni conservano ciascuno i propri diritti per i materiali che sono stati e che saranno prodotti distintamente da ciascuno di essi;

di tali materiali Stato e regioni concedono l'utilizzazione a titolo gratuito limitatamente agli usi non commerciali delle amministrazioni medesime, delle province e degli enti locali;

uno specifico diritto a titolarità comune tra Stato e singole regioni sarà previsto per i materiali acquisiti con investimenti e interventi comuni;

specifici accordi potranno regolamentare i casi non previsti ai punti precedenti.

Art. 5.

Ciascun soggetto che concorre al sistema informativo regionale provvede ad effettuare le operazioni di raccolta e implementazione dei dati, nel rispetto delle metodologie e degli standard nazionali emanati dall'ICCD, e si rende responsabile della loro validazione sulla base delle procedure previste dal sistema informativo regionale in conformità a quelle definite dallo stesso ICCD. L'ingresso dei dati nel sistema informativo del catalogo generale è comunque subordinato a specifiche procedure di validazione finale da parte del medesimo istituto.

Art. 6.

Il Ministero, alla luce dell'intesa siglata il 13 settembre 1996 con la C.E.I., conviene che le regioni possano concorrere alle attività di catalogazione dei beni ecclesiastici, secondo modalità da concordare con la C.E.I., nel rispetto delle seguenti esigenze:

reale rispondenza degli interventi di catalogazione agli standard emanati dall'ICCD;

integrabilità dei prodotti realizzati con il sistema informativo generale e con i sistemi regionali;

armonizzazione della programmazione degli interventi di catalogazione con le priorità definite nell'ambito della commissione prevista dall'art. 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 7.

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente accordo viene istituita una commissione tecnica paritetica nazionale.

La commissione è composta da sei rappresentanti designati dal Ministero, tra cui il direttore e almeno due tecnici dell'ICCD, e da sei rappresentanti tecnici designati dalla conferenza dei presidenti delle regioni.

La commissione è convocata e presieduta da un rappresentante del Ministero, un rappresentante delle regioni svolge le funzioni di vicepresidente. Si riunisce non meno di due volte l'anno.

La commissione provvede a:

promuovere e verificare le comuni attività per la definizione degli standard e delle metodologie di catalogazione;

definire le modalità di gestione dei diritti d'autore di cui all'art. 4;

formulare programmi e progetti coordinati su scala nazionale che prevedano l'impiego di finanziamenti statali, regionali ed eventualmente europei;

individuare strumenti di coordinamento per il monitoraggio a livello nazionale e regionale delle attività di catalogazione programmate o in corso;

studiare forme di integrazione tra il sistema informativo generale e i sistemi regionali, con particolare riguardo allo scambio su base digitale delle informazioni;

esaminare ogni altra tematica di carattere generale inerente alla catalogazione al fine di formulare indirizzi, individuare soluzioni e promuovere nuove forme di cooperazione e di sperimentazione;

verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle attività di cui ai punti precedenti.

La commissione viene istituita con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali entro tre mesi dalla firma della presente intesa.

Art. 8.

La commissione di cui agli articoli 154 e 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 è sede per il coordinamento dei programmi di catalogazione di Stato, regione, enti locali ed Enti ecclesiastici in ambito regionale.

Art. 9.

Per l'attuazione del presente accordo ciascuna regione nel proprio ambito istituisce un coordinamento tecnico tra i soggetti che concorrono alla realizzazione del sistema informativo regionale allo scopo di definire specifiche modalità attuative, assetti organizzativi ed operativi, e per armonizzare gli interventi di catalogazione.

Art. 10.

Quanto contenuto nella premessa forma parte integrante del presente accordo.

Art. 11.

Vengono superati e ricondotti alla presente intesa tutti i precedenti accordi stipulati in materia tra le parti.

Roma, 1º febbraio 2001

Il presidente: LOIERO

Il segretario: CARPANI

01A2290

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 5 febbraio 2001, n. **1/FL.**

Chiarimenti in ordine alle disposizioni relative all'imposta comunale sulla pubblicità e sul diritto sulle pubbliche affissioni introdotte dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'art. 30, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Termini di pagamento per la pubblicità annuale e per la Tosap permanente.

Ai comuni

e, per conoscenza:

All'Agenzia delle entrate

All'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)

La disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è stata oggetto di modificazioni ad opera della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», pubblicata nel supplemento ordinario n. 219/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2000.

Con la presente circolare si offrono chiarimenti sulle innovazioni introdotte non solo dall'art. 145, commi da 55 a 57, della legge appena citata, ma anche dalle disposizioni della legge 23 dicembre 1999, n. 448 (legge finanziaria 2000), che hanno inciso sulle determinazioni tariffarie. Viene infine affrontata la problematica del differimento dei termini per le deliberazioni tariffarie e dei termini di pagamento per la pubblicità annuale e per la Tosap permanente.

A) Le novità della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il comma 55 dell'art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, inserisce, un periodo finale al comma 7 dell'art. 9 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dedicato al «Pagamento dell'imposta». Il comma 7 in esame stabilisce che nel caso in cui la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati

in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione. La novità consiste nell'inserimento di una precisazione relativa a detti canoni, che devono essere «commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario».

A ben vedere, quindi, la norma in esame non incide sulla regolamentazione dei tributi comunali, ma riserva una disciplina particolare per i canoni di locazione o di concessione, l'entità dei quali dal 1° gennaio 2001 deve essere commisurata all'effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario.

Il comma 56 dell'art. 145, influisce, invece, in modo determinante sul comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 507 del 1993, che contiene le modalità di determinazione dell'imposta relativa alla pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi.

La norma stabiliva infatti che per tale fattispecie pubblicitarie l'imposta doveva essere calcolata in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1 e cioè in base alle tariffe indicate per la pubblicità ordinaria, che devono essere applicate per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.

Il comma 56 dell'art. 145 della legge finanziaria per il 2001, introducendo il rinvio anche al comma 2 dello stesso art. 12 del decreto legislativo n. 507 del 1993, consente pertanto l'applicazione alle affissioni dirette del metodo di determinazione del tributo che era invece riservato alla sola pubblicità ordinaria di durata non superiore a tre mesi e che prevede l'applicazione, per ogni mese o frazione, di una tariffa pari ad un decimo di quella stabilita per anno solare al precedente comma 1.

Si deve pertanto ritenere che l'imposta sulla pubblicità per le affissioni dirette può essere corrisposta:

per anno solare, in base alla superficie complessiva degli impianti ed alle tariffe stabilite dal comma 1 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 507 del 1993;

per ogni mese o frazione, in base alla superficie complessiva degli impianti e ad una tariffa pari ad un decimo di quella stabilita per anno solare per esposizioni di durata non superiore a tre mesi.

Ai fini della corretta determinazione del tributo nel caso di specie sono indispensabili talune precisazioni.

Innanzitutto, resta fermo il principio stabilito dal combinato disposto dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 507 del 1993, secondo cui l'imposta deve essere calcolata sulla base della superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto l'impianto pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi pubblicitari in esso contenuti.

In secondo luogo, il periodo di effettuazione della pubblicità deve essere indicato nella dichiarazione iniziale che, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 507 del 1993, deve essere presentata dal detentore del mezzo pubblicitario prima di effettuare la pubblicità.

Infine, per aver diritto al pagamento frazionato, il periodo di esposizione non potrà superare i tre mesi nel corso dell'anno solare per lo stesso impianto.

È ovvio che la nuova modalità di pagamento introdotta dalla legge finanziaria potrà essere concretamente applicata solo ove il comune non avrà diversamente disciplinato la materia nel proprio regolamento, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

In ogni caso, vi è da aggiungere che la nuova norma non influisce in alcun modo sulla disciplina delle presunzioni in caso di omessa presentazione della dichiarazione, poiché la disposizione di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 507 del 1993 si rende tuttora applicabile, in quanto prevede espressamente che «qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione la pubbilcità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accettata». Pertanto il comune, in sede di accertamento relativo a pubblicità effettuata attraverso affissioni dirette per la quale non sia stata presentata la prescritta dichiarazione, dovrà determinare l'imposta dovuta in base all'anno solare.

Il comma 57 dell'art. 145 della legge n. 388 del 2000, apporta modificazioni innanzitutto all'art. 32, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e solo in via consequenziale agli articoli 3, comma 3, 18, comma 3 e 24, comma 2 del decreto legislativo n. 507 del 1993.

Alla norma della legge n. 144 del 1999 richiamata nel comma 57, che riguarda i finanziamenti per redazione e l'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, è stata aggiunta una disposizione che prevede che «una quota pari al 5 per cento delle somme stanziate per l'attuazione del Piano è destinata ad interventi volti alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica pubblicitaria sulle strade, di cui all'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285». Partendo da questa premessa il comma 57 in esame apporta le seguenti modificazioni:

all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 507 del 1993, nel quale sono soppresse le parole «comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio». La modifica interviene su una norma che enuncia il contenuto del regolamento che il comune deve adottare per disciplinare le modalità di effettuazione della pubblicità, determinando altresì la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonché i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. Il regolamento deve inoltre stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette. Per questi ultimi soggetti la versione originaria della norma stabiliva che dovevano

essere comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio. La modifica in esame, tuttavia, non rende possibile l'attribuzione di impianti da destinare al concessionario del pubblico servizio, in quanto questi, proprio perché investito di pubbliche funzioni — infatti emette atti amministrativi di accertamento, procede a riscossione coattiva, è parte nel processo tributario — per definizione non può essere considerato, nell'ambito del comune ove svolge tale attività, alla stregua di un soggetto cui poter attribuire gli impianti in questione;

all'art. 18, del decreto legislativo n. 507 del 1993, nel quale è aggiunto il comma 3-*bis*, con il quale viene stabilito che «il comune ha facoltà di chiedere al concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica». L'intervento normativo appare superfluo ai fini della gestione del tributo, poiché la possibilità di richiedere servizi aggiuntivi al gestore del servizio in esame già rientrava nella libera determinazione della volontà delle parti che, nell'ambito del procedimento ad evidenza pubblica, possono addivenire ad accordi in tal senso;

all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 507 del 1993, nel quale sono stati aumentati gli importi delle sanzioni applicabili per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del capo I dello stesso decreto legislativo, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti. Gli importi, che erano fissati da un minimo di lire duecentomila ad un massimo di lire due milioni, passano «da lire quattrocentomila a lire tre milioni». Dette sanzioni sono comminate con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale, nel quale il comune menziona anche l'eventuale rimozione degli impianti pubblicitari abusivi disposta quale misura accessoria.

B) Le novità della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

L'art. 30, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per l'anno 2000), ha modificato la disposizione contenuta nell'art. 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente ai comuni, a decorrere dal 1° gennaio 1998, di aumentare le tariffe ed il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 507, fino ad un massimo del 20 per cento.

L'innovazione contenuta nel citato art. 30, comma 11, della legge n. 488 del 1999 consiste nell'ampliamento delle facoltà concesse all'ente locale poiché l'aumento delle suddette tariffe e dei diritti, fissato al 20 per cento, può essere esteso «fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato».

Occorre innanzitutto precisare che quest'ultimo inciso deve ritenersi superfluo ai fini della corretta lettura della norma, in quanto meramente ripetitivo di una disposizione che attiene alle modalità di commisurazione della superficie imponibile contenuta nell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 507 del 1993, e quindi non ha determinato nessuna sostanziale modificazione della disciplina tributaria vigente in materia.

Molti dei dubbi interpretativi sono sorti in ordine alla legittimità dell'applicazione degli eventuali aumenti deliberati dal comune in base alla legge finanziaria per l'anno 2000 al diritto sulle pubbliche affissioni, tenuto conto del fatto che la relativa tariffa non è parametrata, come quella dell'imposta sulla pubblicità, al metro quadrato di superficie espositiva, ma al «foglio di dimensione fino a cm 70×100»: ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 507 del 1993.

Al riguardo è necessario precisare che il diverso metodo di commisurazione degli importi dovuti a titolo di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni non è di ostacolo all'applicazione della norma in esame anche ai manifesti dei quali viene richiesta l'affissione all'apposito servizio comunale, poiché è comunque possibile effettuare una misurazione dei fogli di cui si compone il manifesto in metri quadrati. Infatti le dimensioni convenzionali del foglio pari a 70×100 cm non sono altro che l'espressione di una superficie equivalente a 0,7 metri quadrati. Operare un semplice calcolo per trasformare in metri quadrati le dimensioni che la norma del decreto legislativo n. 507 del 1993 ha stabilito come superficie espositiva, non è certo contrario allo spirito della norma introdotta dalla legge finanziaria per l'anno 2000 e rende pertanto legittime le deliberazioni con le quali i comuni hanno esteso anche al diritto sulle pubbliche affissioni gli aumenti tariffari in esame.

Del resto è la stessa disposizione contenuta nell'art. 11, comma 10, della legge n. 449 del 1997 ad avallare la soluzione proposta, in quanto detta norma riguarda espressamente «le tariffe ed i diritti di cui al capo I» del decreto legislativo n. 507 del 1993 ed il legislatore della finanziaria per l'anno 2000 se avesse inteso limitare la portata della norma sulla quale ha apportato modificazioni, avrebbe certamente introdotto delle differenziazioni tra la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Un altro aspetto sul quale si sono create incertezze applicative riguarda la determinazione della misura massima di aumento delle tariffe e cioè se l'aumento fino al 50 per cento debba o meno calcolarsi sulle tariffe già aumentate del 20 per cento.

A tal proposito occorre ancora una volta far riferimento al dato normativo, in quanto dalla lettura del testo attualmente vigente della norma in esame, scaturente cioè dalle integrazioni apportate dall'art. 30, comma 17, della legge n. 488 del 1999, è agevole dedurre che gli aumenti devono essere operati assumendo come tariffe-base quelle del capo I del decreto legislativo n. 507 del 1993. Pertanto dette tariffe:

dal 1° gennaio 1998 possono essere aumentate fino al 20%;

dal 1° gennaio 2000 possono essere aumentate fino al 50%, limitatamente, però, alle superfici superiori al metro quadrato.

A titolo esemplificativo si può ipotizzare che un comune, sulla base delle disposizioni dell'art. 11, comma 10, della legge n. 449 del 1997, abbia deliberato un aumento delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni pari al 20%, e che una particolare tariffa aumenti quindi da 100 a 120.

L'ente locale dal 1° gennaio 2000 può ulteriormente aumentare questa tariffa da 100 a 150 per le sole superfici espositive che superino il metro quadrato, sia che si tratti di mezzi pubblicitari e sia che si tratti di manifesti consegnati al servizio delle affissioni pubbliche.

Qualora invece la superficie espositiva sia inferiore al metro quadrato (è il caso, ad esempio, del manifesto composto di un solo foglio 70×100 che è equivalente, quindi, a 0,7 mq) la tariffa applicabile non può superare quella pari a 120.

Del tutto illegittimo sarebbe invece fissare una tariffa pari a 170, quale importo scaturente dall'aumento fino al 50% calcolato sulla tariffa pari a 120, in quanto tale procedura è in aperto contrasto con il principio generale racchiuso nell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 507 del 1993, che stabilisce che le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base che, nel caso di specie, come innanzi precisato, è individuata dallo stesso legislatore nelle tariffe e nei diritti di cui al capo I del decreto legislativo n. 507 del 1993.

C) I termini di approvazione delle tariffe ed i termini di pagamento della pubblicità annuale e della Tosap permanente.

L'art. 53, comma 16, della legge finanziaria ha stabilito che, per l'anno 2001, il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione.

Quest'ultima data è stata fissata per l'anno 2001 al 28 febbraio, dal decreto 21 dicembre 2000 del Ministro dell'interno di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (*Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 2000, n. 301).

Lo stesso art. 53, comma 16, ha inoltre stabilito che i regolamenti anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Nulla è invece previsto riguardo al differimento dei termini di pagamento di quei tributi, come l'imposta sulla pubblicità annuale e la Tosap permanente, che hanno di norma scadenza nel mese di gennaio o comunque prima della definizione delle nuove tariffe.

Si può quindi verificare il caso in cui il termine di pagamento non risulti corrispondente alle variazioni regolamentari o tariffarie intervenute in un momento successivo.

Per evitare questa situazione e semplificare gli adempimenti del contribuente, l'ente locale, sulla base della potestà regolamentare generale prevista dall'art. 52 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, potrà stabilire un'adeguata proroga per il versamento dei tributi in questione, alla quale deve essere data massima diffusione per permettere ai contribuenti il corretto adempimento delle obbligazioni tributarie.

La deliberazione contenente il differimento dei termini di pagamento non si rende di regola necessaria nel caso in cui l'ente locale non intenda apportare modifiche regolamentari che incidono sulla quantificazione dei tributi. Anche in questo caso sarebbe comunque opportuno diffondere con adeguati mezzi la notizia che gli ordinari termini di scadenza per il pagamento dei tributi in esame non hanno subito alcuna variazione. Si deve inoltre aggiungere che, come già indicato nella circolare n. 13/E del 19 gennaio 2000, intervenuta per risolvere l'analoga situazione verificatasi lo scorso anno, se le modificazioni regolamentari dei tributi in questione intervengono successivamente al 31 gennaio 2000 senza che sia stata stabilita al contempo la proroga dei pagamenti, l'ente locale dovrà comunque rimettere in termini i contribuenti per il versamento della differenza del tributo con esclusione, in ogni caso, di applicazione di sanzioni ed interessi.

Roma, 5 febbraio 2001

Il direttore centrale
per la fiscalità locale
IGNIZIO

01A2233

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 19 febbraio 2001, n. **2.**

Modificazioni alla circolare 10 giugno 1995, n. 17, concernente aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari, regolate dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE e successive modifiche e integrazioni.

Alla Federchimica
Alla Agrofarma
All'Unionchimica

e, per conoscenza:

Al Ministero per le politiche agricole e forestali
Al Ministero dell'industria, commercio ed artigianato
Al Ministero dell'ambiente - Servizio A.R.S.
Alla segreteria del Sottosegretario di Stato

Con circolare di questo Ministero 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 de 23 giugno 1995) sono state fornite indicazioni e criteri interpretativi in merito ad alcuni aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari regolate dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

In particolare sono state fornite indicazioni in merito alle modalità di presentazione delle documentazioni tecnico-scientifiche (punto 4.2 della circolare n. 17/1995) da presentare a supporto delle domande di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, precisando che le stesse dovevano essere:

1) redatte in lingua italiana o inglese o francese;

2) presentate in un unico esemplare cartaceo organizzato in volumi distinti per i vari capitoli specificati negli allegati II e III del decreto, e in una copia conforme su Cd-Rom;

3) corredate dei sommari degli allegati II e III del decreto, redatti in lingua italiana (tre copie conformi e una su Cd-Rom).

Al riguardo bisogna ora tenere presente che i mutati indirizzi ed esigenze intervenuti di recente in sede comunitaria (sistema Caddy) collegate con lo sviluppo dei sistemi di informatizzazione, nonché necessità logistiche di appropriata e proficua sistemazione della documentazione collegate con le nuove disposizioni sulla prevenzione di rischi per il personale (incendi, infortuni, stabilità delle strutture portanti dei locali adibiti ad accogliere la documentazione, ecc.) suggeriscono di acquisire tutta la documentazione su Cd-Rom, tralasciando pertanto la presentazione della documentazione in forma cartacea, la quale invece dovrà essere conservata in custodia fiduciaria presso l'impresa istante per ogni necessità eventuale di riscontro o di approfondimento tecnico da parte di questo Ministero.

La nuova procedura riguarda esclusivamente la documentazione da presentare in un unico esemplare cartaceo e non anche i sommari che continuano a seguire l'impostazione fornita dalla circolare n. 17/1995.

Tutto ciò premesso la circolare 17/95, punto 4.2, secondo capoverso, lettere *c)* e *d)* è così modificata:

«4.2 *(omissis);*

c) presentate in Cd-Rom, fermo restando che la relativa documentazione, organizzata in volumi distinti per i vari capitoli specificati negli allegati II e III del decreto e conforme a quella riportata su Cd-Rom, sia trattenuta in custodia fiduciaria presso l'impresa richiedente per ogni riscontro o approfondimento tecnico di cui questo Ministero dovesse avere bisogno;

d) corredate dei sommari degli allegati II e III del decreto, redatti in lingua italiana (una copia su Cd-Rom e tre copie conformi in forma cartacea)».

Roma, 19 febbraio 2001

Il Ministro: VERONESI

01A2351

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 7 marzo 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9307
Yen giapponese	111,38
Corona danese	7,4628
Lira Sterlina	0,63580
Corona svedese	9,0540
Franco svizzero	1,5372
Corona islandese	80,02
Corona norvegese	8,2155
Lev bulgaro	1,9543
Lira cipriota	0,57914
Corona ceca	34,888
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	266,30
Litas lituano	3,7237
Lat lettone	0,5752
Lira maltese	0,4091
Zloty polacco	3,6802
Leu romeno	25273
Tallero sloveno	215,9824
Corona slovacca	43,843
Lira turca	880000
Dollaro australiano	1,8137
Dollaro canadese	1,4395
Dollaro di Hong Kong	7,2592
Dollaro neozelandese	2,1917
Dollaro di Singapore	1,6352
Won sudcoreano	1185,25
Rand sudafricano	7,3232

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A2754

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefazolina Fagen»

Estratto del decreto AIC/UAC n. 552/2000 del 13 febbraio 2001

Specialità medicinale: CEFAZOLINA FAGEN.

Titolare A.I.C.: Fagen S.r.l. - Origgio Varese.

Confezioni autorizzate numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

500 mg polvere per soluzione iniettabile 1 flacone uso im iv - A.I.C. n. 034710018/M (in base 10), 1138J2 (in base 32);

500 mg polvere per soluzione iniettabile 5 flaconi uso im iv - A.I.C. n. 034710020/M (in base 10), 1138J4 (in base 32);

500 mg polvere per soluzione iniettabile 10 flaconi uso im iv - A.I.C. n. 034710032/M (in base 10), 1138JJ (in base 32);

500 mg polvere per soluzione iniettabile 25 flaconi uso im iv - A.I.C. n. 034710044/M (in base 10), 1138JW (in base 32);

500 mg polvere per soluzione iniettabile 50 flaconi uso im iv - A.I.C. n. 034710057/M (in base 10), 1138K9 (in base 32);

500 mg polvere per soluzione iniettabile 100 flaconi uso im iv - A.I.C. n. 034710069/M (in base 10), 1138KP (in base 32);

1 g polvere per soluzione iniettabile 1 flacone uso im iv - A.I.C. n. 034710071/M (in base 10), 1138KR (in base 32);

1 g polvere per soluzione iniettabile 5 flaconi uso im iv - A.I.C. n. 034710083/M (in base 10), 1138L3 (in base 32);

1 g polvere per soluzione iniettabile 10 flaconi uso im iv - A.I.C. n. 034710095/M (in base 10), 1138LH (in base 32);

1 g polvere per soluzione iniettabile 25 flaconi uso im iv - A.I.C n. 034710107/M (in base 10), 1138LV (in base 32);

1 g polvere per soluzione iniettabile 50 flaconi uso im iv - A.I.C. n. 034710119/M (in base 10), 1138M7 (in base 32);

1 g polvere per soluzione iniettabile 100 flaconi uso im iv - A.I.C. n. 034710121/M (in base 10), 1138M9 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile.

Composizione: un flaconcino da 500 mg e da 1 g contengono rispettivamente:

principio attivo: cefazolina sale sodico 524 mg (pari a 500 mg di cefazolina) e 1,048 mg (pari a 1 g di cefazolina).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993 decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Produzione e controllo: Biochemie GmbH Austria.

Indicazioni terapeutiche: «Cefazolina Fagen» è indicata nel trattamento delle seguenti infezioni causate da microrganismi sensibili alla cefazolina:

infezioni del tratto inferiore delle vie respiratorie (violente riacutizzazioni di bronchite cronica sostenute da batteri, polmonite);

infezioni del tratto urinario (pielonefrite acuta);

infezioni della cute e dei tessuti molli;

endocarditi;

setticemia profilassi perioperatoria: la somministrazione perioperatoria di cefazolina può ridurre l'incidenza delle infezioni postoperatorie negli interventi chirurgici considerati contaminati o potenzialmente tali.

L'uso di cefazolina deve essere riservato nei casi che necessitano un trattamento parenterale.

È opportuno consultare le guide ufficiali (esempio raccomandazioni nazionali) sull'uso appropriato dei farmaci antibatterici. Occorre valutare la sensibilià dei microrganismi che causano le infezioni (se possibile), anche se la terapia può essere iniziata prima della disponibiltà dei risultati dell'esame.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2314

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluad»

Estratto del decreto AIC/UAC n. 555/2000 del 13 febbraio 2001

Specialità medicinale FLUAD, con sede legale e domicilio fiscale in via Fiorentina, 1 - Siena.

Confezioni autorizzate numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

10 siringhe preriempite 0,5 ml - A.I.C. n. 031840046/M (in base 10), 0YCPTG (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione iniettabile in emulsione.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993 decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C».

Medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: una dose da 0,5 ml:

il vaccino influenzale è costituito dagli antigeni di superficie dei seguenti ceppi, coltivati in uova e adiuvati con MF59C.1:

A/Moscow/10/99 (H3N2) ceppo equivalente;

(A/Panama/2007/99 Resvir 17 15 mcg HA;

A/New Caledonia/20/99 (H1N1) ceppo equivalente;

(A/New Caledonia/20/99 IVR 116 15 mcg HA;

B/Beijing(184/93 ceppo equivalente;

(B/Yamanashi/166/98 15 mcg HA;

adiuvante: MF59C.1 è un adiuvante esclusivo (Brevetto EP 0 399 843 B1): 9,75 mg di squalene; 1,175 mg di polisorbato 80; 1,175 mg di sorbitan trioleato; 0,66 mg di citrato di sodio, 0,04 mg di acido citrico e acqua per preparazioni iniettabili;

eccipienti: sodio cloruro, potassio cloruro, potassio fosfato monobasico, sodio fosfato bibasico biidrato, magnesio cloruro esaidrato, calcio cloruro biidrato, thiomersal (conservante 0,05 mg) acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore: Chiron S.p.A., Sociville (Siena) loc. Bellaria-Rosia.

Indicazioni terapeutiche:

immunizzazione attiva contro l'influenza negli anziani (> 65 anni di età), specialmente in soggetti con un maggior rischio di complicazioni associate, (ad esempio soggetti affetti da malattie croniche, come diabete, disturbi cardiovascolari e respiratori).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2309

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Veraday»

Estratto del decreto AIC/UAC n. 557/2000 del 15 febbraio 2001

Specialità medicinale: VERADAY.

Titolare A.I.C.: Dorom S.r.l., via Volturno, 48 - 20089 Quinto dè Stampi Rozzano (Milano).

Confezioni autorizzate numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

28 cpr a rilascio prolungato in blister AL/PVC/ACLAR da 180 mg - A.I.C. n. 035162015/M (in base 10), 11K1WZ (in base 32);

30 cpr a rilascio prolungato in blister AL/PVC/ACLAR da 180 mg - A.I.C. n. 035162027/M (in base 10), 11K1XC (in base 32);

50 cpr a rilascio prolungato in blister AL/PVC/ACLAR da 180 mg - A.I.C. n. 035162039/M (in base 10), 11K1XR (in base 32);

100 cpr a rilascio prolungato in blister AL/PVC/ACLAR da 180 mg - A.I.C. n. 035162041/M (in base 10), 11K1XT (in base 32);

28 cpr a rilascio prolungato in blister AL/PVC/ACLAR da 240 mg - A.I.C. n. 035162054/M (in base 10), 11K1Y6 (in base 32);

30 cpr a rilascio prolungato in blister AL/PVC/ACLAR da 240 mg - A.I.C. n. 035162066/M (in base 10), 11K1YL (in base 32);

50 cpr a rilascio prolungato in blister AL/PVC/ACLAR da 240 mg - A.I.C. n. 035162078/M (in base 10), 11K1YY (in base 32);

100 cpr a rilascio prolungato in blister AL/PVC/ACLAR da 240 mg - A.I.C. n. 035161080/M (in base 10), 11K1Z0 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse a rilascio prolungato.

Composizione: una compressa a rilascio prolungato da 180 e 240 mg contiene:

principio attivo: 180 e 240 mg verapamil cloridrato;

eccipienti: parte interna non rivestita: polietilene ossido 300 K, povidone, sodio cloruro, magnesio stearato, butilidrossitoluene, polietilene ossido 7000 K, ipromellosa, ossido di ferro nero/lattosio monoidrato;

strati esterni: idrossietilcellulosa, macrogol 3350, opadry, cellulosa acetato, idrossipropilcellulosa, ipromellosa, titanio biossido (E171), macrogol, polisorbato 80, indigotina (E132) (per le sole compresse da 180 mg), macrogol 8000, inchiostro opacode.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993 decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Produzione, confezionamento e controllo dello sfuso: Alza Corporation Vacaville USA - Summneytown Pike West Point.

Confezionamento e rilascio dei lotti: Searle Division of Monsanto plc Moerpeth UK.

Confezionamento: Searle & CO Caguos Porto Rico.

Indicazioni terapeutiche:

ipertensione essenziale di grado lieve-moderato;

angina pectoris cronica stabile.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2310

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cronover»

Estratto del decreto AIC/UAC n. 558/2000 del 15 febbraio 2001

Specialità medicinale: CRONOVER.

Titolare A.I.C.: Searle farmaceutici divisione della Monsanto italiana S.p.a., via W. Tobagi, 8 - Peschiera Borromeo (Milano).

Confezioni autorizzate numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

28 cpr a rilascio prolungato in blister AL/PVC/ACLAR da 180 mg - A.I.C. n. 035161013/M (in base 10), 11K0XP (in base 32);

30 cpr a rilascio prolungato in blister AL/PVC/ACLAR da 180 mg - A.I.C. n. 035161025/M (in base 10), 11K0Y1 (in base 32);

50 cpr a rilascio prolungato in blister AL/PVC/ACLAR da 180 mg - A.I.C. n. 035161037/M (in base 10), 11K0YF (in base 32);

100 cpr a rilascio prolungato in blister AL/PVC/ACLAR da 180 mg - A.I.C. n. 035161049/M (in base 10), 11K0YT (in base 32);

28 cpr a rilascio prolungato in blister AL/PVC/ACLAR da 240 mg - A.I.C. n. 035161052/M (in base 10), 11K0YW (in base 32);

30 cpr a rilascio prolungato in blister AL/PVC/ACLAR da 240 mg - A.I.C. n. 035161064/M (in base 10), 11K0Z8 (in base 32);

50 cpr a rilascio prolungato in blister AL/PVC/ACLAR da 240 mg - A.I.C. n. 035161076/M (in base 10), 11K0ZN (in base 32);

100 cpr a rilascio prolungato in blister AL/PVC/ACLAR da 240 mg - A.I.C. n. 035161088/M (in base 10), 11K100 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse a rilascio prolungato.

Composizione: una compressa a rilascio prolungato da 180 e 240 mg contiene:

principio attivo: 180 e 240 mg verapamil cloridrato;

eccipienti: parte interna non rivestita: polietilene ossido 300 K, povidone, sodio cloruro, magnesio stearato, butilidrossitoluene, polietilene ossido 7000 K, ipromellosa, ossido di ferro nero/lattosio monoidrato;

strati esterni: idrossietilcellulosa, macrogol 3350, opadry, cellulosa acetato, idrossipropilcellulosa, ipromellosa, titanio biossido (E171), macrogol, polisorbato 80, indigotina (E132) (per le sole compresse da 180 mg), macrogol 8000, inchiostro opacode.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993 decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Produzione, confezionamento e controllo dello sfuso: Alza Corporation Vacaville USA - Summneytown Pike West Point.

Confezionamento e rilascio dei lotti: Searle Division of Monsanto plc Moerpeth UK.

Confezionamento: Searle & CO Caguas Porto Rico.

Indicazioni terapeutiche:

ipertensione essenziale di grado lieve-moderato;

angina pectoris cronica stabile.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2311

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Wartec»

Estratto del decreto n. 3 del 19 gennaio 2001

È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano WARTEC, nelle forme e confezioni:

«5% soluzione cutanea» flacone 3 ml + applicatore;

«0,15% crema» tubo 5 g;

«0,15% crema» tubo 10 g,

alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Stiefel Laboratories S.r.l., con sede legale, domicilio fiscale in via Calabria n. 15 - Redecesio di Segrate (Milano), codice fiscale n. 06586230150.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

«5% soluzione cutanea» flacone 3 ml + applicatore;

A.I.C. n. 027447010 (in base 10), 0U5MR2 (in base 32);

classe: «C»;

«0,15% crema» tubo 5 g;

A.I.C. n. 027447022 (in base 10), 0U5MRG (in base 32);

classe: «C»;

«0,15% crema» tubo 10 g;

A.I.C. n. 027447034 (in base 10), 0U5MRU (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2313

Autorizzazione alla conversione della specialità medicinale per uso umano «Citicolina GNR»

Estratto del decreto n. 49 del 15 febbraio 2001

È autorizzata la conversione della specialità medicinale per uso umano CITICOLINA GNR della società GNR S.p.a., con sede in via Europa, 35 - Muggiò (Milano), codice fiscale n. 00795170158, a medicinale generico, con conseguente variazione della denominazione in Citicolina nelle confezioni:

«500 mg. soluzione iniettabile» 5 fiale - n. A.I.C 027566025/G;

«1 g soluzione iniettabile» 3 fiale - n. A.I.C. 027566037/G.

I lotti della specialità medicinale «Citicolina GNR» non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2312

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Flumequine 50% liquido Neofarma».

Estratto del decreto n. 21 del 13 febbraio 2001

Medicinale veterinario prefabbricato FLUMEQUINE 50% LIQUIDO NEOFARMA.

Titolare A.I.C.: Neofarma S.r.l., con sede legale e fiscale in Longiano (Forlì), via Emilia km 18 n. 1854, codice fiscale n. 01788090403;

La società titolare A.I.C. nello stabilimento sito nella sede suddetta;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

bottiglia da 1 litro, A.I.C. n. 102626013;

tanica da 5 litri, A.I.C. n. 102626025.

Composizione: un litro di prodotto contiene:

principio attivo: flumequine 500 g;

eccipienti: sodio idrossido 80 g acqua depurata q.b.a un litro.

Specie di destinazione: broiler;

Indicazioni terapeutiche: colibacillosi, salmonellosi e pasteurellosi;

Tempo di attesa: broiler carne 2 g;

Validità: 12 mesi;

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2301

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Euthatal»

Estratto del decreto n. 22 del 13 febbraio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario EUTHATAL soluzione iniettabile per cani, gatti e piccoli animali nella confezione flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102335015.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. - via Vittor Pisani n. 16 - Milano - codice fiscale n. 00221300288.

Modifiche apportate:

regime di dispensazione: il regime di dispensazione è ora: medicinale veterinario soggetto alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, tabella III, da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria speciale ministeriale.

La confezione della specialità medicinale per uso veterinario suddetta dovrà essere posta in commercio con stampati illustrativi così come approvati in precedenza da questa amministrazione, fatta salva la modifica di cui all'art. 1 relativa al regime di dispensazione.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro quindici giorni.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2297

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Torbutrol»

Estratto del decreto n. 23 del 13 febbraio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario TORBUTROL soluzione iniettabile per cani (flacone da 10 ml - registro n. 27413) e compresse per cani (nelle confezioni da 10 e 100 compresse - registro n. 27413/A).

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia da: Intervet Italia S.r.l., con sede legale in Milano - via Brembo n. 27 - codice fiscale n. 01148870155.

Modifiche apportate:

regime di dispensazione: il regime di dispensazione è ora: medicinale veterinario soggetto alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, tabella IV, da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile.

Numeri di A.I.C.: alle confezioni sottoindicate vengono ora attribuiti i seguenti numeri di A.I.C.:

flacone da 10 ml - A.I.C. n. 101932010;

scatola da 10 compresse da 5 mg - A.I.C. n. 101932022;

scatola da 100 compresse da 5 mg - A.I.C. n. 101932034.

La confezione della specialità medicinale per uso veterinario suddetta dovrà essere posta in commercio con stampati illustrativi così come approvati in precedenza da questa amministrazione, fatte salve le modifiche di cui all'art. 1.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro quindici giorni.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2296

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Veterabol Spray».

Estratto del decreto n. 28 del 14 febbraio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario VETERABOL SPRAY per cani e gatti nella confezione bomboletta da 100 ml (registro n. 21277).

Titolare A.I.C.: Vetem S.p.a., con sede legale in Porto Empedocle (Agrigento) - Lungomare Pirandello n. 8 - codice fiscale n. 01988770150.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito presso la suddetta sede.

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.: bomboletta da 100 ml - A.I.C. n. 101539017.

Composizione: ogni bomboletta contiene:

principi attivi:

amminosidina solfato pari a base 0,50 g;

clostebol acetato 0,50 g;

prednisolone 0,10 g;

eccipienti e propellente: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle dermatiti interdigitali, piodermiti, abrasioni, piaghe, ulcere, ragadi, ferite operatorie e traumatiche, infiammazioni cutanee, prurito di varia eziologia, eczema allergico ed alimentare, orticaria, otite esterna.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario suddetta con la precedente composizione autorizzata e contraddistinti dai precedenti numeri di registrazione, possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

01A2300

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Progressis»

Estratto del decreto n. 29 del 14 febbraio 2001
Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/115/01/0/0

Specialità medicinale per uso veterinario PROGRESSIS vaccino inattivato in adiuvante oleoso, contro la sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (PRRS).

Titolare A.I.C.: Ditta Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Produttore: Ditta Merial, nello stabilimento sito in Lione (Francia).

Confezioni e numeri di A.I.C.:

1 flacone da 10 ml (5 dosi) - A.I.C. n. 103041012;

scatola 10 flaconi da 10 ml (5 dosi cad.) - A.I.C. n. 103041024;

flacone da 20 ml (10 dosi) - A.I.C. n. 103041036;

scatola 10 flaconi da 20 ml (10 dosi cad.) - A.I.C. n. 103041048;

flacone da 50 ml (25 dosi) - A.I.C. n. 103041051;

scatola 10 flaconi da 50 ml (25 dosi cad.) - A.I.C. n. 103041063.

Composizione: (2 ml di prodotto contengono):

principio attivo: virus inattivato della PRRS, ceppo P120 $\geq 10^{2,5}$ unità IF;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

adiuvante: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini (scrofe e scrofette).

Indicazioni terapeutiche: riduzione delle turbe riproduttive causate dal virus (ceppo europeo) della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini in ambiente infetto: la vaccinazione riduce il numero di parti precoci ed il numero di suinetti nati morti.

Tempi di sospensione: zero giorni.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2299

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ingelvac Prrs KV».

Estratto del decreto n. 30 del 14 febbraio 2001
Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/116/01/0/0

Specialità medicinale per uso veterinario INGELVAC PRRS KV vaccino inattivato in adiuvante oleoso, contro la sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (PRRS).

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH - Germania, rappresentata in Italia dalla Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., Firenze, via Pellicceria n. 10 - codice fiscale 00421210485.

Produttore: Ditta Merial, nell'officina di produzione sita in Lione (Francia).

Confezioni e numeri di A.I.C.:

1 flacone da 10 ml (5 dosi) - A.I.C. n. 103041012;

scatola 10 flaconi da 10 ml (5 dosi cad.) - A.I.C. n. 103041024;

flacone da 20 ml (10 dosi) - A.I.C. n. 103041036;

scatola 10 flaconi da 20 ml (10 dosi cad.) - A.I.C. n. 103041048;

flacone da 50 ml (25 dosi) - A.I.C. n. 103041051;

scatola 10 flaconi da 50 ml (25 dosi cad.) - A.I.C. n. 103041063.

Composizione: (2 ml di prodotto contengono):

principio attivo: virus inattivato della PRRS, ceppo P120 $\geq 10^{2,5}$ unità IF;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

adiuvante: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini (scrofe e scrofette).

Indicazioni terapeutiche: riduzione delle turbe riproduttive causate dal virus (ceppo europeo) della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini in ambiente infetto: la vaccinazione riduce il numero di parti precoci ed il numero di suinetti nati morti.

Tempi di sospensione: zero giorni.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2298

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Inoketam»

Estratto del decreto n. 24 del 13 febbraio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario INOKETAM soluzione iniettabile per cani e gatti nelle preparazioni e confezioni: 200 flacone da 20 ml - 500 flacone da 10 ml - 1000 flacone da 10 ml (registro n. 25361/1/2).

Titolare A.I.C.: Laboratoires Virbac SA-Carros-Francia, rappresentata in Italia da: Virbac S.r.l., con sede legale in Milano - via dei Gracchi n. 30 - codice fiscale n. 06802290152.

Modifiche apportate:

regime di dispensazione: il regime di dispensazione è ora: medicinale veterinario soggetto alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, tabella I, da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria speciale ministeriale.

Numeri di A.I.C.: alle confezioni sottoindicate vengono ora attribuiti i seguenti numeri di A.I.C.:

200 flacone da 20 ml - A.I.C. n. 101572030;

500 flacone da 10 ml - A.I.C. n. 101572028;

1000 flacone da 10 ml - A.I.C. n. 101572016.

La confezione della specialità medicinale per uso veterinario suddetta dovrà essere posta in commercio con stampati illustrativi così come approvati in precedenza da questa amministrazione, fatte salve le modifiche di cui all'art. 1.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro quindici giorni.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2295

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Imalgene»

Estratto del decreto n. 25 del 13 febbraio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario IMALGENE soluzione iniettabile per cani, gatti e animali da laboratorio, nelle preparazioni e confezioni: 500 flacone da 10 ml - 1000 flacone da 10 ml - A.I.C. n. 101335014/026.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano - via V. Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Modifiche apportate:

Regime di dispensazione: il regime di dispensazione è ora: medicinale veterinario soggetto alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, tabella I, da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria speciale ministeriale.

La confezione della specialità medicinale per uso veterinario suddetta dovrà essere posta in commercio con stampati illustrativi così come approvati in precedenza da questa amministrazione, fatta salva la modifica di cui all'art. 1.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro quindici giorni.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2294

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ketavet»

Estratto del decreto n. 26 del 13 febbraio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario KETAVET soluzione iniettabile per equini, cani, gatti, uccelli, ruminanti selvatici e da zoo, nelle preparazioni e confezioni: 100 flacone da 10 ml - 100 flacone da 50 ml - 50 flacone da 10 ml (registro n. 26494/1).

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede legale in Aprilia (Latina) - via Nettunense km 20,300 - codice fiscale n. 01396760595.

Modifiche apportate:

regime di dispensazione: il regime di dispensazione è ora: medicinale veterinario soggetto alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, tabella I, da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria speciale ministeriale.

Numeri di A.I.C.: alle confezioni sottoindicate vengono ora attribuiti i seguenti numeri di A.I.C.:

100 flacone da 10 ml - A.I.C. n. 102087020;

100 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102087018;

50 flacone da 10 ml - A.I.C. n. 102087032.

La confezione della specialità medicinale per uso veterinario suddetta dovrà essere posta in commercio con stampati illustrativi così come approvati in precedenza da questa amministrazione, fatte salve le modifiche di cui all'art. 1.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro quindici giorni.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2293

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «AD Live-Suivax».

Estratto del decreto n. 27 del 13 febbraio 2001

Prodotto medicinale per uso veterinario AD LIVE-SUIVAX vaccino vivo attenuato deleto contro la malattia di Aujeszky nel suino all'ingrasso, nelle confezioni:

flacone da 10 dosi di vaccino+diluente da 20 ml - A.I.C. n. 102412018;

flacone da 50 dosi di vaccino+diluente da 100 ml - A.I.C. n. 102412020;

10 flaconi da 10 dosi di vaccino+10 flaconi di diluente da 20 ml - A.I.C. n. 102412032;

10 flaconi da 50 dosi di vaccino+10 flaconi di diluente da 100 ml - A.I.C. n. 102412044.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale in Ozzano Emilia (Bologna) - via Emilia n. 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Modifiche apportate:

validità: è autorizzata l'estensione del periodo di validità da 12 a 18 mesi.

variazione tipo 1: è autorizzata la sostituzione, nel processo di produzione, della neomicina solfato e gentamicina con la gentamicina solfato.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2292

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dolorex»

Estratto del decreto n. 31 del 13 febbraio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario DOLOREX soluzione iniettabile per cavalli nelle confezioni: flacone da 10 ml e da 50 ml (registro n. 27270).

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia da: Intervet Italia S.r.l., con sede legale in Milano - via Brembo n. 27 - codice fiscale n. 01148870155.

Modifiche apportate:

regime di dispensazione: il regime di dispensazione è ora: medicinale veterinario soggetto alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, tabella IV, da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile.

Numeri di A.I.C.: alle confezioni sottoindicate vengono ora attribuiti i seguenti numeri di A.I.C.:

flacone da 10 ml - A.I.C. n. 101929014;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101929026.

La confezione della specialità medicinale per uso veterinario suddetta dovrà essere posta in commercio con stampati illustrativi così come approvati in precedenza da questa amministrazione, fatte salve le modifiche di cui all'art. 1.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro quindici giorni.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2291

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Uralgin»

Con il decreto n. 800.5/R.M.318/D34 del 26 febbraio 2001, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

Prodotto medicinale per uso umano: URALGIN:

20 compresse 0,5 g - A.I.C. n. 021374 018;

flacone sciroppo 100 ml 5 % - A.I.C. n. 021374 020.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta A. Ceccarelli e C. dei f.lli Luc. Arn. Corr. Tanganelli titolare dell'autorizzazione.

01A2308

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calcinil»

Con il decreto n. 800.5/R.M.329/D35 del 27 febbraio 2001, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

Prodotto medicinale per uso umano: CALCINIL:

5 flac. 100 UI + 5 fiale 1 ml - A.I.C. n. 026433 019;

5 flac. 50 UI + 5 fiale 1 ml - A.I.C. n. 02633 021.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l. titolare dell'autorizzazione.

01A2307

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ig Rho»

Con il decreto n. 800.5/R.M.329/D36 del 27 febbraio 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

Prodotto medicinale per uso umano: IG RHO:

1 flac. 2 ml 200 MCG - A.I.C. n. 023466 028;

1 flac. 3 ml 300 MCG - A.I.C. n. 023466 030.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l. titolare dell'autorizzazione.

01A2306

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Uman Cig»

Con il decreto n. 800.5/R.M. 27/D37 del 27 febbraio 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

Prodotto medicinale per uso umano: UMAN CIG:

im fiala 2 ml - A.I.C. n. 026173 017;

im fiala 5 ml - A.I.C. n. 026173 029.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Farma Biagini S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

01A2305

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rosol Gamma»

Con il decreto n. 800.5/R.M. 27/D38 del 27 febbraio 2001 è stata revocata, su rinuncia, autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

Prodotto medicinale per uso umano: ROSOL GAMMA:

1 fiala 2 ml 160 mg/ml - A.I.C. n. 023555 016;

1 fiala 5 ml 160 mg/ml - A.I.C. n. 023555 028;

1 fiala 10 ml 160 mg/ml - A.I.C. n. 023555 030.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Farma Biagini S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

01A2304

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Emiliana fiduciaria S.r.l.», in Parma.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 2001, emanato dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, la società «Emiliana fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Parma, (numero di iscrizione al registro delle imprese PR-1999-31775 - codice fiscale n. 02101250344) è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

01A2302

Modificazioni della forma giuridica della società «Compagnia fiduciaria di Genova S.r.l.», in Genova

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 8 gennaio 1975, modificato in data 25 luglio 1983, 22 marzo 1988, 4 aprile 1995 alla società «Compagnia fiduciaria di Genova S.r.l.», con sede legale in Genova (numero di iscrizione nel registro delle imprese di Genova 34023 - codice fiscale n. 00216200097) è modificata per quanto riguarda la forma giuridica variata in «Compagnia fiduciaria di Genova S.p.a.».

01A2303

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Mercurio», in Reggio Calabria

Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 8 febbraio 2001 i poteri conferiti al dott. Fabio Mulonia, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Mercurio», con sede in Reggio Calabria sono stati prorogati per sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto.

01A2234

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Alto Crotonese»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta per l'olio extravergine di oliva «Alto Crotonese», ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata da Consorzio di tutela olio extravergine di oliva «Alto Crotonese», con sede in Verzino (Crotone), esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificità - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «ALTO CROTONESE» A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Alto Crotonese», è riservata all'olio di oliva extravergine che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2081/92 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

La denominazione di origine protetta «Alto Crotonese» può essere attribuita all'olio extravergine di oliva ottenuto da olive della varietà «Carolea» che deve essere presente negli oliveti in misura non inferiore al 70%. Le altre varietà presenti negli oliveti e che possono concorrere da sole o congiuntamente nella produzione della denominazione «Alto Crotonese» in misura non superiore al 30% sono le cultivar: Pennulara, Borgese, Leccino, Tonda di Strongoli, Rossanese.

Art. 3.

Zona di produzione

Le olive destinate alla produzione dell'olio extravergine della denominazione di origine protetta «Alto Crotonese» devono essere prodotte, nell'ambito della provincia di Crotone, nei territori olivati della zona dell'Alto Crotonese idonei alla produzione di olio con le caratteristiche a livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione, che comprende, tutto o in parte, il territorio amministrativo dei seguenti comuni:

Castelsilano (in parte), Cerenzia, Pallagorio, San Nicola dell'Alto Savelli (in parte), Verzino.

Tale zona è così delimitata in cartografia 1:25.000:

da una linea che, partendo dalla confluenza dei confini tra i comuni di Caccuri (escluso dall'area), Cerenzia e Castelsilano, segue poi, in direzione nord-est delimitando a sud le località di Colimiti, Fiumarella di Grisuria e Mesudera (incluse nell'area), per raggiungere il confine del comune di Savelli ad una altitudine di 340 metri s.l.m.

Proseguendo verso nord-ovest lungo il confine del comune di Savelli fino ad incontrare il ponte che attraversa il fiume Lese. Da questo ponte il confine prosegue lungo il tratto della s.s. 108-ter fino al centro abitato del comune di Savelli. Dal centro abitato del comune di Savelli il confine si porta a nord lungo una linea che passa attraverso la località Acqua dei Grozzi ad una altitudine di 565 metri s.l.m. fino a raggiungere il confine ovest del comune di Verzino. Che coincide con l'intersecazione del fiume Senapite. Da qui proseguendo verso nord lungo il confine del comune di Verzino, prosegue delimitando verso est i territori amministrativi dei comuni di Pallagorio e San Nicola dell'Alto.

Dal punto di confluenza dei confini di questi ultimi due comuni in località Rivista, la linea prosegue a sud dell'area di interesse, lungo i confini di Pallagorio, Verzino, Castelsilano e Cerenzia, fino ad arrivare al punto di confluenza dal quale la delimitazione ha avuto inizio.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona, per conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche.

Pertanto sono da considerarsi idonei gli oliveti i cui terreni di origine miocenico-pliocenica, di varia natura litologica, porosi con permeabilità nell'insieme elevata, provviste di buona sistemazione, atte a garantire lo sgrondo delle acque superficiali e profonde.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.

In particolare, oltre alle forme tradizionali di allevamento, per i nuovi impianti sono consentite altre forme di allevamento con una densità di impianto fino a 400 piante per ettaro.

La produzione massima di olive /Ha non può superare i q.li 100 per ettaro negli oliveti specializzati intensivi.

Per la coltura consociata o promiscua la produzione massima di olive è di kg 65.

La raccolta delle olive viene effettuata a partire dall'inizio dell'invaiatura e non deve protrarsi oltre il 31 dicembre di ogni campagna oleicola.

La raccolta delle olive deve avvenire dalla pianta manualmente o meccanicamente. Le olive devono risultare indenni da attacchi parassitari, devono essere trasportate e conservate fino alla molitura in recipienti rigidi e fenestrati.

La denuncia delle olive deve essere presentata secondo le procedure previste. La resa massima delle olive in olio non può superare il 20%.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento devono essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel precedente art. 3.

Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino, il più fedelmente possibile, le caratteristiche peculiari originarie del frutto.

Le olive devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura ambiente; negli impianti a ciclo continuo durante la gramolatura la temperatura della pasta oleosa non deve superare i 25° C. Ogni altro trattamento è vietato. Le olive devono essere molite entro i 2 giorni dalla raccolta.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine protetta «Alto Crotonese» nell'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino-verde chiaro;

odore: delicato di oliva;

sapore: fruttato leggero;

punteggio minimo al panel test: 6,5;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,7 per 100 grammi di olio;

acido oleico: non inferiore al 70%;

numero perossidi: non superiore a 14 meq/Kg;

K232: < = 2;

K270: < = 0,2;

polifenoli totali, minimo: < = 100 p.p.m.

Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.

In ogni campagna oleicola il Consorzio di tutela individua e conserva un congruo numero di campioni rappresentativi dell'olio extravergine a denominazione di origine controllata «Alto Crotonese» da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione degli esami organolettici e chimico-fisici.

Art. 7.

Designazione e presentazione

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino.

È vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui all'art. 3.

È tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa oleicola situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima. Il nome della denominazione di origine protetta «Alto Crotonese» deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta. I recipienti in cui è confezionato l'olio extravergine «Alto Crotonese» ai fini dell'immissione al consumo devono essere di capacità fino a litri 5, in vetro o in banda stagnata.

È obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'anno di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto. Dovrà figurare, inoltre, il simbolo grafico relativo all'immagine del logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con la denominazione di origine protetta.

Il simbolo grafico è costituito da un'ellisse che racchiude in primo piano l'antico vescovado della vecchia Acherentia su un'altura, sullo sfondo il cielo.

I colori utilizzati sono: il marrone pantone 464 C del vescovado, il verde dell'altura verde pantone 340 C, il celeste del cielo azzurro pantone 2985 C.

Olio Extravergine di oliva
"Alto Crotonese"

Denominazione di origine protetta

01A2235

ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree dirigenziali nel biennio 2000-2001.

A seguito del parere favorevole espresso in data 18 gennaio 2001 dall'Organismo di coordinamento dei comitati di settore sul testo dell'accordo relativo al C.C.N.L. per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree dirigenziali nel biennio 2000-2001, nonché della certificazione della Corte dei conti in data 20 febbraio 2001 sulla attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 27 febbraio 2001 alle ore 15 ha avuto luogo l'incontro tra: l'ARAN nella persona del Presidente facente funzioni avv. Guido Fantoni e le seguenti Confederazioni sindacali:

CISL;
CGIL;
UIL;
CIDA;
CONFEDIR;
COSMED.

Al termine della riunione le parti, ad eccezione della CONFEDIR, dopo aver dato corso alla correzione dell'errore materiale relativo all'art. 2 comma 3 nel quale vanno eliminate le parole «salvo quanto previsto dal comma 4», prendono atto in relazione all'art. 6, comma 6 dell'accordo medesimo della esatta denominazione delle seguenti organizzazioni sindacali di categoria rappresentative con conseguente modifica della dizione nelle relative tavole:

l'organizzazione CGIL nell'area I - comparti Ministeri e Aziende - e nelle aree II e III è CGIL FP;

l'organizzazione CISL nell'area I - comparti Ministeri e enti pubblici non economici -e nell'area II è CISL FPS, nell'area I - comparto Aziende è CISL Aziende, nell'area I - comparto Università è CISL Università, nell'area III è CISL FPS-COSIADI;

l'organizzazione UIL nell'area I - comparto Ministeri è UIL PA, nell'area I - comparto Aziende è UIL Aziende, nelle aree II e III è UIL FPL, nell'area IV è «Federazione medici» aderente alla UIL;

l'organizzazione ASSOMED - SIVEMP nell'area I - comparto Ministeri è Federazione ASSOMED - SIVEMP;

l'organizzazione CIDA nell'area I - comparto Aziende è CIDA/FENDEP Aziende.

Le parti prendono altresì atto in relazione all'art. 6, comma 5 dell'accordo medesimo che il tribunale di Roma con ordinanza del 28 novembre 2000 ha rigettato il ricorso presentato dalla organizzazione sindacale CSA aderente alla CISAL nella dirigenza area II. Deve, pertanto, considerarsi sciolta negativamente la riserva intervenuta nel citato art. 6, comma 5, con l'esclusione del CSA dalle tavole di riferimento (Tavole n. 3 e n. 9). Vengono di conseguenza redistribuite tra le organizzazioni sindacali rappresentative le 93 ore di permessi ad essa assegnate con riserva, con conseguente modifica delle tavole 3 e 9. Relativamente al citato art. 6, comma 5 le parti prendono atto che continua ad essere ammessa con riserva solo la organizzazione sindacale ANPO nell'area IV della dirigenza medico veterinaria.

Hanno sottoscritto l'allegato Contratto collettivo quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree dirigenziali nel biennio 2000-2001.

Contratto collettivo quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza nel biennio 2000 - 2001

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica alle associazioni sindacali dei dirigenti di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come modificato, integrato e sostituito dai decreti legislativi 4 novembre 1997, n. 396, 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387, in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, dello stesso decreto, n. 29, ricomprese nelle aree di contrattazione collettiva.

2. Con il presente contratto le parti, prendono atto dell'entrata a regime del sistema di rappresentatività di cui all'art. 47-*bis* del decreto legislativo n. 29/1993 e procedono alla nuova ripartizione dei distacchi e permessi già previsti dal CCNQ del 25 novembre 1998, ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, lett. *g)* del decreto legislativo n. 80/1998.

3. Nel presente contratto la dizione «aree di contrattazione collettiva del pubblico impiego» è semplificata in «aree». Il decreto legislativo «3 febbraio 1993, n. 29 come modificato, integrato e sostituito dai decreti legislativi citati al comma 1 è indicato come «decreto legislativo n. 29/1993». Il testo unificato di tale decreto è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 98/L del 25 maggio 1998.

4. Il CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali è indicato come CCNQ del 7 agosto 1998. Il CCNQ del 25 novembre 1998, integrato con il CCNQ del 27 gennaio 1999, è indicato come CCNQ del 25 novembre 1998.

5. Sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 47-*bis* del decreto legislativo n. 29/1993, che per il biennio 2000 - 2001 sono quelle risultanti dalle tabelle allegate dal n. 2 al n. 5. Nel testo del presente contratto esse vengono indicate come «organizzazioni sindacali rappresentative». Alle trattative nazionali di comparto sono, altresì, ammesse le confederazioni cui le stesse organizzazioni rappresentative aderiscono. Pertanto, con il termine di associazioni sindacali si intendono nel loro insieme le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative ad esse aderenti.

6. Con il termine «amministrazione» sono indicate genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate.

DISTACCHI, PERMESSI ED ASPETTATIVE SINDACALI

Art. 2.

Ripartizione del contingente dei distacchi

1. Il contingente dei distacchi sindacali, per la durata del presente contratto, è pari a n. 124 e costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti le aree dalle associazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 1, comma 5, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4. Il contingente dei distacchi è ripartito nell'ambito di ciascuna area secondo la tabella allegato n. 1.

2. Sono confermati i criteri circa le modalità di ripartizione dei distacchi tra le associazioni sindacali di cui al comma 1 già previsti dall'art. 6 del CCNQ del 7 agosto 1998.

3. Per il secondo biennio economico di contrattazione 2000 - 2001 sono rappresentative nelle aree dirigenziali ai sensi dell'art. 1, comma 5 le organizzazioni sindacali di cui alle tabelle dal n. 2 al n. 5, che avranno valore sino al successivo accertamento della rappresentatività valido per il quadriennio 2002 - 2005 - primo biennio economico 2002 - 2003.

Art. 3.

Contingente dei permessi sindacali

1. È confermato il contingente complessivo dei permessi previsto dall'art. 44, lett. *f)* del decreto legislativo n. 80/1998 e dal CCNQ del 7 agosto 1998 sulle prerogative sindacali.

2. In attesa che la rappresentanza sindacale dei dirigenti delle aree negoziali venga disciplinata, in coerenza con la natura delle funzioni dirigenziali, da appositi accordi, i soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) costituite espressamente dalle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 1, comma 5.

3. I permessi sindacali fruibili in ogni amministrazione, pari a 90 minuti per dirigente in servizio, al netto dei cumuli previsti dall'art. 4, comma 1, sono portati nel loro complesso ad un valore pari a n. 67 minuti per dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio. Tra i dirigenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati vanno conteggiati anche quelli in posizione di comando o fuori ruolo.

4. Nel comparto scuola, in attuazione del CCNQ del 9 agosto 2000 di modifica della definizione delle aree di contrattazione, con l'istituzione dell'area della dirigenza scolastica, un minuto per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sarà utilizzato in forma cumulata per garantire n. 10 distacchi nella citata area.

5. I permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali sono ripartiti nella sede decentrata tra quelle rappresentative ai sensi dell'art. 1, comma 5. A parziale modifica delle modalità indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998, in attesa degli accordi del comma 2, la ripartizione del contingente dei permessi in ciascuna amministrazione sarà attuata tra le citate organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato, fermi rimanendo i periodi di rilevazione e le altre modalità dell'art. 9.

Art. 4.

Cumuli

1. Le associazioni sindacali con il presente contratto, concordano di cumulare i permessi sindacali loro spettanti sino ad un massimo di n. 23 minuti per dirigente in servizio, per tutte le aree della dirigenza pari a n. 35 distacchi.

2. I n. 10 distacchi previsti per l'area della dirigenza scolastica dall'art. 3 comma 4 saranno attivati con l'individuazione dei soggetti rappresentativi e ripartiti con apposito accordo da stipularsi entro il mese di novembre 2000 al fine di non creare disservizio agli istituti scolastici.

3. Il contingente dei permessi cumulati del comma 1 è ripartito, in via transattiva, tra tutte le associazioni sindacali rappresentative oltre al contingente complessivo dei distacchi di cui alla tabella allegato n. 1 per un totale complessivo di n. 159 distacchi. La ripartizione dei distacchi è indicata nelle tabelle allegate dal n. 2 al n. 5. Nella tabella n. 6 sono indicati i distacchi cumulati che, dopo la ripartizione tra le organizzazioni di categoria, residuano a disposizione delle rispettive confederazioni.

Art. 5.

Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari

1. Sono confermati i permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali previsto dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa.

2. Il contingente delle ore di permesso di cui al comma 1 per tutte le aree, in ragione di anno, è costituito da n. 56.346 ore, di cui n. 14.265 riservate alle confederazioni - tenuto conto delle annotazioni della tabella n. 7 - e n. 42081 alle organizzazioni di categoria rappresentative nelle aree di cui al presente accordo, ripartite sulla base delle tabelle allegate dal n. 8 al n. 11.

3. Sono confermate le modalità di utilizzo previste dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998.

Art. 6.

Durata e disposizioni finali

1. Il presente contratto è valido per il biennio 2000 - 2001.

2. Le tabelle di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui agli artt. 3, 4 e 5 avranno valore sino ad un nuovo accordo conseguente all'accertamento della rappresentatività delle associazioni sindacali per il primo biennio economico 2002 - 2003 (relativo al quadriennio di contrattazione 2002 - 2005) nel cui contesto le parti confermeranno l'entità dei permessi cumulati dell'art. 3 o procederanno alla loro riduzione.

3. In caso di cambiamento dei soggetti sindacali rappresentativi a seguito dei periodici accertamenti della rappresentatività ai sensi dell'art. 47-*bis* del decreto legislativo n. 29/1993, nei luoghi di lavoro la fruizione delle prerogative sindacali rimane in capo ai precedenti soggetti sino al subentro dei nuovi che avviene con la data di stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo a ciascun biennio economico.

4. In tale ipotesi i contingenti dei permessi previsti dagli artt. 4 e 5, nel periodo intercorrente sino al subentro dei nuovi soggetti sono utilizzati pro rata dalle associazioni temporaneamente abilitate in quanto ammesse alla precedente trattativa nazionale. Queste ultime, qualora non siano confermate quali rappresentative e risultino avere utilizzato nel medesimo periodo permessi in misura superiore a quella spettante pro rata dovranno restituire alle amministrazioni di appartenenza dei dirigenti sindacali il corrispettivo economico delle ore di permesso non spettanti.

5. Le parti prendono atto che nell'area II della dirigenza delle regioni-autonomie locali e nell'area IV della dirigenza medico veterinaria, nell'ordine, le organizzazioni sindacali CSA, aderente alla CISAL e l'ANPO sono ammesse con riserva, in attesa dell'esito del giudizio pendente di cui si terrà conto all'atto della stipulazione finale del presente accordo con la eventuale correzione qualora essi non siano favorevoli alle organizzazioni interessate nelle tavole nn. 3, 5, 9 e 11.

6. Eventuali cambiamenti delle organizzazioni di categoria rappresentative di cui al presente contratto derivanti dalla riorganizzazione interna delle stesse saranno presi in considerazione ai fini della denominazione purché intervenuti prima della stipulazione definitiva del presente contratto.

7. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto rimangono in vigore le clausole del CCNQ del 7 agosto 1998, come integrato dai CCNQ del 25 novembre 1998 e del 27 gennaio 1999, fatta eccezione per le tabelle completamente sostituite da quelle del presente contratto.

TAVOLA 1 - DISTACCHI TAVOLA RIASSUNTIVA

Aziende di Stato	3
Enti Pubblici non Economici	11
Ministeri	9
Ricerca	3
Scuola	0
Università	2
Regioni - Autonomie Locali	12
Servizio Sanitario nazionale	84
totale complessivo	**124**

TAVOLA 2 - DISTACCHI AREA I

MINISTERI

organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
Cgil fp	1	**Cgil**	0
Cisl fps	1	**Cisl**	0
Uil pa	1	**Uil**	0
Confsal/ Unsa	2	**Confsal**	0
Cida/ Unadis ministeri	1	**Cida**	0
Dirstat	3	**Confedir**	1
Fed. Assomed - Sivemp	0	**Cosmed**	0
Totale	**9**		**1**

ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
Cgil fp	1	**Cgil**	0
Cisl fps	4	**Cisl**	1
Uil pa	1	**Uil**	0
Cida/Fendep	3	**Cida**	1
Dirp	1	**Confedir**	0
Totale	**10**		**2**

AZIENDE

organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
Cgil fp	0	**Cgil**	0
Cisl aziende	1	**Cisl**	0
Uil aziende	0	**Uil**	0
Cida/Fendep aziende	0	**Cida**	0
Dirstat	2	**Confedir**	0
Totale	**3**		**0**

UNIVERSITA'

organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
Cgil snur	1	**Cgil**	0
Cisl università	0	**Cisl**	1
Uil pa	0	**Uil**	0
Confsal/Snals univ/Cisapuni	0	**Confsal**	0
Cida/Fendep università	1	**Cida**	0
totale	**2**		**1**

RICERCA

organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*	*confederazioni**	*numero distacchi*
Cgil snur	1	**Cgil**	0
Cisl ricerca	1	**Cisl**	0
Uil pa	0	**Uil**	0
Dirstat	0	**Confedir**	0
Uniri (anpri/epr-cida ricerca)	0	**Cida**	0
totale	**2**		**0**

* n. 1 distacco confederale è stato utilizzato, in via temporanea, come i distacchi cumulati a disposizione delle confederazioni

TAVOLA 3 - DISTACCHI AREA II

organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
Cgil fp	3	**Cgil**	0
Cisl fps	3	**Cisl**	0
Uil fpl	1	**Uil**	0
Cida/enti locali	0	**Cida**	0
Direr-Direl	4	**Confedir**	1
totale	**11**		**1**

TAVOLA 4 - DISTACCHI AREA III

organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
Cgil fp	5	**Cgil**	1
Cisl fps - Cosiadi	5	**Cisl**	1
Uil fpl	2	**Uil**	1
Cida/Sidirss	3	**Cida**	1
Sinafo	4	**Confedir**	1
Aupi	9	**Confedir**	1
Snabi sds	12	**-**	-
Totale	**40**		**6**

TAVOLA 5 - DISTACCHI AREA IV

organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
Cgil medici	3	**Cgil**	1
Fed Cisl medici Cosime	4	**Cisl**	1
"Federazione medici" aderente alla Uil	5	**Uil**	1
Civemp (sivemp-simet)	5	**-**	-
Fesmed (acoi, anmco, aogoi, sumi, sedi, femepa, anmdo)	5	**-**	-
Umsped (aaroi, aipac,snr)	8	**-**	-
Cimo Asmd	9	**-**	-
Anaao Assomed	10	**Cosmed**	2
Anpo*	3	**-**	-
Totale	**52**		**5**

* Anpo ammessa con riserva

TAVOLA 6 - RESIDUI DEI DISTACCHI CUMULATI CHE RESTANO A DISPOSIZIONE DELLE CONFEDERAZIONI

	distacchi
CGIL	**3**
CIDA	**0**
CISL	**3**
CONFEDIR	**1**
COSMED	**7**
UIL	**0**
totale	**14**

TAVOLA 7 - PERMESSI AGGIUNTIVI ALLE CONFEDERAZIONI

Cgil *	
Cisl *	
Uil *	
Cida	4755
Confedir	4755
Cosmed	4755
	14265

*** Le n. 4755 ore dei permessi aggiuntivi di spettanza delle confederazioni Cgil - Cisl - Uil sono riportate nel CCNQ per la ripartizione dei distacchi nei comparti relativo al biennio 2000-2001 in quanto complessivamente assegnate per i comparti e per le aree dirigenziali**

TAVOLA 8 - AREA I

organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
Cgil	1096
Cisl	3987
Uil	1143
Cida	3530
Confedir	4245
Confsal	1578
Fed. Assomed - Sivemp	313
totale	**15892**

TAVOLA 9 - AREA II

organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
Cgil fp	1196
Cisl fps	1224
Uil fpl	330
Cida/enti locali	98
Direr-Direl	1285
totale	**4133**

TAVOLA 10 - AREA III

organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
Cgil fp	1295
Cisl fps - Cosiadi	1221
Uil fpl	424
Cida/Sidirss	713
Sinafo	975
Aupi	2216
Snabi sds	2910
totale	**9754**

TAVOLA 11 - AREA IV

organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
Cgil medici	911
Fed Cisl medici Cosime	903
"Federazione medici" aderente alla Uil	1201
Civemp (sivemp-simet)	1140
Fesmed (acoi, anmco, aogoi, sumi, sedi, femepa, anmdo)	966
Umsped (aaroi, aipac,snr)	1600
Cimo Asmd	1775
Anaao Assomed	3211
Anpo*	595
totale	**12302**

*Anpo ammessa con riserva

01A2350

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 29 dicembre 2000 del Ministero delle finanze, recante: «Aggiornamento dell'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista per i carburanti consumati per il razionamento delle autoambulanze». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 2001).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 28, seconda colonna, al quinto rigo, dove è scritto: «1168) *centro* soccorso - ONLUS, con sede in Centobuchi (Ascoli Piceno);», leggasi: «1168) *Cento S*occorso - ONLUS, con sede in Centobuchi (Ascoli Piceno);».

01A2352

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651056/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 0 5 6 0 0 1 *

L. 1.500
€ 0,77